



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

23/06/CU06/C4

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
“CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”**

Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 21 giugno 2022, n. 78

Punto 06) O.d.g. Conferenza Unificata

Le Regioni, alla luce del confronto emerso nelle riunioni tecniche in sede di Conferenza Unificata, esprimono parere favorevole con la formulazione di alcuni emendamenti prioritari (*allegato 1*).

Essi riguardano, in particolare, le proposte relative ai seguenti temi: gli investimenti PNRR PNC che devono seguire la normativa attuale tracciata dal DL semplificazione; la nomina del RUP a tempo determinato; la revisione dei prezzi anche per i servizi e le forniture; la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali; i prezzi regionali; l’introduzione del cottimo fiduciario; la qualificazione di diritto delle regioni (salvo diverso avviso della Commissione europea); la qualificazione per i soggetti aggregatori sia per i servizi e le forniture che per lavori; la rimodulazione dei poteri sanzionatori di ANAC in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti che, dalle interlocuzioni, risultano accoglibili.

Inoltre, si chiede di proseguire il confronto sugli ulteriori temi, sempre inseriti tra quelli prioritari, (es. conferenza dei servizi, sub-appalto) sui quali ancora non si è raggiunta una condivisione.

A titolo collaborativo, infine, si inoltrano ulteriori proposte di modifica ed integrazione del testo (*allegato 2*) non ritenute prioritarie.

Roma, 26 gennaio 2023

ALLEGATO 1 - EMENDAMENTI PRIORITARI E CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

[Nuovi inserimenti in rosso, eliminazioni in carattere barrato, proposte non assentibili MIT: in azzurro
proposte assentibili: in verde MIT]

N.B. Si precisa che, sugli emendamenti che seguono, è tuttora in corso un'interlocuzione con il MIT su iniziativa del Ministero stesso.

❖ Emendamento n. 1 – Articolo 15 (Nomina e funzioni del responsabile unico del progetto -RUP)

Art.15 - Nomina e funzioni del responsabile unico del progetto (RUP) e del responsabile del procedimento (RP)	Osservazioni
<p>1. Il responsabile dell'unità organizzativa titolare del potere di spesa nomina il RUP tra i dipendenti della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio nell'unità medesima, uno o più soggetti Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti in possesso di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti a lui affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più un soggetto cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP <i>nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal medesimo responsabile di cui al primo periodo dal Responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.</i></p>	<p><i>Posto il principio che deve essere nominato un unico RUP, stabilire chi deve procedere alla nomina deve essere lasciato all'organizzazione delle singole amministrazioni.</i></p> <p><i>Assentibile come principio emendativo finalizzato a riconoscere alle stazioni appaltanti maggiori margini di autonomia nella nomina del RUP (v. anche comma 4)</i></p> <p><i>Non assentibile perché limita l'autonomia delle stazioni appaltanti, precludendo loro la possibilità di dividere tra più soggetti la funzione del RUP</i></p> <p><i>Assentibile in coordinamento con il comma 1</i></p>
<p>2. Il responsabile dell'unità organizzativa titolare del potere di spesa nomina il RUP tra i dipendenti anche assunti a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente preferibilmente in servizio nell'unità medesima ovvero in caso di accertata carenza di personale in servizio anche ricorrendo ad incarichi professionali.</p>	<p><i>La modifica consentirebbe maggiore possibilità alle SA di individuare RUP anche ricorrendo a personale non di ruolo tenuto conto dell'attuale situazione di carenza di personale dotato di specifiche competenze anche con riferimento agli appalti PNRR e PNC</i></p>
<p>2bis) Il RUP viene individuato dalla stazione appaltante fin dalla programmazione triennale, rispettivamente biennale, mentre deve risultare nominato ai fini della programmazione annuale.</p>	<p><i>Risulta opportuno specificare in che momento deve esse fatta l'individuazione, rispettivamente la nomina del RUP</i></p> <p><i>Non assentibile in quanto vincola l'autonomia delle stazioni appaltanti nell'individuazione del RUP</i></p>
<p>3bis) Il RUP e gli eventuali Responsabili del procedimento (RP) fanno parte degli elementi identificativi della procedura e risultano consultabili mediante piattaforma di approvvigionamento digitale</p>	<p><i>Si propone di inserire la facoltà delle Stazioni appaltanti e degli enti concedenti, in base all'ordinamento proprio di ciascuno, di individuare un responsabile della fase di affidamento e un responsabile della programmazione, progettazione ed esecuzione degli interventi, al fine di salvaguardare l'autonomia organizzativa della SA</i></p> <p><i>Non assentibile per coerenza con l'impianto della bozza di Codice (non esiste la figura del</i></p>

	Responsabile del procedimento nella bozza di Codice)
4. Ferma restando l'unicità del RUP, e se il RUP lo richiede, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, ciascuno secondo i propri ordinamenti, nominano possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione o di un responsabile di procedimento per la fase di affidamento, oppure di entrambe le figure. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.	<i>Assentibile come principio emendativo finalizzato a riconoscere alle stazioni appaltanti maggiori margini di autonomia nella nomina del RUP (v. anche comma 1)</i>
6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1% dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo. 6. La stazione appaltante può, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento. Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice.	<i>Tale comma non è chiaro: sembra infatti riassumere i contenuti dei commi 9 e 11 dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, ponendo contestualmente limiti negli importi da destinare a tali attività. Si ritiene di non dover fissare una percentuale, considerando anche il fatto che: - per le attività di supporto di natura tecnica, il quantum da corrispondere è fissato nel Decreto del Ministero della giustizia del 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016); - non è detto che l'importo dell'1% possa sempre consentire di procedere con l'affidamento diretto. Si propone di mantenere i contenuti degli attuali commi 9 e 11 dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016.</i> <i>Non assentibile perché si tratta di una disposizione a carattere oneroso contrastante con il principio dell'invarianza di oneri fissato dalla legge delega</i>
7. Contestualmente all'adozione del programma degli acquisiti di beni e servizi e del programma dei lavori pubblici di cui all'articolo 37, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano il connesso piano di formazione specialistica per il proprio personale. Le attività formative del piano sono considerate per la valutazione delle prestazioni dei dipendenti e per le progressioni economiche e di carriera secondo le modalità indicate dalla contrattazione collettiva.	<i>Il criterio della legge delega di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), ricollega il tema della formazione alla qualificazione e professionalizzazione delle stazioni appaltanti, laddove demanda al legislatore delegato di per seguire l'obiettivo del "potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale operante nelle stazioni appaltanti, anche mediante la previsione di specifici percorsi di formazione, con particolare riferimento alle stazioni uniche appaltanti e alle centrali di committenza che operano a servizio degli enti locali". Pertanto, si ritiene necessario ridefinire la disciplina sulla formazione del personale e collocarla all'interno delle disposizioni sulla qualificazione delle stazioni appaltanti (art. 63). Si rileva inoltre che le misure organizzative attinenti ai percorsi formativi in materia di contratti pubblici non hanno alcuna attinenza con la programmazione</i>

	<p>e riguardano tutto il personale che svolge funzioni di pubblica committenza e non solo il responsabile del procedimento.</p> <p><i>Non assentibile perché coessenziale a dare attuazione al principio della legge delega in tema di formazione del personale di cui all'art. 1, comma 1, lett. c</i></p>
<p>9. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP il Responsabile del Procedimento (RP) per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione nonché di quelli inerenti l'esecuzione contrattuale, gestiti direttamente</p>	<p><i>Non assentibile per coerenza con l'impianto della bozza di Codice (non esiste la figura del Responsabile del procedimento nella bozza di Codice)</i></p> <p><i>Nel caso di indizione e aggiudicazione di tipologia di procedure del tipo AQ e Convenzione il soggetto che se ne occupa presso la centrale di committenza svolge le funzioni di Responsabile del procedimento (RDP). In considerazione del fatto che tali tipologie di procedura non vanno nemmeno indicate in programmazione, il RUP comparirà solamente al momento dell'adesione all'AQ / convenzione da parte della SA.</i></p> <p><i>Si propone di inserire tra i compiti e funzioni del RUP delle centrali di committenza e delle aggregazioni di stazioni appaltanti il riferimento anche alla fase di esecuzione contrattuale</i></p>

❖ **Emendamento n. 2 – Articolo 19 (Principi e diritti digitali)**

Art. 19 Principi e diritti digitali	Osservazioni
<p>3bis Nel rispetto del principio relativo al “Digital by design” e al fine di garantire la consistenza informativa tra le diverse piattaforme il dato presente nei flussi informativi prevale su quello presente nella documentazione di gara.</p>	<p><i>Al fine di garantire la consistenza informativa tra le piattaforme ed i sistemi informativi, deve essere prevista la prevalenza dell'informazione digitale [art. 19 c. 3bis] rispetto a quella prevista dalla documentazione di gara. Quest'ultima può ereditare le informazioni gestite da tali piattaforme, ad iniziare dal Bando o Avviso di gara.</i></p>

❖ **Emendamento n. 3 – Articolo 38 (Localizzazione e approvazione del progetto delle opere)**

Modifiche puntuali	Osservazioni
<p>1.L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. La procedura di cui al presente articolo si applica anche alle opere di interesse pubblico, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se concernenti la concessione e la gestione di opere pubbliche, oppure la concessione di servizi pubblici con opere da realizzare da parte del concessionario. La procedura di cui al</p>	<p><i>Si ritiene necessario mantenere escluse dall'ambito di applicazione della presente procedura le opere di interesse statale subordinate per la loro approvazione all'intesa Stato regioni in ragione:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1- della vigente normativa specifica statale (art.81 DPR 616/77 e DPR n.383/94) che prevede l'intesa fra Stato e Regione che, nell'ipotesi proposta, viene di fatto eliminata;</i> <i>2- della rilevanza e complessità delle opere interessate;</i> <i>3- della rilevanza istituzionale e territoriale delle medesime infrastrutture, in particolare per quelle di</i>

<p>presente articolo non si applica alle opere pubbliche di interesse statale approvate, secondo la legislazione vigente, attraverso l'intesa tra lo Stato e la Regione territorialmente interessata sentiti gli enti locali, per le quali continua a trovare applicazione la disciplina vigente.</p>	<p>carattere lineare.</p>
<p>2. La procedura di cui al presente articolo non si applica se è stata già accertata la conformità del progetto di fattibilità tecnica ed economica alla pianificazione urbanistica e alla regolamentazione edilizia e siano stati acquisiti i pareri, intese, concerti nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, richiesti per la realizzazione dell'opera.</p> <p>a) per le opere pubbliche di interesse statale, escluse quelle destinate alla difesa militare, dal Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, sentiti gli enti territoriali interessati;</p> <p>b) per le opere pubbliche di interesse locale, dal comune, oppure dalla regione o dalla provincia autonoma interessata in caso di opere interessanti il territorio di almeno due comuni.</p>	<p><i>Con il testo in esame si realizza il paradosso per cui per le procedure più complesse (cioè laddove è necessario acquisire anche la variante urbanistica) si applica la presente procedura accelerata; laddove invece si devono acquisire soltanto le autorizzazione e altri atti di assenso necessarie per realizzare l'opera si dovrà far ricorso alla procedura ordinaria di conferenza di servizi, avente una durata più lunga, anche di 90 o più giorni ("ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'art. 2 ... prevedano un termine diverso": art. 14-bis, comma 3, L.241/1990). Se si fa la scelta di introdurre questa sorta di procedimento unico semplificato, lo stesso deve trovare sempre applicazione, escludendosi ovviamente solo i casi in cui siano già stati acquisiti sia la variante urbanistica che gli atti di assenso necessari.</i></p> <p><i>Per l'abrogazione delle lettere a) e b) si veda l'emendamento di cui al comma 1 (esclusione delle opere pubbliche di interesse statale soggette ad intesa Stato-Regione)</i></p>
<p>3. La stazione appaltante o l'ente concedente convoca indica, ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché della localizzazione dell'opera, una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall'opera e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute.</p>	<p>Correzione meramente lessicale: l'art. 14-bis della 241 parla di "indizione" della CdS semplificata: l'uso corretto dell'espressione di legge consente di interpretare in modo univoco la norma nel senso della piena applicazione di quanto previsto, in particolare dal comma 2 dell'art. 14-bis che fa conseguire all'indizione della CdS la comunicazione alle amministrazioni partecipanti del progetto completo e dagli altri elaborati da esaminare (cosa non specificata nel testo in esame) con la indicazione dei termini di svolgimento della CdS.</p>
<p>4. Per le opere pubbliche di interesse statale, contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 3, la stazione appaltante o l'ente concedente trasmette il progetto di fattibilità tecnica ed economica al Consiglio superiore dei lavori pubblici, o al competente Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, ai fini dell'espressione del parere, ove previsto. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica contiene sempre l'alternativa di progetto a consumo zero del suolo ai fini della rigenerazione urbana</p>	<p><i>Per l'abrogazione dell'intero comma si veda l'emendamento di cui al comma 1 (esclusione delle opere pubbliche di interesse statale soggette ad intesa Stato-Regione)</i></p> <p><i>In subordine, si propone di rinviare l'ultimo periodo all'allegato tecnico</i></p>
<p>5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici o il Provveditorato interregionale, se ravvisa carenze ostative al rilascio del parere favorevole, ivi comprese quelle relative agli aspetti di rigenerazione urbana, restituisce il progetto entro 15 giorni dalla ricezione con l'indicazione delle integrazioni o modifiche necessarie. La stazione appaltante o l'ente concedente procede alle modifiche e alle integrazioni richieste entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di restituzione del progetto. Il Consiglio superiore o il Provveditorato interregionale esprime il parere entro il termine massimo di 45 giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica oppure</p>	<p><i>Per l'abrogazione dell'intero comma si veda l'emendamento di cui al comma 1 (esclusione delle opere pubbliche di interesse statale soggette ad intesa Stato-Regione)</i></p>

<p>entro il termine massimo di 20 giorni dalla ricezione del progetto modificato o integrato. Decorsi tali termini, il parere si intende reso in senso favorevole.</p>	
<p>6. Decorsi 15 giorni dalla trasmissione del progetto al Consiglio superiore dei lavori pubblici o al Provveditorato interregionale delle opere pubbliche o, nel caso in cui sia stato restituito a norma del comma precedente, contestualmente alla trasmissione al Consiglio o al Provveditorato del progetto modificato, la stazione appaltante o l'ente concedente trasmette il progetto alle autorità competenti per i provvedimenti di cui al comma 8.</p> <p style="text-align: center;">IN SUBORDINE</p> <p>6. Decorsi 15 giorni dalla trasmissione del progetto al Consiglio superiore dei lavori pubblici o al Provveditorato interregionale delle opere pubbliche o, nel caso in cui sia stato restituito a norma del comma precedente, contestualmente alla trasmissione al Consiglio o al Provveditorato del progetto modificato, la stazione appaltante o l'ente concedente trasmette il progetto alle autorità competenti per i provvedimenti le determinazioni di cui al comma 8.</p>	<p><i>Per l'abrogazione dell'intero comma si veda l'emendamento di cui al comma 1 (esclusione delle opere pubbliche di interesse statale soggette ad intesa Stato-Regione)</i></p> <p><i>In subordine, correzione meramente lessicale: quelle di cui alla rt. 8 NON sono provvedimenti ma "determinazioni" delle amministrazioni partecipanti alla CdS.</i></p>
<p>Nel caso di opere pubbliche di interesse locale o di interesse statale per le quali non è richiesto il parere del Consiglio superiore o del Provveditorato interregionale, il Il progetto, qualora sia da assoggettarsi a VIA, è trasmesso all'autorità competente per la relativa valutazione di impatto ambientale contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 3, il cui termine di conclusione rimane sospeso fino alla conclusione del procedimento di VIA secondo le modalità e i termini previsti dal D.Lgs n. 152 del 2006.</p> <p>Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico, è escluso il ricorso all'inchiesta pubblica o ad altra forma di consultazione del pubblico</p>	<p><i>Premesso che sembrerebbe che la valutazione di impatto ambientale si debba esprimere fuori dal procedimento in esame - e solo i suoi esiti debbano essere "comunicati alle altre amministrazioni" che partecipano alla CdS (Vedi comma 7) e "acquisiti e valutati nel corso della conferenza (Vedi inizio comma 8) - deve essere specificato se la VIA si svolga secondo le procedure oggi vigenti del D.Lgs n. 152/2006 ovvero con differenti modalità. Appare evidente infatti che quanto previsto dal D.Lgs n. 152/2006 non è compatibile con i tempi della presente CdS.</i></p> <p><i>Occorre inoltre precisare che il procedimento in esame si debba sospendere in attesa degli " esiti della valutazione di impatto ambientale".</i></p> <p><i>Se invece si volesse stabilire che i tempi della VIA devono rispettare la presente tempistica, occorre riscrivere integralmente la procedura di VIA (o prevedere una procedura speciale di VIA).</i></p> <p><i>Se infine l'idea è quella di acquisire il provvedimento di VIA nell'ambito di questa CdS, appare evidente che NON sono soddisfatti i requisiti di partecipazione (osservazioni del pubblico) trasparenza (pubblicazioni ripetute degli atti ove modificati) e l'inapplicabilità del silenzio assenso (previsto dal successivo comma 9, secondo periodo).</i></p>
<p>8. Nel corso della conferenza sono acquisiti e valutati la verifica preventiva dell'interesse archeologico e della VIA della verifica di assoggettabilità a VIA, ove prevista, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e di certezza dei tempi di realizzazione, l'esito dell'eventuale dibattito pubblico, nonché, per le opere pubbliche di interesse statale, il parere di cui ai commi 4 e 5</p>	<p><i>Se ci si riferisce alla "verifica di assoggettabilità a VIA" (e in tal caso sarebbe anche auspicabile utilizzare la locuzione utilizzata dalla legge) si ripropongono i medesimi rilievi riportati al comma 7 (per la procedura di VIA): tra cui la violazione dei principi di partecipazione, trasparenza e di inammissibilità del silenzio assenso.</i></p> <p><i>Se invece si intendesse specificare che (sia le valutazioni preventive dell'interesse archeologico sia)</i></p>

	<p><i>gli esiti della VIA siano “valutati” nel corso della conferenza di servizi “tenuto conto delle PREMINENTI esigenze di appaltabilità delle opere e di certezza dei tempi di realizzazione”, si sottolinea che nella scala dei Valori di rilievo costituzionale, le tematiche ambientali (e paesaggistiche) costituiscono principi fondamentali dell’intero ordinamento italiano (art. 9 Cost.). Pertanto, come correttamente prevede il successivo comma 10, la determinazione di conclusione della conferenza di servizi può solo “comprendere” il provvedimento di VIA.</i></p>
<p>9. La conferenza di servizi si conclude nel termine di 60 giorni dalla sua convocazione indizione, prorogabile, su richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui all’articolo 14-<i>quinquies</i>, comma commi 1 e 2, della citata legge n. 241 del 1990, una sola volta per non più di 40 30 giorni. Trova comunque applicazione quanto previsto dal comma 7 dell’art. 14-bis della L.n. 241/1990.</p> <p>Si considera acquisito l’assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza, di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.</p>	<p><i>In un’ottica di semplificazione si propone il coordinamento delle tempistiche per tutte le procedure. Data la probabilità che il progetto da valutare presenti una particolare complessità, appare congruo prevedere la possibilità di riconoscere una proroga, fino ad un massimo di 30 gg, sia alla Regione interessata, ove partecipi alla conferenza stessa sia alle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili.</i></p> <p><i>In ogni caso, le amministrazioni richiedenti dovranno motivare le ragioni per cui si chiedono la proroga, cosicché la congruità della motivazione potrà essere valutata dall’amministrazione procedente.</i></p> <p><i>Si condideri a tal riguardo che il termine per la conclusione della CdS decorre dalla indizione della conferenza. Di conseguenza si osserva, da una parte, che in caso di eventuale richiesta di modifiche progettuali da parte del Consiglio superiore o del Provveditorato interregionale (15gg) la previsione dei tempi conseguenti di trasmissione del progetto modificato (ulteriori 15gg) e la comunicazione del parere tecnico di questi organismi (ulteriori 20gg) fanno sì che siano previsti solo 10gg liberi per le determinazioni conclusive degli enti partecipanti (sul progetto come modificato e acquisite la valutazioni tecniche del Consiglio superiore o del provveditorato interregionale); dall’altra, che ogni ritardo nella esecuzione degli adempimenti appena ricordati riducono ulteriormente i giorni liberi a disposizione delle amministrazioni partecipanti per esprimersi sul progetto.</i></p> <p><i>Appare poi opportuno ricordare espressamente che anche in questa particolare ipotesi di CdS trovi applicazione la possibilità, per l’amministrazione procedente, anche su richiesta motivata di una altra amministrazione, di chiedere che la conferenza di servizi si svolga in forma simultanea e in modalità sincrona. La specificazione appare indispensabile, in quanto la previsione della possibilità di proroga appena considerata può essere interpretata da taluno come sostitutiva di questa possibilità</i></p>
<p>10. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, da adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, approva il progetto e perfeziona l’intesa tra gli enti territoriali interessati anche ai fini della localizzazione dell’opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell’intervento, della risoluzione delle interferenze e</p>	<p><i>Si osserva che il procedimento in esame NON prevede alcuna forma di pubblicità e di partecipazione in merito alla variante urbanistica, all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità. Le osservazioni non possono essere presentate, né da parte di tutti i cittadini né, e la cosa è ancor più grave, da parte degli espropriandi (e in</i></p>

<p>delle relative opere mitigatrici e compensatrici; ha effetto di comporta la variante agli strumenti urbanistici vigenti, comprende il provvedimento di VIA, i titoli abilitativi necessari e la dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità delle opere nonché il vincolo preordinato all'esproprio. La determinazione conclusiva consente la realizzazione di tutte le opere e attività previste nel progetto approvato, previa ottemperanza alle prescrizioni stabilite nel provvedimento di VIA e nella determinazione di conclusione della conferenza di servizi, in sede di progettazione esecutiva.</p> <p>10-bis Qualora la conferenza di servizi comporti la localizzazione delle opere in variante alla pianificazione urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere, la stazione appaltante, contemporaneamente all'indizione della conferenza di servizi, procede alla pubblicazione del progetto per 30 gg sul proprio sito informatico e su quello dei Comuni territorialmente interessati. Entro il medesimo termine gli interessati possono formulare osservazioni che vengono valutate dalle amministrazioni coinvolte ai fini dell'assunzione delle proprie determinazioni.</p>	<p><i>generale dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti). La Pubblicità e la partecipazione costituiscono invece principi fondamentali della disciplina urbanistica, sin dalla sua origine. Ciò vale ancor più nel caso del procedimento espropriativo, per il quale la comunicazione individuale risulta imprescindibile ai fini quantomeno della dichiarazione di pubblica utilità. Non si può considerare, del resto, che tali esigenze siano assolte dal c.d. dibattito pubblico, di cui all'art. 40 e all'Allegato 16, dal momento che questo percorso partecipativo: 1. non è sempre obbligatorio; 2. si svolge "nelle fasi iniziali di elaborazione di un progetto di un'opera o di un intervento" e può svolgersi anche "in relazione ai contenuti del documento di fattibilità delle eventuali alternative progettuali" (art. 3, comma 1 dell'allegato I6) cioè sulla base di un elaborato preliminare, prodromico alla elaborazione del PFTE; 3. Non prevede la presentazioni di osservazioni da parte dei singoli privati, neppure se espropriandi, ma solo da parte di alcuni soggetti: "le amministrazioni statali interessate alla realizzazione dell'intervento, le regioni e gli altri enti territoriali interessati dall'opera, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, che, in ragione degli scopi statutari, sono interessati dall'intervento" (art. 40, comma 4)</i></p>
<p>11. Nella procedura di cui al presente articolo, le determinazioni delle amministrazioni diverse dalla stazione appaltante e comunque coinvolte esprimono il proprio parere ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 3, della citata legge n. 241 del 1990, in qualsiasi caso di dissenso o non completo assenso, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere o degli impianti, ma devono in ogni caso, a pena di decadenza, devono indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che, ove possibile, rendano compatibile l'opera e possibile l'assenso. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza, incluse quelle titolari delle competenze in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e del patrimonio culturale.</p>	<p><i>Pur comprendendo la ratio della norma, si propone di valutare l'opportunità di mantenere il comma stanti le disposizioni già vigenti della l.241/90</i></p>
<p>12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del codice, per i quali non sia ancora intervenuta la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.</p>	<p><i>Per coordinare con l'art. 228 comma 2 e 230 comma 2 si propone la cancellazione del comma 12</i></p>
<p>13. Per gli appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all'annullamento di un precedente appalto sono validi i pareri, le autorizzazioni e le intese già acquisite, purché il RUP attesti l'assenza di variazioni nel progetto e l'amministrazione che ha gestito la conferenza di Servizi attesti l'assenza di variazioni nella regolamentazione ambientale, paesaggistica e urbanistica sulla cui base i pareri, le autorizzazioni e le</p>	<p><i>La precisazione serve a definire i soggetti competenti competenti al rilascio delle attestazioni</i></p>

intese erano stati adottati. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica ai casi di ritiro, revoca o annullamento del precedente appalto per vizi o circostanze inerenti ai pareri, alle autorizzazioni o alle intese.	
--	--

❖ **Emendamento n.4 – Articolo 41 (Livelli di progettazione)**

Art.41 – Livelli di progettazione	Osservazioni
<p>1. La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. Essa è volta ad assicurare:</p> <p>a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;</p> <p>b) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni;</p> <p>c) la rispondenza ai requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti;</p> <p>d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali;</p> <p>e) l'efficientamento energetico e la minimizzazione dell'impiego di risorse materiali non rinnovabili nell'intero ciclo di vita delle opere;</p> <p>f) il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell'intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani;</p> <p>g) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43;</p> <p>h) l'accessibilità e l'adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.</p>	<p><i>In linea con la considerazione preliminare di cui al parere della Conferenza, si propone di stralciare dall'ambito di applicazione gli interventi finanziati a valere sul PNRR e PNC, stanti lo stato di avanzamento delle attività ed i milestones stabiliti con decreti del MEF, che fanno riferimento ai previgenti livelli di progettazione e relative procedure di affidamento.</i></p>
<p>6. Il progetto di fattibilità tecnico-economica:</p> <p>a) individua, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire;</p> <p>b) contiene i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;</p> <p>c) sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessità, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1;</p> <p>d) individua, con le relative stime economiche il relativo computo metrico estimativo, redatto sulla base dei prezzi predisposti dalle regioni e province autonome, le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;</p> <p>e) consente, ove necessario, l'avvio della procedura</p>	<p><i>Si evidenzia la necessità di richiamo ai prezzi predisposti dalle regioni e province autonome.</i></p> <p><i>Assentibile il principio (già contenuto nell'allegato I.7 art. 16)</i></p>

<p>espropriativa; f) contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte; g) contiene il piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti.</p>	
<p>10.Gli oneri della progettazione, delle indagini, delle ricerche e degli studi connessi, compresi quelli relativi al dibattito pubblico, nonché della direzione dei lavori, della vigilanza, dei collaudi, delle prove e dei controlli sui prodotti e materiali, della redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, delle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione del progetto, gravano sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante o dell'ente concedente sono inclusi nel quadro economico dell'intervento.</p> <p>10-bis. Il valore stimato dei servizi di architettura e ingegneria è calcolato utilizzando le tabelle allegate al decreto che il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, emana entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale strumento di calcolo ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica il decreto di cui all'art.24 comma 8 del D.Lgs.50/2016, con ripartizione dei corrispettivi in relazione alle prestazioni richieste.</p>	<p><i>Si ritiene necessario introdurre un riferimento alla quantificazione dei compensi per servizi di ingegneria/architettura da porre a base di gara, analogamente a quanto previsto dal D.Lgs. 50/16.</i></p> <p><i>Assentibile in quanto coerente con l'art. 5 dell'All. I.7</i></p> <p><i>Assentibile come principio emendativo finalizzato a specificare che nell'allegato I.7 devono essere fornite indicazioni sulla determinazione dei corrispettivi relativi alle prestazioni di progettazione da porre a base di gara</i></p>
<p>13) Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti vigenti alla data dell'approvazione del progetto di pubblicazione del bando, della trasmissione della lettera d'invito o della richiesta di preventivo riportati nei prezziari predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome o adottati, laddove necessario in base alla natura e all'oggetto dell'appalto, dalle stazioni appaltanti di interesse nazionale e dagli enti concedenti di interesse nazionale. I prezziari sono predisposti</p>	<p><i>Si segnala che gli aggiornamenti delle tabelle ministeriali non sono tempestivi rispetto alla contrattazione di riferimento, per cui si rinvia ad una determinazione del competente Ministero del Lavoro in merito alle modalità di determinazione del costo del lavoro in assenza delle medesime..</i></p> <p><i>Il riferimento ai prezziari deve essere esclusivamente a quelli di regioni e province autonome, predisposti sulla base delle Linee guida per la determinazione dei prezziari guida di cui al DM del 13 luglio 2022 e da approvarsi entro il 31 dicembre di ogni anno</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Assentibile come principio emendativo finalizzato a rimodulare il momento di determinazione dei prezzi dei materiali da assumere come base contrattuale al fine di garantire che eventuali ritardi nella pubblicazione del bando o nella stipula del contratto possano comportare alterazioni significative rispetto alle stime di costo determinate al momento dell'approvazione del progetto</i> <i>Assentibile come principio emendativo finalizzato a delimitare meglio i casi in cui le SA appaltanti possono definire autonomamente i propri prezziari (NB: tale clausola riguarda sicuramente RFI, ANAS, settore difesa, GSE, Enel), salvaguardando</i>

<p>secondo le “Linee guida per la determinazione dei prezziari” di cui al DM del 13 luglio 2022. Tali prezziari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati per l’indizione di gare e affidamenti fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In mancanza di prezziari aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.</p>	<p><i>comunque l'esclusività dei prezziari regionali in tutti gli altri casi</i></p>
<p>14) Nei contratti lavori e servizi, per determinare l’importo a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto nel comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale</p>	<p><i>Con riguardo ai costi della manodopera, si ritiene utile confermare l’attuale disciplina prevedendo la previa individuazione dei costi della manodopera da parte della Stazione appaltante, in fase di progettazione, e da parte dell’impresa in fase di presentazione dell’offerta, nonché la successiva verifica che l’impresa non abbia effettuato ribassi sul costo della manodopera rispetto ai trattamenti da riservare ai lavoratori sulla base del contratto collettivo applicato.</i></p> <p><i>Invero, si ritiene che tale impostazione, da una parte, dia piena attuazione al principio della legge delega e dall’altra consenta di superare le problematiche che si potrebbero riscontrare con una interpretazione più formalistica, di seguito rappresentate:</i></p> <p><i>a) nel caso di aggiudicazione con il criterio qualità/prezzo, l’organizzazione delle modalità di effettuazione del servizio/lavoro rientra fra gli elementi da definirsi ad opera degli offerenti e dunque non può essere predeterminato dall’amministrazione ed escluso dall’offerta;</i></p> <p><i>b) la predeterminazione del costo da parte della Stazione Appaltante potrebbe risultare maggiore rispetto a quello effettivamente sostenuto dall’operatore. In questo caso, potrebbe determinarsi un costo maggiore ed ingiustificato per la Stazione appaltante, nonché un indebito arricchimento per l’operatore economico o un incremento dei ribassi formulati dagli operatori, i quali, sostenendo costi minori per la manodopera, andrebbero a riversare il maggiore importo nel ribasso;</i></p> <p><i>c) la stima dei costi della manodopera, con la relativa quantificazione, è operata dalla stazione appaltante sulla base di modalità che non consentono di tener conto dell’incidenza delle diverse tecniche o attrezzature utilizzabili e delle diverse modalità organizzative che le imprese possono adottare nello svolgimento del servizio/lavoro, con conseguente possibile sovrastima degli importi.</i></p> <p><i>La previsione prevista della possibilità da parte dell’impresa di dimostrare a fronte di un ribasso competitivo per aver un costo del personale minore il rispetto del costo del personale introduce una valutazione complessa da parte dell’amministrazione ed un allungamento dei tempi. Tale previsione andrebbe poi</i></p>

	<p>coordinata con la richiesta prevista all'art 108 comma 9 di indicazione a pena di esclusione dei costi della manodopera e gli oneri aziendali della sicurezza.</p> <p><i>Non assentibile perché tale previsione appare coessenziale all'attuazione del principio di delega di cui all'art. 1, comma 1, lett. h) della legge 78/2022</i></p>
--	--

❖ **Emendamento n. 5 – Articolo 62 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)**

Art. 62 - Aggregazioni e centralizzazione delle committenze.	Osservazioni
<p>1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture, servizi di importo inferiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.</p>	<p><i>Il periodo cancellato è declinato nei commi successivi per le SA qualificate e non qualificate.</i></p> <p><i>Si evidenzia che la soglia di esenzione per i lavori risulta disallineata da quella prevista dalle Linee guida 441 richiamate dall'Allegato II.4. Inoltre, risulta sproporzionata rispetto alla soglia di esenzione per i servizi e le forniture.</i></p> <p><i>Non assentibile perché altera radicalmente l'impianto del sistema di aggregazione/centralizzazione delle committenze delineato dalla bozza di Codice</i></p>
<p>3. L'allegato di cui al comma 2 indica i requisiti necessari per ottenere la qualificazione, i criteri di valutazione degli stessi, nonché la formula per l'attribuzione del punteggio sulla base di parametri fissi, ne assicura la gradualità nella fase transitoria e disciplina i requisiti premianti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato è abrogato, a decorrere dall'entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</p>	<p><i>Non assentibile perché predetermina nel dettaglio criteri affidati dal Codice all'allegato II.12</i></p> <p><i>Si ritiene indispensabile integrare le indicazioni della norma primaria sui contenuti dell'allegato al Codice (soggetto a delegificazione) con la specificazione che la disciplina attuativa del sistema di qualificazione deve predeterminare i criteri di valutazione dei requisiti sulla base di parametri fissi, nella fattispecie mediante una descrizione dei criteri di attribuzione dei punteggi in relazione ai singoli requisiti e che risulti di agevole comprensione per le stazioni appaltanti.</i></p>
<p>10. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata alla centrale di committenza o alla stazione appaltante qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. Se tre centrali di committenza qualificate hanno respinto la richiesta, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro 15 giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una centrale di committenza qualificata.</p> <p>10. Fermi restando gli obblighi di ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione, nonché a specifiche centrali di committenza o alla stazione appaltante qualificata, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, le stazioni appaltanti non qualificate possono rivolgersi alle centrali di committenza o alle stazioni appaltanti qualificate che ritengono più idonei alle loro esigenze,</p>	<p><i>L'attivazione del principio di qualificazione delle stazioni appaltanti comporta inevitabilmente la necessità di stabilire un meccanismo efficiente e rapido per consentire alle stazioni appaltanti non qualificate di individuare il soggetto cui rivolgersi per effettuare gli acquisti sopra soglia.</i></p> <p><i>In primo luogo, vige la libertà, per le stazioni appaltanti non qualificate di rivolgersi alla centrale di committenza o stazione appaltante qualificata che preferiscono; a tale proposito pare opportuno mantenere l'obbligo di motivazione di cui all'articolo 37 comma 12 del codice attuale.</i></p> <p><i>Occorre però prevedere un procedimento efficiente e rapido per individuare la centrale di committenza/stazione appaltante qualificata "di ultima istanza" per evitare che la stazione appaltante non qualificata si trovi nell'impossibilità di effettuare l'appalto, qualora non riesca o non voglia trovare un</i></p>

<p>dandone adeguata motivazione. Ai fini dell'inserimento delle iniziative relative a lavori, servizi e forniture negli atti di programmazione le stazioni appaltanti non qualificate individuano le centrali di committenza e stazioni appaltanti qualificate di cui intendono avvalersi per i fabbisogni da soddisfare. Le centrali di committenza e le stazioni appaltanti qualificate pianificano la propria attività sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del precedente periodo tenendo altresì conto delle richieste di ultima istanza.</p> <p>10-bis. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, ciascuna Regione, anche sulla base di convenzionamento con altri soggetti, comunica all'ANAC gli estremi di una o più centrali di committenza e stazioni appaltanti qualificate che hanno l'obbligo di svolgere i servizi di committenza principale o ausiliaria su richiesta di ultima istanza delle stazioni appaltanti site nel territorio di sua competenza. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, ANAC/MEF stabilisce i compensi per l'attività di committenza di cui al comma precedente e li pubblica sul proprio sito, provvedendo altresì ad un aggiornamento almeno biennale. Nel caso di mancata pubblicazione nei termini, il compenso è stabilito nel ___% del valore dell'appalto.</p>	<p>soggetto idonei nei tempi necessari.</p> <p><i>Il meccanismo previsto dall'attuale bozza di codice è troppo complesso e comporta tempi troppo lunghi, lasciando inoltre indeterminato il potere di ANAC di individuare la centrale di committenza di ultima istanza, così come le conseguenze del mancato rispetto dell'obbligo di intervenire.</i></p> <p><i>È invece necessario dare certezza alle stazioni appaltanti non qualificate circa il soggetto di ultima istanza che ha l'obbligo di svolgere la gara d'appalto. Sembra opportuno che tale soggetto sia indicato dall'ente territoriale competente e quindi la Regione/Provincia/Città metropolitana, stabilendo inoltre le modalità di individuazione ed i compensi per lo svolgimento di tale attività. In tal modo viene garantita l'esigenza.</i></p> <p><i>Al fine di consentire alle centrali di committenza e alle stazioni appaltanti di pianificare la propria attività e potersi organizzare per una gestione tempestiva ed efficiente delle procedure di gara su delega, si ritiene necessario prevedere che già in fase di programmazione siano individuate le centrali di committenza e le stazioni appaltanti qualificate di cui le stazioni appaltanti non qualificate intendono avvalersi.</i></p>
--	---

❖ **Emendamento n. 6 – Articolo 63 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza)**

Art. 63 – Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza	Osservazioni
<p>4. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, i soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le Regioni e le Province autonome se non già iscritte di diritto come soggetti aggregatori, Sport e salute .S.p.a.. I soggetti di cui al periodo precedente si qualificano di diritto per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per tutti i livelli di cui al comma 2. In sede di prima applicazione le centrali di committenza delle provincie e delle città metropolitane sono iscritte con riserva nell'elenco delle centrali di committenza qualificate. Eventuali ulteriori iscrizioni di diritto potranno essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'ANAC, previa intesa in sede di Conferenza unificata.</p>	<p><i>Assentibile, subordinatamente ad un assenso della Commissione europea ad iscrivere con riserva anche le Regioni (oltre alle Province) nell'elenco delle centrali di committenza qualificate</i></p> <p><i>Si propone di inserire anche le Regioni e Province autonome tra le stazioni appaltanti qualificate di diritto, in analogia al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e ad altri soggetti ivi indicati, in considerazione del rilevante ruolo da esse svolto anche a servizio del territorio nell'ambito dei contratti pubblici e delle infrastrutture di interesse regionale.</i></p> <p><i>Si ritiene inoltre necessario precisare l'ambito della qualificazione dei soggetti iscritti di diritto in elenco, che</i></p>

	<i>deve riguardare tutte le tipologie contrattuali (lavori, servizi e forniture) tutte le fasi della qualificazione e comprendere tutti i livelli di cui al comma 2.</i>
6. Le centrali di committenza e i soggetti aggregatori possono essere qualificati anche solo per l'acquisizione di lavori oppure di servizi e forniture. Le centrali di committenza e i soggetti aggregatori per svolgere attività di progettazione e affidamento devono essere qualificati almeno nella seconda fascia. Essi programmano la loro attività coordinandosi nel rispetto del principio di leale collaborazione.	<i>Il riferimento ai soggetti aggregatori va eliminato in quanto gli stessi si qualificano di diritto.</i> <i>ssentibile,</i>
11. In nessun caso i soggetti interessati possono comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione ricorrendo ad artifici tali da eluderne la funzione. L'ANAC, per accertati casi di gravi violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo, può irrogare una sanzione pecuniaria di importo minimo (pari a 500 euro e di importo massimo pari a 5 milioni _____ di euro e, nei casi più gravi, disporre la sospensione della qualificazione precedentemente ottenuta. Costituiscono gravi violazioni le dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti, ivi comprese, in particolare: a. a) per le centrali di committenza, la dichiarata presenza di un'organizzazione stabile nella quale il personale continui di fatto a operare per l'amministrazione di provenienza; b. b) per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, la dichiarata presenza di personale addetto alla struttura organizzativa stabile, che sia di fatto impegnato in altre attività; c. e) la mancata comunicazione all'Anac della perdita dei requisiti.	<i>Si propone di stralciare le esemplificazioni delle possibili violazioni degli obblighi di dichiarazione verso ANAC, in quanto riferita solo ad alcuni dei requisiti di qualificazione, per giunta non declinati nella norma primaria ma esclusivamente nell'allegato.</i> <i>Inoltre si ritiene assolutamente non plausibile l'importo massimo della sanzione applicabile che deve essere ridimensionato, portandolo a valori congrui, assimilabili a quelli previsti dall'art. 213, comma 13, del vigente codice dei contratti.</i> <i>Tale proposta è assentibile solo come principio emendativo finalizzato ad impegnare il Governo a valutare con ANAC una rimodulazione dei poteri sanzionatori, di vigilanza e supporto al medesimo attribuito dalla bozza di Codice in tema di contratti pubblici nell'ottica della semplificazione delle relative procedure e della riparametrazione delle sanzioni secondo criteri di proporzionalità, fermo restando quanto previsto dalla legge delega (art. 1, comma 2 lett.) della legge 78/2022): "revisione delle competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti"</i>

❖ **Emendamento n. 7 – Nuovo articolo 63-bis (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)**

Art. 63-bis - Professionalizzazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza	Osservazioni
<p>1. Al fine di garantire la qualità e l'efficienza delle attività inerenti la gestione del ciclo degli appalti pubblici e delle concessioni le stazioni appaltanti e le centrali di committenza curano il continuo e costante aggiornamento delle competenze del personale dipendente impegnato nella realizzazione delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici.</p> <p>2. A tal fine è istituito un sistema permanente di formazione da realizzare attraverso l'attuazione della "Strategia professionalizzante" adottata dalla Cabina di Regia di cui all'art.212 del</p>	<p><i>Sulle persone si gioca il successo della riforma del codice dei contratti pubblici. A riguardo, si propone un articolo in materia di professionalizzazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, in attuazione del criterio delega di cui alla lett. c, comma 1, art. 1 L. 78/2022, che non pare attuato nello schema di codice dei contratti, e secondo le indicazioni tracciate dalla Strategia professionalizzante e dalla Raccomandazione (EU) 2017/1805.</i></p> <p><i>Nell'ambito della Riforma 1.10 (MIC1-86 del PNRR) è prevista infatti l'attivazione di percorsi formativi</i></p>

<p>D.Lgs 50/2016.</p> <p>3. Il requisito formativo sarà comprovato dall'effettiva partecipazione ad un adeguato numero di ore formative annuali.</p> <p>4. Lo strumento previsto per misurare la formazione continua è il credito formativo che dovrà ottenere il dipendente nell'arco di un determinato periodo di tempo.</p> <p>5. Con apposito allegato da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, a cura di SNA, previa intesa in Conferenza unificata, si disciplina quanto segue:</p> <p>a. i requisiti minimi dei corsi di aggiornamento e formazione;</p> <p>b. il valore del credito formativo;</p> <p>c. requisiti per l'accreditamento delle istituzioni pubbliche e private, senza finalità di lucro, che svolgono attività di formazione.</p>	<p><i>differenziati per target di riferimento, altamente qualificati e certificati all'interno di un sistema di accreditamento, e individuati a partire dall'effettiva rilevazione dei gap di competenze rispetto ad ambiti strategici comuni a tutti i dipendenti o specifici e professionalizzanti, così come recepiti dalla Strategia professionalizzante (cfr. riforma 2.1.6 proposta nel PNRR dell'Italia) adottata dalla Cabina di regia per il coordinamento della contrattualistica pubblica.</i></p> <p><i>E' utile rilevare che il MIT al fine di dare attuazione alla strategia professionalizzante ha già avviato con Regioni, Anci e SNA un'attività professionalizzante finanziate da apposito fondo istituito dalla legge 120/2021 all'art.7 comma 7bis. Pertanto, la norma proposta è ad invarianza finanziaria</i></p> <p><i>Non assentibile perché contrastante con il principio di neutralità finanziaria di cui all'articolo 1, comma 5 della legge delega</i></p>
--	--

❖ **Emendamento n. 8 – Articolo 93 (Commissione giudicatrice)**

Art. 93 - Commissione giudicatrice	Osservazioni
<p>3. La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.</p>	<p><i>In caso di gara svolte dai soggetti aggregatori o da centrali di committenza per soddisfare più amministrazioni o svolte nell'interesse di un altro soggetto è necessario prevedere la facoltà per la stazione appaltante di nominare personale dipendente degli enti committenti e beneficiari dell'intervento che devono considerarsi come personale interno alla stazione appaltante.</i></p> <p><i>La scelta di ricorrere in alternativa ai professionisti esterni non può essere subordinata all'accertamento della documentata indisponibilità all'interno di altre amministrazioni.</i></p>
<p>4. La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte tecniche ed economiche dei partecipanti. Le stazioni appaltanti per la valutazione della documentazione amministrativa di gara possono prevedere un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante</p>	<p><i>Con la modifica si propone il mantenimento in capo alla commissione della valutazione delle offerte tecniche ed economiche. Tale previsione risponde a criteri di efficienza consentendo la presenza nelle commissioni di soggetti tutti esperti del settore. Questo si rileva essenziale soprattutto in alcuni settori merceologici, quale ad esempio la sanità. L'esame della documentazione amministrativa assorbe competenze diverse. L'inserimento nelle commissioni di un membro con competenza alla valutazione della documentazione amministrativa priverebbe la commissione di un componente esperto nel settore oggetto di affidamento ed inoltre richiederebbe ad un soggetto con competenze diverse di procedere alla valutazione si aspetti</i></p>

tecnici sui quali potrebbe non avere nessuna esperienza.

❖ **Emendamento n. 9 – Articolo 119 (Subappalto)**

Art. 119 - Subappalto	Osservazioni
<p>1. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Ai contratti di fornitura con posa in opera e ai noli a caldo stipulati dall'appaltatore con terzi, qualora singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare, si applica la disciplina prevista per i contratti di subappalto. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1 e 2, previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n.190, oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. L'affidatario comunica alla</p>	<p><i>Permane, nell'attuale testo, una rilevante criticità legata alla definizione di "subappalto". Se pur vero che tale definizione è retaggio di una terminologia utilizzata dal legislatore a far data dalla c.d. "Legge Merloni", continua a ingenerare nella pratica difficoltà laddove viene sistematicamente associata all'idea che è subappalto "qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare" e, viceversa, non è subappalto ogni contratto che non presenta tali requisiti.</i></p> <p><i>Com'è noto, la problematica è assai più complessa, riferendosi l'inciso, in particolare, a definire in quali casi le forniture con posa in opera e i noli a caldo devono ricadere nella disciplina dettata per il subappalto.</i></p> <p><i>Tutte le modifiche relative al subappalto non sono assentibili perché contrarie all'impianto dell'istituto come definito dalla bozza di Codice anche in risposta alla procedura di infrazione in argomento</i></p> <p><i>Ruolo determinante, nella fattispecie, è stato assunto dalla giurisprudenza che è sovente intervenuta al riguardo ritenendo sostanzialmente che, a prescindere dall'importo, ogni volta che vi è la «trasformazione soggettiva del bene fornito», vale a dire che vi è trasformazione in qualcosa di nuovo all'interno del cantiere, c'è subappalto, a prescindere dall'importo del contratto o dalla percentuale della manodopera impiegata.</i></p> <p><i>Si propone di mantenere la specifica di cui al secondo capoverso del comma 1 esclusivamente per le forniture con posa in opera e i noli a caldo che presentano i requisiti ivi previsti dal legislatore.</i></p> <p><i>Tra le definizioni manca quella del cottimo.</i></p> <p>Si propone di riportare negli Allegati la definizione del DPR 207/2010</p> <p>“Il cottimo consiste nell'affidamento della sola lavorazione subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati e non all'importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'esecutore”</p>

<p>stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato</p>	<p><i>Assentibile il principio emendativo, in quanto lo schema di codice pur prevedendo espressamente l'istituto del cottimo all'art. 119, comma 16, non ne riporta la definizione, come invece era previsto dal d.lgs. 50/2016 all'art. 3, comma 1, lett. ggggg-undecies)</i></p>
<p>17) Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229</p> <p>17bis. “Fermo restando quanto previsto al comma 17, le stazioni appaltanti possono limitare la catena dei subappalti per determinati importi e/o numero di livelli di subappalto.</p>	<p><i>Questa del comma 17 è una delle criticità più rilevanti che ammette, di fatto, il c.d. “subappalto a cascata”, fino ad oggi escluso dall’ordinamento nazionale.</i></p> <p><i>La fattispecie è prevista dalla Direttiva 2014/24/UE che, all’articolo 71, paragrafo 5, quinto comma, così recita: “Le amministrazioni aggiudicatrici possono estendere o possono essere obbligate dagli Stati membri a estendere gli obblighi previsti al primo comma,[cioè l’obbligo di indicare alle amministrazioni aggiudicatrici nome, recapito e rappresentanti legali dei subappaltatori] ad esempio: [...] b) ai subappaltatori dei subappaltatori del contraente principale o ai subappaltatori successivi nella catena dei subappalti.”.</i></p> <p><i>La possibilità data al subappaltatore, di subappaltare ulteriormente, genera numerose difficoltà alle stazioni appaltanti, anche e soprattutto, nella fase dell’esecuzione, avendo proceduto il legislatore della nuova versione del Codice a prevederla, senza tuttavia fornirne una disciplina puntuale.</i></p> <p><i>Non assentibile, perché implicita nell’impianto dell’istituto come definito nella bozza di Codice</i></p> <p><i>Da qui una serie di criticità dal momento che:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>-non è stato fissato un livello fino al quale è possibile spingersi nella catena dei subappaltatori;</i> <i>-I controlli che devono ogni volta essere espletati in occasione di ogni autorizzazione del subappalto del subappalto ritardano sicuramente la conclusione degli interventi;</i> <i>-per I pagamenti le stazioni appaltanti devono osservare le stesse regole dettate per il primo subappaltatore?</i> <i>- problema della responsabilità solidale in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute ai lavoratori del sub/sub/sub... appaltatore.</i> <p><i>Pur non potendo escludere l’applicazione dell’istituto, il legislatore potrebbe introdurre una “clausola di salvaguardia” per le S.A., prevedendo la possibilità di limitarla, sia in termini qualitativi, che quantitativi, come sembrerebbe consentire l’art. 71, comma 8, della Direttiva 2014/24/UE, laddove consente agli stati membri di limitare l’applicabilità di talune misure “a determinati tipi di appalti, a determinate categorie di amministrazioni</i></p>

	aggiudicatrici o operatori economici ovvero a determinati importi”.
--	---

❖ **Emendamento n. 10 –Articolo 120 (Modifica dei contratti in corso di esecuzione)**

Art. 120 - Modifica dei contratti in corso di esecuzione.	Osservazioni
<p>1. Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:</p> <p>a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione; per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;</p> <p>b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:</p> <p>1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;</p> <p>2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;</p> <p>c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;</p> <p>d) se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze:</p> <p>1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;</p> <p>2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché</p>	<p>Il comma 1, laddove elenca i casi nei quali i contratti possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento, vi ricomprende anche la “revisione prezzi, nell'attuale Codice espressamente indicata all'art. 106, comma 1, lettera a) insieme alle altre fattispecie di modifica, disciplinata invece nella nuova proposta di Codice separatamente, con apposito articolo (art. 60).</p> <p>La nuova disciplina dettata all'art. 60 per la revisione prezzi, pone grosse difficoltà per la sua effettiva applicazione, riassumibili nelle seguenti:</p> <p>1) Problema legato alle risorse.</p> <p>a) Al comma 2 della nuova disciplina si prevede che le variazioni che rilevano sono quelle superiori al 5% dell'importo complessivo del contratto, da riconoscere per l'80% della variazione. L'attuale testo dell'art. 106, comma 1, lettera a), le variazioni vengono valutate <u>solo per l'eccedenza</u>”, riconoscendo la metà.</p> <p>Con la nuova disciplina che fa riferimento, per il calcolo, all'importo complessivo del contratto, verrei a riconoscere la variazione per prestazioni già svolte e pagate in momenti in cui non c'era stata variazione.</p> <p>b) Premesso che la revisio deve avvenire nel rispetto delle procedure contabili di spesa, il comma 4 dell'art. 60 prevede che vi si debba far fronte con alcune modalità, espressamente indicate. Il problema è che sovente, pur nelle previsioni indicate, le stazioni appaltanti non dispongono delle risorse sufficienti: per i lavori è stato previsto un fondo, ma per servizi e forniture non è stato previsto nulla.</p> <p>2) Problema per il calcolo delle variazioni</p> <p>Al comma 3 dell'art. 60 è previsto l'utilizzo di indici approvati dall'ISTAT, d'intesa con il MIT. Nella Relazione di accompagnamento all'articolo 60 si fa riferimento ad un sistema che dovrebbe governare la materia, che prevede l'allargamento del set degli indici da considerare.</p> <p>Risulta chiaro che si tratta di un Work in progress, ancora non precisamente definito, con il quale difficilmente possono essere date risposte pronte e certe alle stazioni appaltanti e agli operatori economici.</p> <p>Attualmente l'art. 106, comma 1, lettera a), per i lavori parla di variazioni “calcolate sulla base dei prezzari di cui all'art. 23, comma 7, del DLgs. N. 50/2016, sistema che, al momento, offre sicuramente maggiori garanzie.</p>

<p>ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124;</p> <p>3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;</p> <p><i>e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del comma 6</i></p>	<p><i>Non assentibile, in quanto non necessario (implicito nel comma 6)</i></p> <p><i>La norma fa riferimento al fatto che nonostante le modifiche "la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate".</i></p> <p><i>La richiamata formulazione potrebbe risultare problematica tenuto conto delle espressioni utilizzate, in parte atecniche e in parte eccessivamente estensive, che non sono presenti nella formulazione dell'art. 106, co. 1, lett. a) del Codice attuale.</i></p> <p><i>Si segnala che alla lett. b), punto 2, sono state modificate le parole utilizzate. Nella versione del Codice attuale, così come nella Direttiva, si fa riferimento a:</i></p> <p><i>"comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi".</i></p>
<p><i>"9. Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto".</i></p>	<p><i>Non assentibile perché contrastante con la scelta operata dalla bozza di Codice di lasciare alla discrezionalità della SA l'inserimento di tale clausola, tenuto conto anche delle specificità di ciascun settore/tipologia di contratto</i></p> <p><i>Il comma 9, così come attualmente formulato nella Bozza, rende la disciplina delle modifiche contrattuali monca della norma che riguarda il "vero" c.d. "quinto d'obbligo".</i></p> <p><i>Così come formulata, con il richiamo alla possibilità di inserirla nei documenti di gara iniziali, la disposizione sembrerebbe configurare infatti una ipotesi di "opzione", fattispecie di modifica già disciplinata al comma 1 lett. a).</i></p> <p><i>Si ritiene necessario reintrodurre la precedente formulazione della disposizione dell'art. 106 comma 12 d.lgs. 50/2016, che ha tra l'altro il pregio di richiamare anche il caso delle modifiche in diminuzione e sulla base delle recenti indicazioni di Anac la funzione di disciplinare le modalità con le quali formalizzare il consenso dell'operatore economico .</i></p>

❖ **Emendamento n. 11**

Art. 174 - Nozione.	Osservazioni
<p>1. Il partenariato pubblico-privato è un'operazione economica in cui ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche:</p> <p>a) tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati viene instaurato un rapporto contrattuale di <u>medio</u>/lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico;</p> <p>b) la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura <u>prevalente (o superiore al 50%)</u> <u>significativa</u> da risorse reperite dalla parte privata, anche in</p>	<p><i>Si propone l'inserimento della parola "medio", in quanto esistono molti contratti di partenariato pubblico privato di durata quinquennale, idonei comunque alla remunerazione dell'investimento iniziale.</i></p> <p><i>Non assentibile perché implicito nel rinvio operato dall'art. 175, comma 9, ai soli fini di contabilità pubblica, ai contenuti delle decisioni Eurostat.</i></p>

<p>ragione del rischio operativo assunto dalla medesima;</p> <p>c) alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l'attuazione;</p> <p>d) il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori e alla gestione dei servizi viene allocato in capo al soggetto privato</p>	<p><i>Si ritiene che la parola "significativa" possa essere interpretata in modo arbitrario, rischiando di venir meno alle indicazioni di matrice comunitaria.</i></p> <p><i>Secondo l'ordinamento comunitario il Partenariato Pubblico Privato è caratterizzato dal trasferimento al concessionario del rischio operativo e da un contributo pubblico inferiore alla soglia del 49%, e pertanto da una compartecipazione del privato di almeno il 51% dell'investimento, il quale viene recuperato unicamente mediante il diritto di gestire le opere oggetto del contratto.</i></p> <p><i>Si aggiunga che l'amministrazione deve valutare la congruità della durata della concessione in funzione di detto recupero, analisi che risulta inattuabile se l'investimento è finanziato dalla Pubblica Amministrazione.</i></p> <p><i>L'utilizzo improprio della forma contrattuale del PPP, origina un illegittimo diritto di prelazione in favore del proponente a discapito degli altri operatori economici, in palese contrasto con la normativa sulla concorrenza.</i></p> <p><i>Lettera d) Il rischio di costruzione è per sua natura sempre in capo al privato. Unitamente al rischio di costruzione sul privato deve necessariamente gravare anche il rischio di gestione o sul lato domanda o sul lato offerta dei servizi (ex rischio di disponibilità).</i></p> <p><i>Sarebbe utile evidenziare, sulla scorta di quanto definito nella Direttiva Concessioni, che il rischio operativo debba concretizzarsi in una perdita potenziale non meramente nominale, né "trascurabile". Difetta un richiamo diretto alla c.d. matrice dei rischi, che non viene più nominata, mentre è nota la sua utilità in relazione al corretto mantenimento dell'allocazione del rischio, in fase di esecuzione del contratto.</i></p>
--	---

❖ **Emendamento n. 12**

Art. 224 bis - Ruolo delle Regioni e dei sistemi informative regionali	Osservazioni
<p>1. Le regioni e le province autonome concorrono a rendere disponibili alle stazioni appaltanti piattaforme e servizi digitali per la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, di cui all'articolo 23 e 25.</p>	<p><i>Per completezza dei soggetti richiamati dal Libro V - Parte II – Della governance – viene proposta l'introduzione dell'art. 224bis – Ruolo delle Regioni e dei sistemi informativi regionali che riepiloga le attività ricadenti su tali soggetti, con eliminazione di riferimenti presenti in altri articoli senza presenza di un ruolo [art. 19 e art. 20].</i></p>
<p>2. Ciascun sistema e piattaforma di cui al precedente comma, come parte dell'ecosistema di cui all'art. 22 garantisce, attraverso appositi servizi e interfacce</p>	<p><i>19 e art. 20].</i></p> <p><i>Non assentibile una modifica testuale in tal senso,</i></p>

applicative web-services, la piena disponibilità secondo le modalità definite dall'art. 23 dei dati e delle informazioni che alimentano la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici. L'ANAC, assicura ai sistemi informativi regionali le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali. (BPNP)	<i>perché implicita nel sistema di digitalizzazione (le piattaforme messe a disposizione dalle Regioni e Province autonome dovranno rispettare i requisiti dell'art. 23 e 25)</i>
3.La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, collabora con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della legalità nel settore dei contratti pubblici ed in particolare opera in ambito territoriale a supporto delle stazioni appaltanti nell'attuazione del presente codice e nel monitoraggio delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti.	<i>Non assentibile perché il principio della collaborazione è implicito, non serve specificarlo</i>

❖ **Emendamento n. 13** –Nuovo articolo 228-bis (*Clausola di salvaguardia - Funzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome*)

Funzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome	Osservazioni
1. Per le regioni a statuto speciale resta fermo quanto disposto dall'articolo 2 della legge 21 giugno 2022, n. 78 (Delega al Governo in materia di contratti pubblici). Le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute nei rispettivi statuti speciali nello statuto speciale e nelle relative norme di attuazione.	<i>La modifica è volta a salvaguardare gli spazi di competenza riservati a Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità alle rispettive norme statutarie.</i>

❖ **Emendamento n. 14**

Allegato II.4 - Qualificazione delle Stazioni Appaltanti

Articolo 1

1. Il sistema di qualificazione delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti è regolato ~~dalla delibera ANAC 28 settembre 2022, n. 441~~ dalle seguenti disposizioni. Assentibile

Commento. La disciplina dei requisiti di qualificazione deve essere trasposta nell'allegato e non può formare oggetto di rinvio alle Linee guida ANAC, in coerenza con la previsione dell'art. 62, comma 3. Da un punto di vista sostanziale trattasi di profili che interferiscono con l'autonomia organizzativa degli enti territoriali.

LINEE GUIDA ANAC recanti «attuazione – anche a fasi progressive - del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici.» - (*approvate con la Delibera n. 441 del 28 settembre 2022*)

Paragrafo	Osservazioni
<p>2.1 La qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza attesta la loro capacità di gestire direttamente, secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro e riguarda i seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure; b. capacità di affidamento e controllo dell'intera procedura; c. capacità di verifica sull'esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera. Le centrali di committenza e i soggetti aggregatori sono qualificati almeno negli ambiti di cui alle lettere a) e b). 	<p><i>I soggetti aggregatori si qualificano di diritto.</i></p> <p><i>Assentibile</i></p>
<p>6.1. Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l'affidamento di servizi e forniture le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di cui all'articolo 33-ter del Decreto-Legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012; – presenza nell'organigramma dell'Amministrazione di un Ufficio o struttura stabilmente dedicata alla progettazione e agli affidamenti di servizi e forniture; La struttura stabile svolge compiti di supporto e coordinamento alle strutture della stazione appaltante per le fasi di progettazione e di affidamento. – disponibilità di piattaforme telematiche dedicate all'affidamento dei contratti. 	<p><i>Al fine di tenere conto delle diverse formule organizzative adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici e del differente grado di complessità e articolazione delle stesse, nonché per garantire il rispetto del principio di autonomia organizzativa riconosciuto agli enti territoriali, si ritiene necessario precisare che i compiti essenziali della struttura stabile hanno ad oggetto il supporto e il coordinamento all'attività di progettazione e di affidamento svolte nell'ambito della stazione appaltante</i></p> <p><i>Non assentibile perché non necessaria (implicita nell'autonomia organizzativa delle stazioni appaltanti)</i></p>
<p>6.2 Oltre ai requisiti obbligatori di cui al punto 6.1, la stazione appaltante, in una prima fase sperimentale, ottiene un punteggio secondo il grado di possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>Requisito Presenza nella struttura organizzativa stazione appaltante di dipendenti aventi specifiche competenze</p>	<p><i>Assentibile come principio emendativo che intende ampliare i margini di autonomia delle SA nell'individuazione del personale destinato alla gestione dei contratti pubblici ai fini dei requisiti di qualificazione</i></p> <p><i>Il personale cui riferire i requisiti non necessariamente deve essere incardinato nella struttura organizzativa</i></p>

	<p><i>stabile. in particolare, le competenze richieste per la progettazione sono ripartite tra gli uffici dell'amministrazione in relazione alle materie attribuite alla competenza degli stessi e le figure professionali incardinate nella struttura svolgono anche funzioni ulteriori rispetto a quelle strettamente attinenti alla progettazione. Pertanto i requisiti di formazione e aggiornamento del personale vanno riferiti anche ai dipendenti assegnati a strutture diverse dalla SOS.</i></p>
<p>11.1 Qualora dagli accertamenti di cui al punto 9.3 e 10.5 o da altre notizie comunque ottenute, ANAC accerti violazioni alle disposizioni contenute nel Codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, la stessa, con le modalità previste nei propri regolamenti, può attivare il potere sanzionatorio. nei confronti del responsabile per l'anagrafe delle stazioni appaltanti (RASA) o, in caso di mancata o non corretta indicazione dello stesso in AUSA, nei confronti del responsabile legale pro-tempore, nei casi e nei termini previsti dai decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78.</p>	<p><i>Si ritiene necessario eliminare il riferimento al RASA delle sanzioni connesse alla mancata o non corretta indicazione delle informazioni in AUSA, in quanto tale figura svolge un ruolo limitato alla raccolta e all'inserimento dei dati.</i></p> <p><i>Tale proposta è assentibile solo come principio emendativo finalizzato ad impegnare il Governo a valutare con ANAC una rimodulazione dei poteri sanzionatori, di vigilanza e supporto al medesimo attribuito dalla bozza di Codice in tema di contratti pubblici nell'ottica della semplificazione delle relative procedure e della riparametrazione delle sanzioni secondo criteri di proporzionalità, fermo restando quanto previsto dalla legge delega (art. 1, comma 2 lett.) della legge 78/2022): "revisione delle competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti"</i></p>

ALLEGATO 2

Parte II – Ulteriori emendamenti e rilievi relativi ai contrasti con altre disposizioni di legge

In questa sezione sono indicati i più evidenti contrasti normativi e conseguenti problemi applicativi riscontrati tra l'articolato del codice e ad altre fonti di rango primario presenti nell'ordinamento italiano.

DIGITALIZZAZIONE

❖ **Art. 26 - Regole tecniche**

Modifiche puntuali	Osservazioni
<p>Ai fini della certificazione di cui al comma 2, I requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale, nonché le regole tecniche per assicurare l'interoperabilità e la conformità di dette piattaforme a quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, sono stabilite rese pubblicamente disponibili in consultazione da parte di AgID, a norma dell'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di intesa con l'ANAC e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del codice. Una volta che queste, d'intesa con l'ANAC e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, Conferenza delle Regioni, sono state approvate in via definitiva, vengono definiti i tempi per la relativa applicazione. da parte dei gestori ed amministratori delle piattaforme digitali secondo quanto previsto all'art. 36bis</p>	<p><i>Non essendo possibile che tutte le novità previste in tema di digitalizzazione possano essere messe in produzione in tempi immediati, viene proposta un'integrazione dell'art. 26.</i></p>
<p>Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, sono stabilite le modalità per la certificazione delle piattaforme digitali di approvvigionamento digitale.</p>	
<p>La verifica dell'osservanza delle regole tecniche è assicurata dall'AGID ai sensi del comma 1 dall'ANAC nei casi e con le modalità stabiliti dall'AgID. Il superamento della verifica consente l'integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. L'ANAC cura e gestisce anche il registro delle piattaforme certificate.</p>	<p><i>Essendo le regole tecniche rilasciate da AGID, non può essere che questa a verificarne l'osservanza</i></p>

❖ **Art. 30 - Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici**

Modifiche puntuali	Osservazioni
<p>Per migliorare l'efficienza le stazioni appaltanti e gli enti concedenti provvedono, ove possibile, ad automatizzare le proprie attività ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi inclusi l'intelligenza artificiale e le tecnologie di registri distribuiti. all'automazione dei</p>	<p><i>Oggetto di digitalizzazione sono i "processi</i></p>

<p>processi ricorrendo a valide soluzioni tecnologiche</p>	
<p>Nell'acquisto o sviluppo delle soluzioni di cui al comma 1 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti: Le funzionalità di cui al comma 1 sono messe a disposizione all'interno delle piattaforme di approvvigionamento attraverso interoperabilità. assicurano la disponibilità del codice sorgente, della relativa documentazione, nonché di ogni altro elemento utile a comprenderne le logiche di funzionamento; introducono negli atti di indizione delle gare clausole volte ad assicurare le prestazioni di assistenza e manutenzione necessarie alla correzione degli errori e degli effetti indesiderati derivanti dall'automazione.</p>	<p><i>Le modalità di acquisto o di usufruzione di piattaforme vengono regolamentate dal CAD, non va qui fatta una nuova versione di tali disposizioni</i></p>
<p>Le decisioni assunte mediante automazione rispettano i principi di: conoscibilità e comprensibilità, per cui ogni operatore economico ha diritto a conoscere l'esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardano e, in tal caso, a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata; non esclusività della decisione algoritmica, per cui comunque esiste nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata; non discriminazione algoritmica, per cui il titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire effetti discriminatori nei confronti degli operatori economici.</p>	<p><i>Regolamentazione di aspetti tecnici da prevedere in apposito allegato.</i></p>
<p>Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano ogni misura tecnica e organizzativa atta a garantire che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori, nonché a impedire effetti discriminatori nei confronti di persone fisiche sulla base della nazionalità, dell'origine etnica, delle opinioni politiche, della religione, delle convinzioni personali, dell'appartenenza sindacale, dei caratteri somatici, dello <i>status</i> genetico, dello stato di salute, del genere o dell'orientamento sessuale.</p>	
<p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", l'elenco delle soluzioni tecnologiche di cui al comma 1 utilizzate ai fini dello svolgimento della propria attività.</p>	<p><i>Non pare essere una componente oggetto di regolamentazione da parte del codice dei contratti.</i></p>

❖ **CABINA DI REGIA - ALLEGATO V.3 MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLA CABINA DI REGIA**

- Articolo 1- Composizione

Modifiche puntuali	Osservazioni
<p>1. La Cabina di regia di cui all'articolo 221 è composta da:</p> <p>a) un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di Presidente;</p> <p>b) un rappresentante del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;</p> <p>c) un rappresentante del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;</p> <p>d) un rappresentante della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;</p> <p>e) un rappresentante del Ministro delle imprese e del made in Italy;</p> <p>f) un rappresentante del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;</p> <p>g) un rappresentante del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione;</p> <p>h) un rappresentante del Ministro del turismo;</p> <p>i) un rappresentante del Ministro della cultura;</p> <p>l) un rappresentante dell'Autorità nazionale anticorruzione;</p> <p>m) un rappresentante tre rappresentanti della Conferenza unificata.</p>	<p><i>Si ritiene necessario indicare, nella composizione rinnovata della Cabina di regia, la presenza di almeno tre rappresentanti della Conferenza unificata, atteso che alla stessa partecipano le regioni e Province autonome, le province e città metropolitane e i comuni. Pertanto devono trovare rappresentanza tutte e tre le categorie di enti territoriali, ciascuna delle quali è portatrice di proprie specifiche istanze in seno alla Conferenza anche per quanto attiene alla materia della contrattualistica pubblica.</i></p> <p><i>Garantire ai sensi della 'rt 117 della Costituzione la partecipazione di tutte le realtà REGIONI Comuni e Province ai processi decisionali che attengono all'applicazione del codicel.</i></p>

Parte III – Ulteriori emendamenti ed osservazioni, miranti a facilitare la concreta applicazione del nuovo codice.

LIBRO I - DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE

PARTE I - DEI PRINCIPI

Titolo I – I principi generali

Preliminarmente si rileva che si comprende, sotto l'unica definizione di “principi generali” alcuni principi ed altre disposizioni che, più che principi, costituiscono disposizioni generali e si richiama all'art.4 soltanto quelli di cui agli artt.1, 2 e 3 quali principi generali ai fini dell'interpretazione ed applicazione delle norme del Codice.

In via generale si rileva che l'ampia portata applicativa dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato richiede di adottare la massima cautela nella valutazione della effettiva introduzione degli stessi nel sistema del Codice, fino anche ad una totale riconsiderazione. L'operatività di tali principi, ancorché non autonomamente configurati nell'attuale sistema del codice, costituisce portato diretto dell'applicazione dei precetti costituzionali e di diritto amministrativo (L. n. 241/1990). Inoltre, l'autonoma configurazione del principio del risultato rischia di rendere eccessivamente indeterminati e incerti i confini del potere discrezionale delle stazioni appaltanti e di attribuire un'alea non prevedibile nell'interpretazione delle disposizioni del Codice da parte di tutti gli operatori, anche e soprattutto a livello giurisdizionale.

In particolare, con riguardo all'art. 1, co. 2, a mente del quale *“La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del codice e ne assicura la piena verificabilità”*, si rileva la necessità di chiarire il significato del concetto di *“semplicità”* e il rapporto tra trasparenza e celerità nell'applicazione delle regole del codice. Si rileva inoltre che l'attribuzione al principio del risultato del valore di criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale (art. 1, co. 4) comporta il rischio di estendere in maniera eccessiva e non prevedibile la portata giustificativa della necessità di raggiungere il risultato nell'esercizio del potere.

Inoltre, ulteriore criticità deriva dal comma 4 laddove si prevede che *“Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per (omissis): a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti; b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.”*

Entrambe le disposizioni presentano una formulazione di dubbia interpretazione: quella della lettera a), in quanto ipotizza una responsabilità del personale impegnato in funzioni afferenti all'affidamento ed esecuzione dei contratti che prescinde dalla violazione di norme e che si connette al “principio del risultato”, di cui non viene fornita una definizione; quella di cui alla lettera b) perché, facendo riferimento alla contrattazione collettiva – cui si demandano le modalità di graduazione degli incentivi sulla base del risultato perseguito – presenta un difetto di coordinamento con l'art.45 del medesimo Codice, riferito, appunto, agli incentivi al personale.

Con riferimento al principio della fiducia, si rileva come appaiano eccessivamente labili e indefiniti i reciproci confini e limiti rispetto al principio del risultato, rendendo di incerta individuazione i relativi rapporti, con particolare riferimento alla formulazione dell'art. 2, co. 2, ai sensi del quale *“Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato”*. Ancora con riferimento all'art. 2, si rileva criticità rispetto alla disposizione secondo cui *“ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli*

amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l’omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell’attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell’agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto”. Si rileva, in particolare, che la previsione della responsabilità (di fatto, oggettiva) connessa alla violazione di norme di diritto, anche ove le stesse non risultino di piana interpretazione, amplia eccessivamente ed ingiustificatamente l’area della responsabilità nelle ipotesi di disposizioni di legge suscettibili di plurime opzioni interpretative. Si evidenzia pertanto la necessità che tale previsione venga puntualizzata chiarendo che la responsabilità è connessa alla violazione di norme di legge di chiara e pacifica interpretazione.

Del pari, la previsione della configurazione della colpa grave per il caso di violazione di un autovincolo assunto dalla P.A. non si giustifica per le ipotesi in cui l’autovincolo risulti esso stesso in violazione di principi o disposizioni di legge.

Di difficile interpretazione risulta altresì la norma che fa riferimento alla “palese violazione di regole di prudenza o perizia”.

Anche la previsione, contenuta all’ultimo periodo del comma 3, solleva criticità laddove, nel sancire che “Non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti”, configura la responsabilità nell’ipotesi in cui il funzionario si sia attenuto ad un precedente giurisprudenziale, pur non espressione di un orientamento consolidato.

In ultimo si rileva la necessità di chiarire il rapporto tra i principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 e la disciplina in materia di responsabilità contabile e di responsabilità amministrativa del dipendente pubblico di cui alla Legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante *Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti* e del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 *Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*. Tanto, anche in rapporto alla disposizione di cui l’art. 2, co. 3 nella parte viene individuata la colpa grave del funzionario pubblico. Inoltre si rileva l’eccessiva aleatorietà dei parametri delle *specifiche competenze* dell’“agente pubblico” e del “*caso concreto*” ai fini della determinazione della colpa grave.

Nel richiedere una riconsiderazione di tali principi si propongono comunque modifiche agli stessi al fine di chiarirne l’applicabilità.

❖ **Art. 1 - Principio del risultato**

Modifiche puntuali	Osservazioni
2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del codice e ne assicura la piena verificabilità	<i>Si rileva la necessità di chiarire il significato del concetto di “semplicità” e il rapporto tra trasparenza e celerità nell’applicazione delle regole del codice.</i>
4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto, nonché per: valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti; attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.	<i>Si rileva che l’attribuzione al principio del risultato del valore di criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale comporta il rischio di estendere in maniera eccessiva e non prevedibile la portata giustificativa della necessità di raggiungere il risultato nell’esercizio del potere.</i> <i>Si segnala che per l’attribuzione degli incentivi di cui all’art 45 già prevede al comma 3 il rispetto dei tempi e dei costi ai fini dell’attribuzione dell’intera quota dell’incentivo.</i>

❖ **Art. 2 - Principio della fiducia**

Modifiche puntuali	Osservazioni
<p>Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, per la responsabilità amministrativa costituisce colpa grave esclusivamente la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione che sia stata determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.</p>	<p><i>Si rileva la necessità di chiarire il rapporto tra tale disposizione e la disciplina in materia di responsabilità contabile e di responsabilità amministrativa del dipendente pubblico di cui alla Legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3 Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.</i></p> <p><i>Da riportare in via generale per rivedere i principi art 1,2 e 3</i></p> <p><i>Con riferimento al testo della disposizione, si rileva l'eccessiva aleatorietà dei parametri delle specifiche competenze dell' "agente pubblico" e del caso concreto ai fini della determinazione della colpa grave.</i></p>

❖ **Art. 4-bis - Principio di semplificazione**

Modifiche puntuali	Osservazioni
<p>Lo svolgimento delle procedure e degli adempimenti informativi relativi ai contratti pubblici vengono svolti in modo da garantire:</p> <p>il principio di univocità di invio del dato e di unicità del luogo di pubblicazione;</p> <p>il principio di minimizzazione dei dati di cui al l'art. 5 del Regolamento Europeo 679/2016</p> <p>il principio di Digital by design di cui al Regolamento Europeo (UE) 2019/1780</p>	<p><i>Viene proposta l'introduzione dell'art. 4bis dedicato al Principio di semplificazione, dove vengono fissati tre riferimenti necessari per la regolamentazione dello svolgimento delle procedure.</i></p>

❖ **Art. 5 - Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento**

Modifiche puntuali	Osservazioni
	<p><i>Si rileva che l'operatività di tali principi deriva dalla applicazione delle regole di diritto civile, con particolare riferimento alla materia dei contratti.</i></p>
<p>In caso di aggiudicazione annullata su ricorso di terzi o in autotutela, l'affidamento si considera colpevole se l'illegittimità è agevolmente rilevabile in base alla diligenza professionale richiesta ai concorrenti. Nei casi in cui, all'esito del giudizio o del procedimento in autotutela, sia accertata la non spettanza</p>	<p><i>Si rileva la necessità di riformulare il periodo eliminando la doppia negazione e di chiarire la sede nella quale la "non spettanza" dell'aggiudicazione deve essere accertata</i></p>

dell'aggiudicazione, il danno da lesione dell'affidamento è limitato pregiudizi economici effettivamente subiti e provati, che sia conseguenza dell'interferenza del comportamento scorretto della stazione appaltante sulle scelte negoziali dell'operatore economico.	
Ai fini dell'azione di rivalsa della stazione appaltante o dell'ente concedente condannati al risarcimento del danno a favore del terzo pretermesso, resta ferma la concorrente responsabilità dell'operatore economico che abbia concorso con una condotta contraria ai doveri di buona fede all'illegittimo conseguimento dell'aggiudicazione.	

❖ **Art. 7 - Principio di auto-organizzazione amministrativa**

Modifiche puntuali	Osservazioni
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nel caso di affidamenti in house aventi ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto ed al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per collettività della forma di gestione prescelta., delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione alle connesse esternalità, al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri ovvero oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.	<i>Si propone di introdurre per maggiore chiarezza nella formulazione del dettato normativo quanto previsto all'art. 192, comma 2 dell'attuale D.lgs. n. 50/2016</i>

❖ **Art. 10 - Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione**

Modifiche puntuali	Osservazioni
<p>2. Le cause di esclusione previste dall'articolo 80 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito. Le clausole difformi sono annullabili. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non prevedono cause ulteriori di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice o da altre disposizioni di legge vigenti. Dette cause di esclusione sono nulle e si considerano non apposte.</p>	<p><i>Si propone di integrare la previsione relativa al principio di tassatività con un riferimento alle cause di esclusione previste da norme extravaganti, per tenere conto degli interventi normativi che, pur riguardando ambiti diversi da quello dei contratti pubblici, ricollegano a determinate fattispecie la sanzione dell'interdizione dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica.</i></p>

❖ **Art. 11 - Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore**

Modifiche puntuali	Osservazioni
<p>Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto, in conformità al comma 1.</p>	<p><i>La disciplina prevista introduce elementi di contrasto con principi costituzionali e possibili disparità di trattamento fra i lavoratori impiegati negli appalti. Occorre considerare che se il contratto indicato dalla stazione appaltante non è quello applicato dall'impresa ai suoi lavoratori, ai lavoratori impiegati in un appalto andrebbe applicato il diverso contratto per il tempo di impiego nell'appalto e se questo non è full time il lavoratore andrebbe inquadrato con 2 contratti. Tale previsione introduce disparità di trattamento fra lavoratori oltre ad essere di difficile applicazione e controllabilità. Si chiede quindi il mantenimento dell'attuale previsione lasciando all'impresa l'indicazione del contratto applicato.</i></p>
<p>Gli operatori economici devono indicare nella propria offerta il e contratto collettivo da essi applicato, tra quelli di cui al comma 1.</p>	<p><i>Vedi sopra</i></p>

Titolo II – L'ambito di applicazione, il responsabile unico e le fasi di affidamento

Nell'ambito delle attività da svolgere vengono in rilievo previsioni contenute nell'art. 15 e nell'allegato I.2 relativamente ai compiti del RUP e ai compiti del RUP, se nominati i responsabili per le fasi affidamento e per la fase programmazione, progettazione ed esecuzione, le previsioni contenute nell'articolo 17 Fasi dell'affidamento e nell'art. 93 relativamente alla Commissione giudicatrice.

Relativamente alla fase dell'affidamento dall'esame delle disposizioni risulta incertezza in relazione allo svolgimento delle attività. In particolare si segnala la necessità di chiarire la competenza della Commissione giudicatrice che, essendo un organo temporaneo costituito ad hoc per valutazione delle offerte e quindi

necessariamente composta da personale in possesso di specifiche competenze tecniche afferenti all'oggetto della procedura di affidamento, può non essere dotata delle conoscenze amministrative necessarie nella fase di verifica della modalità di partecipazione dell'operatore economico alla procedura e della documentazione amministrativa. La previsione contenuta al comma 4 dell'articolo 93 che pone in capo alla commissione la valutazione della documentazione amministrativa pone quindi difficoltà nella composizione delle commissioni. La Commissione, come previsto dall'attuale disciplina, dovrebbe essere incaricata della valutazione tecnica ed economica delle offerte.

Relativamente alla valutazione della documentazione amministrativa dall'esame dell'allegato I.2 articolo 8 comma 1 lett. a) risulterebbe invece che la verifica della documentazione amministrativa possa essere effettuata dal RUP o dal responsabile per la fase affidamento o se previsto da un apposito ufficio o servizio a ciò deputato sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante mentre il resto delle attività sono di competenza del RUP o del responsabile della fase. Dall'elencazione delle attività solo l'attività di cui alla lettera a) potrebbe essere attribuita ad un ufficio o servizio mentre il resto delle attività dovrebbero essere svolte dal RUP come persona fisica. Nel caso della nomina del responsabile di fase dalla relazione sembra evincersi che tale soggetto è titolare di un procedimento destinato a sfociare nell'adozione di un provvedimento o autonomo atto in quanto viene previsto alla lettere d) e g) il compimento di attività che implicano un potere di manifestare all'esterno la volontà della stessa se ne ha il potere.

L'art. 17 al comma 5 si prevede che "L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace." L'organo preposto a disporre l'aggiudicazione potrebbe essere un soggetto diverso dal RUP e dal responsabile della fase di affidamento.

Al fine di consentire alle amministrazioni di poter operare le scelte in relazione alle specificità delle proprie organizzazioni occorre un coordinamento fra le disposizioni al fine di evitare incertezza sui soggetti chiamati ad operare e sui ruoli dagli stessi ricoperti.

❖ Art. 17 - Fasi delle procedure di affidamento

Modifiche puntuali	Osservazioni
<p>L'organo preposto alla valutazione delle offerte conclude i suoi lavori con la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace provvede all'aggiudicazione. L'aggiudicazione diventa efficace dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente.</p>	<p><i>Si propone il mantenimento della attuale disciplina e la possibilità, consolidando la previsione contenuta nel DL 76/2020, di procedere all'aggiudicazione nelle more dei controlli e poter disporre l'esecuzione anticipata delle prestazioni.</i></p>
<p>Fermo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 50 divenuta efficace l'aggiudicazione l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula per le ragioni d'urgenza di cui al comma 9. Parimenti per le ragioni di cui ai commi 8 e 9 è consentita l'esecuzione d'urgenza nelle more della verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente.</p>	

❖ **Art. 18 - Il contratto e la sua stipulazione**

Modifiche puntuali	Osservazioni
<p>Il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione non efficace. Tale termine dilatorio non si applica nei casi:</p> <p>a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;</p> <p>b) di appalti basati su un accordo quadro;</p> <p>c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione</p>	<p><i>La modifica è diretta a coordinare la disposizione in rapporto alle previsioni dell'articolo 17 relativamente alle fasi della procedura</i></p>

PARTE II – DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI PUBBLICI

❖ **Art. 19 - Principi e diritti digitali**

Modifiche puntuali	Osservazioni
<p>Le attività e i procedimenti amministrativi connessi all'intero ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle utilizzate dalle stazioni appaltanti e degli enti concedenti; i dati e le informazioni a essi relativi sono gestiti e resi fruibili in formato aperto, secondo le previsioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</p>	
<p>I soggetti titolari di banche dati adottano le necessarie misure organizzative e di revisione dei processi e dei regolamenti interni per abilitare automaticamente l'accesso digitale alle informazioni disponibili presso le banche dati di cui sono titolari, mediante le tecnologie di interoperabilità dei sistemi informativi secondo le previsioni e le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</p>	<p><i>Il c. 4 ed il c. 6 vengono proposti accorpati perché risultavano essere parzialmente duplicati</i></p>
<p>Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nonché gli operatori economici che partecipano alle attività e ai procedimenti di cui al comma 3, adottano misure tecniche e organizzative a presidio della sicurezza informatica e della protezione dei dati personali. Le stazioni appaltanti assicurano la formazione del personale addetto, garantendone il costante aggiornamento.</p>	<p><i>Non è compito del codice disciplinare questo. È già disciplinato altrove</i></p>
<p>Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la tracciabilità e la trasparenza delle attività svolte;</p>	<p><i>Le caratteristiche di svolgimento delle procedure in modalità telematiche devono essere garantite</i></p>

<p>l'accessibilità ai dati e alle informazioni, la conoscibilità dei processi decisionali automatizzati e rendono le piattaforme utilizzate accessibili nei limiti di cui all'articolo 35.</p> <p>I gestori e gli amministratori delle piattaforme di approvvigionamento digitale assicurano la tracciabilità e la trasparenza dei procedimenti gestiti, garantiscono l'accessibilità digitale ai dati e alle informazioni e garantiscono che le piattaforme utilizzate siano accessibili mediante le tecnologie di interoperabilità dei sistemi informativi secondo le previsioni e le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 nei limiti di cui all'articolo 35.5. Va contestualmente assicurata la storicizzazione delle informazioni e dei dati gestiti dalle piattaforme di approvvigionamento digitale.</p>	<p><i>dal soggetto che gestisce la piattaforma telematica, non tanto dalla singola SA. Nella stragrande maggioranza dei casi la piattaforma non è gestita dalla SA che quindi non può garantire caratteristiche sulle quali non ha, il più delle volte, competenze e potere decisionale</i></p>
<p>Le regioni e le province autonome assicurano il rispetto delle disposizioni di cui alla presente Parte e il supporto alle stazioni appaltanti.</p>	<p><i>Si propone di eliminare il comma per riportarne il contenuto in un articolo dedicato al ruolo istituzionale delle regioni e dei relativi sistemi informativi (art. 224bis)</i></p>

❖ Art. 20 - Principi in materia di trasparenza

Modifiche puntuali	Osservazioni
<p>Fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, a fini di trasparenza i dati, le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici sono indicati nell'articolo 28 e sono pubblicati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.</p>	
<p>Le regioni e le province autonome assicurano la trasparenza nel settore dei contratti pubblici.</p>	<p><i>Si propone di eliminare il comma per riportarne il contenuto in un articolo dedicato al ruolo istituzionale delle regioni e dei relativi sistemi informativi (art. 224bis)</i></p>

❖ Art. 21 - Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici

Modifiche puntuali	Osservazioni
<p>Il ciclo di vita digitale dei I contratti pubblici, di norma, si articola articolano in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione in modalità digitale.</p>	

❖ Art. 22 - Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)

Modifiche puntuali	Osservazioni
<p>L'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (<i>e-procurement</i>) è costituito dalle piattaforme</p>	

<p>e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti volti alla gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, di cui all'articolo 23 e dalle piattaforme digitali di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti di cui all'articolo 25.</p>	
<p>Le piattaforme e i servizi digitali di cui al comma 1 consentono, in particolare:</p> <p>l'acquisizione o la redazione degli atti in formato nativo digitale;</p> <p>la pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;</p> <p>l'accesso elettronico alla documentazione di gara;</p> <p>la presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e l'interoperabilità con il fascicolo virtuale dell'operatore economico;</p> <p>la presentazione delle offerte;</p> <p>l'apertura e la conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale;</p> <p>la presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e l'interoperabilità con il fascicolo virtuale dell'operatore economico;</p> <p>il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.</p> <p>la gestione dei documenti in formato nativo digitale e, ove possibile, strutturato;</p> <p>la pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti ai fini di pubblicità, trasparenza, monitoraggio e rendicontazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici ed alle altre Banche dati titolari della gestione di informazioni relative ai contratti pubblici;</p> <p>l'accesso alla documentazione di gara a tutti gli attori coinvolti;</p> <p>la presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale secondo lo standard sintattico e semantico in essere e l'interoperabilità con il fascicolo virtuale dell'operatore economico;</p> <p>la presentazione delle offerte in formato digitale in modalità strutturata;</p> <p>la creazione del fascicolo digitale e la gestione dello stesso anche al fine dell'inoltro in conservazione dello stesso;</p> <p>la messa a disposizione in modalità interoperabile dei dati e delle informazioni utili ad effettuare il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie tramite gli applicativi gestionali contabili;</p> <p>la registrazione di ogni documento ricevuto o spedito</p>	<p><i>Si propone una versione riformulata ed integrata delle funzioni assolve dalle piattaforme digitali.</i></p>

<p>mediante la memorizzazione delle informazioni essenziali al fine di assolvere agli obblighi di protocollazione di cui all'articolo 53 comma 1 del DPR 445/20000.</p>	
<p>Fanno parte dell'ecosistema Interagiscono con l'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, per l'interscambio delle informazioni e dei dati di rispettiva competenza, I seguenti sistemi informativi:</p> <p>l'Anagrafe delle persone fisiche e giuridiche; l'Indice delle pubbliche amministrazioni; la Banca dati dei codici unici di progetto; il Registro delle imprese; la Banca dati amministrazioni pubbliche; il Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici; l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche; le ulteriori banche dati individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite l'ANAC e l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), per accrescere il grado di digitalizzazione delle procedure e garantire la migliore applicazione dei principi di semplificazione e trasparenza di cui al presente Parte.</p>	

❖ **Art. 23 - Banca dati nazionale dei contratti pubblici**

Modifiche puntuali	Osservazioni
<p>L'ANAC è titolare in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-<i>bis</i> del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, abilitanti l'ecosistema nazionale di <i>e-procurement</i>, e ne sviluppa e gestisce i servizi. Sono sezioni della Banca dati nazionale dei contratti pubblici:</p> <p>l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, ivi compreso l'elenco dei soggetti aggregatori; il Casellario informatico; l'Anagrafe degli operatori economici; la Piattaforma degli appalti Contratti pubblici; il fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24.</p>	
<p>Nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i sistemi informatizzati di ANAC, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa</p>	

<p>prodromiche e successive. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici interagisce con le piattaforme digitali di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e con il portale dei soggetti aggregatori di cui al decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, anche mediante l'attuazione delle disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780.</p>	
<p>La Banca dati nazionale dei contratti pubblici rende disponibili mediante interoperabilità i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche per quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La stessa Banca dati si integra con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'ANAC assolvendo anche a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.</p>	
<p>Con proprio provvedimento l'ANAC individua le informazioni, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25. Nello stesso provvedimento l'ANAC individua le modalità e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui all'articolo 22 e al comma 3 del presente articolo, garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale. L'integrazione è realizzata attraverso i servizi digitali resi disponibili da ANAC sulla Piattaforma digitale nazionale dati, di cui all'articolo 50 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto delle relative regole tecniche.</p>	
<p>L'ANAC, sulla base di appositi accordi con le regioni, rende disponibili ai sistemi informativi regionali competenti per territorio le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali.</p>	
<p>Nei confronti di chiunque ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisca informazioni non veritiere, l'Autorità può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 222, comma 9.</p>	

❖ **Art. 25 - Piattaforme di approvvigionamento digitale**

Modifiche puntuali	Osservazioni
Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono	<i>Proposta una riscrittura del comma 1.</i>

<p>e costituite dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più fasi di cui all'articolo 21, comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici. Le piattaforme di approvvigionamento digitale erogano i servizi digitali utilizzati dalle stazioni appaltanti, dagli enti concedenti e dagli operatori economici per svolgere una o più fasi di cui all'articolo 21, comma 1, e garantiscono l'interoperabilità con altri servizi necessari per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti Pubblici. A tal fine, le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23.</p>	
<p>Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme digitali di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.</p>	
<p>2bis Le piattaforme di approvvigionamento digitale devono assicurare la partecipazione degli operatori economici alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme stesse, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.</p>	<p><i>Sono le piattaforme che devono assicurare, non le SA</i></p>
<p>Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma digitale di approvvigionamento digitale si avvalgono delle</p>	<p><i>Proposto ordinamento in ordine di probabile diffusione delle piattaforme e, nel perseguimento dell'efficienza delle amministrazioni pubbliche,</i></p>

<p>piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma. In alternativa, la stazione appaltante può ricorrere alle piattaforme certificate di cui all'articolo 26, comma 2, individuate ai sensi del codice regioni o province autonome, da soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza.</p>	<p><i>proposta la restrizione dei soggetti che possono mettere a disposizione di altre SA le piattaforme</i></p>
---	--

❖ **Art. 26 - Regole tecniche**

Modifiche puntuali	Osservazioni
<p>Ai fini della certificazione di cui al comma 2, I requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale, nonché le regole tecniche per assicurare l'interoperabilità e la conformità di dette piattaforme a quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, sono stabilite rese pubblicamente disponibili in consultazione da parte di AgID, a norma dell'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di intesa con l'ANAC e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del codice. Una volta che queste, d'intesa con l'ANAC e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, Conferenza delle Regioni, sono state approvate in via definitiva, vengono definiti i tempi per la relativa applicazione. da parte dei gestori ed amministratori delle piattaforme digitali secondo quanto previsto all'art. 36bis</p>	<p><i>Non essendo possibile che tutte le novità previste in tema di digitalizzazione possano essere messe in produzione in tempi immediati, viene proposta un'integrazione dell'art. 26.</i></p>
<p>Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, sono stabilite le modalità per la certificazione delle piattaforme digitali di approvvigionamento digitale.</p>	
<p>La verifica dell'osservanza delle regole tecniche è assicurata dall'AGID ai sensi del comma 1 dall'ANAC nei casi e con le modalità stabiliti dall'AgID. Il superamento della verifica consente l'integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. L'ANAC cura e gestisce anche il registro delle piattaforme certificate.</p>	<p><i>Essendo le regole tecniche rilasciate da AGID, non può essere che questa a verificarne l'osservanza</i></p>

❖ **Art. 27 - Pubblicità legale degli atti**

Modifiche puntuali	Osservazioni
27. Pubblicità legale degli atti.	
La pubblicità degli atti delle procedure ai sensi degli articoli 84 e 85 è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti Pubblici provvedendo, per le procedure sopra soglia, mediante la trasmissione dei dati al contestuale inoltra all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea in qualità di e-Sender nazionale e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85 e secondo quanto definito dal provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo	<i>La pubblicità va garantita per tutte le procedure, anche quelle che utilizzano un bando o un avviso non UE. In Banca dati nazionale dei contratti pubblici va pubblicato, se presente, il Bando o l'Avviso assieme alle informazioni anagrafiche della procedura, non tutti gli atti, che sono invece consultabili alla piattaforma di negoziazione digitale utilizzata dalla SA e linkata da BDNCP.</i>
Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del comma 1 decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.	<i>Le informazioni relative alla pubblicazione di una procedura hanno origine nella piattaforma di approvvigionamento digitale. Il conteggio dei giorni necessari per adempiere agli obblighi di pubblicità da parte della SA vengono effettuati sul momento di pubblicazione in tale piattaforma, Nel caso di indisponibilità della piattaforma BDNCP il decorso dei termini non deve dipendere da ritardi di pubblicazione di quest'ultima piattaforma.</i>
La documentazione di gara è resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25 e attraverso il rimando mediante link da parte dei siti istituzionali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Essa è costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.	<i>In applicazione del principio "once only".</i>

❖ **Art. 28 - Trasparenza dei contratti pubblici.**

Modifiche puntuali	Osservazioni
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella predetta sezione la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.	<i>Il luogo di pubblicazione è rappresentato da una piattaforma di approvvigionamento digitale o da un suo specifico modulo che generalmente non è né amministrata, né gestita dalla SA. Il collegamento dovrebbe quindi essere tra Piattaforma di approvvigionamento digitale e BDNCP. Va inoltre considerato che non tutte le SA dispongono di un proprio sito WEB. Le modalità di pubblicazione vengono previste dal c. 4.</i>
Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti	<i>Viene integrata la modalità di pubblicazione a livello di fascicolo come già disciplinato dal</i>

<p>pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la Piattaforma unica per la trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto Nel fascicolo relativo alla singola procedura di gara, sono progressivamente In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.</p>	<p><i>DPCM 148/2021, dalle norme relative alla conservazione elettronica, e come espresso dall'all. 9 al PNA 2022 che modifica la Sotto-sezione 1° livello – Bandi di gara e contratti.</i></p>
---	---

❖ **Art. 30 - Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici**

Modifiche puntuali	Osservazioni
<p>Per migliorare l'efficienza le stazioni appaltanti e gli enti concedenti provvedono, ove possibile, ad automatizzare le proprie attività ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi inclusi l'intelligenza artificiale e le tecnologie di registri distribuiti. all'automazione dei processi ricorrendo a valide soluzioni tecnologiche</p>	<p><i>Oggetto di digitalizzazione sono i "processi</i></p>
<p>Nell'acquisto o sviluppo delle soluzioni di cui al comma 1 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti: Le funzionalità di cui al comma 1 sono messe a disposizione all'interno delle piattaforme di approvvigionamento attraverso interoperabilità. assicurano la disponibilità del codice sorgente, della relativa documentazione, nonché di ogni altro elemento utile a comprenderne le logiche di funzionamento; introducono negli atti di indizione delle gare clausole volte ad assicurare le prestazioni di assistenza e manutenzione necessarie alla correzione degli errori e degli effetti indesiderati derivanti dall'automazione.</p>	<p><i>Le modalità di acquisto o di usufruzione di piattaforme vengono regolamentate dal CAD, non va qui fatta una nuova versione di tali disposizioni</i></p>
<p>Le decisioni assunte mediante automazione rispettano i principi di: conoscibilità e comprensibilità, per cui ogni operatore economico ha diritto a conoscere l'esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardino e, in tal caso, a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata; non esclusività della decisione algoritmica, per cui comunque esiste nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata; non discriminazione algoritmica, per cui il titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire effetti discriminatori nei confronti</p>	<p><i>Regolamentazione di aspetti tecnici da prevedere in apposto allegato.</i></p>

degli operatori economici.	
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano ogni misura tecnica e organizzativa atta a garantire che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori, nonché a impedire effetti discriminatori nei confronti di persone fisiche sulla base della nazionalità, dell'origine etnica, delle opinioni politiche, della religione, delle convinzioni personali, dell'appartenenza sindacale, dei caratteri somatici, dello status genetico, dello stato di salute, del genere o dell'orientamento sessuale.	
Le pubbliche amministrazioni pubblicano sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", l'elenco delle soluzioni tecnologiche di cui al comma 1 utilizzate ai fini dello svolgimento della propria attività.	<i>Non pare essere una componente oggetto di regolamentazione da parte del codice dei contratti.</i>

❖ **Art. 31 - Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti**

Modifiche puntuali	Osservazioni
È istituita presso l'ANAC l'Anagrafe degli operatori economici a qualunque titolo coinvolti nei contratti pubblici, che si avvale del Registro delle imprese e si integra con il Sistema pubblico di identità digitale. ANAC è titolare dell'Anagrafe degli operatori economici a qualunque titolo coinvolti nei contratti pubblici, desumendo le informazioni disponibili dalle anagrafiche gestite da altre istituzioni pubbliche e si integra con il Sistema pubblico di identità digitale	<i>Il solo Registro delle imprese non riesce a coprire il fabbisogno informativo relativo a tutte le tipologie dei OE.</i>

❖ **Art. 32 - Sistemi dinamici di acquisizione**

Modifiche puntuali	Osservazioni
5. Tutte le comunicazioni nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione sono effettuate esclusivamente con mezzi elettronici conformemente all'articolo 29.	<i>Già disciplinato dall'art. 29</i>
Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di CONSIP S.p.A., può provvedere alla realizzazione e gestione di un sistema dinamico di acquisizione per conto delle stazioni appaltanti, predisponendo gli strumenti organizzativi ed amministrativi, elettronici e telematici e curando l'esecuzione di tutti i servizi informatici, telematici e di consulenza necessari.	<i>Nell'ottica di garantire l'efficienza di azione della pubblica amministrazione, non si comprende la messa a disposizione di una tipologia di procedura (SDA) tramite una piattaforma diversa da quella utilizzata abitualmente da parte di una SA. Nel caso andrebbe offerta una piattaforma di approvvigionamento digitale articolata per istanze regionali che gestisca tutte le tipologie di procedure</i>

❖ **Art. 33 - Aste elettroniche**

Modifiche puntuali	Osservazioni
<p>Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono ricorrere ad aste elettroniche nelle quali sono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso, o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte mediante le quali gli OE, in un intervallo temporale definito, possono presentare prezzi al ribasso, o presentare offerte tecniche migliorative rispetto a quelle inizialmente presentate. A tal fine, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti strutturano l'asta come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, che non possono essere classificati in base ad un trattamento automatico, non sono oggetto di aste elettroniche.</p>	<p><i>Proposta una differente formulazione</i></p>

❖ **Art. 35 - Accesso agli atti e riservatezza**

Modifiche puntuali	Osservazioni
<p>2. Fatta salva la disciplina prevista dal codice per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, l'esercizio del diritto di accesso è differito:</p> <p>a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;</p> <p>b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, dei nominativi dei candidati da invitare;</p> <p>c) in relazione alle domande di partecipazione e agli atti, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli 80 e 80-bis e ai</p>	<p><i>Il consentire l'accesso all'elenco degli invitati agli operatori respinti viola le finalità perseguite con il differimento dell'accesso</i></p>

<p>verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti, fino all'aggiudicazione;</p> <p>d) in relazione alle offerte e ai verbali relativi alla valutazione delle stesse e agli atti, dati e informazioni a questa presupposti, fino all'aggiudicazione;</p> <p>e) in relazione alla verifica della anomalia dell'offerta e ai verbali riferiti alla detta fase, fino all'aggiudicazione.</p>	
<p>In relazione all'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), e lettera b), numero 3), è consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara.</p>	<p><i>Si propone di mantenere la previsione contenuta nell'attuale codice ed eliminare la previsione che consente accesso alle piattaforme digitali delle stazioni appaltanti per la difesa in giudizio in quanto i log di sistema dai quali si ricostruisce le attività svolte in piattaforma sono soggetti ad accesso.</i></p>

❖ Art. 36 - Norme procedurali e processuali in tema di accesso

Modifiche puntuali	Osservazioni
<p>Agli operatori economici collocati nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili gli atti di cui al comma 1, attraverso la stessa piattaforma.</p>	<p><i>Le disposizioni del c.2 sono in contrasto con quelle del c.1</i></p>
	<p><i>L'oscuramento di un documento digitale prevede che la SA proceda a "tagliare" tutte le parti di testo non idonee ad un accesso illimitato. Questo presuppone la generazione di un nuovo documento elettronico, diverso da quello presentato in sede di offerta da parte dell'OE che dovrebbe essere gestito dalla piattaforma in una sezione distinta. a se stante? Potrebbe essere più semplice fornire i documenti assieme alla comunicazione dell'aggiudicazione? La disposizione non sembra rispettare il principio "Digital by design"</i></p>

❖ Nuovo art. 36-bis - Applicazione dei principi e delle regole tecniche

Modifiche puntuali	Osservazioni
<p>36-bis Applicazione dei principi e delle regole tecniche</p>	
<p>I principi relativi alla presente parte relativa alla "Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti" sono applicabili solo dopo la pubblicazione delle regole tecniche di cui all'art. 26, che dovranno contenere, progressivamente e per ognuna delle fasi del ciclo di vita dei contratti, il formato dati, le specifiche delle</p>	<p><i>Qualsiasi autorità o ente deputato a emanare norme tecniche è tenuto ad aprire un tavolo tecnico con gli stakeholder per raccogliere pareri e contributi. A titolo di best-practice si porta l'esempio di come operato per l'entrata in vigore dei nuovi formulari europei (eForms). Il</i></p>

<p>interfacce API e le ontologie semantiche necessarie ad attivare l'interoperabilità attraverso l'infrastruttura PDND di cui all'art.50-ter del d.lgs. 82/2005. Sia in sede di prima pubblicazione che di successive modifiche, si applica un periodo transitorio, di minimo 6 mesi, per permettere alle amministrazioni di adeguare le proprie piattaforme e servizi digitali.”</p>	<p><i>Regolamento UE 1780 è stato pubblicato nel 2019, (per un'adozione obbligatoria a far data dal 25 ottobre 2023). Dall'uscita del Regolamento sono stati svolti numerosi incontri di allineamento sia a livello europeo che di singoli stati membri che hanno portato all'uscita del nuovo Regolamento 2022/2303 per aggiornare i tracciati previsti dai nuovi eForms.</i></p>
---	--

PARTE III - DELLA PROGRAMMAZIONE

Considerazioni preliminari

Per quanto riguarda le tematiche ritenute rilevanti si ripropone quanto già espresso in sede di Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio in data 19 agosto 2022 – di seguito le osservazioni puntuali al testo.

Semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti

In merito all'attività di verifica dei progetti, al fine di semplificare le attività delle amministrazioni, si prevede che debba essere verificato e validato dalla stazione appaltante solo il progetto posto a base di gara (fattibilità tecnica ed economica o esecutivo) – ovvero il progetto sviluppato dall'OE a seguito dell'affidamento, nel caso di appalto integrato. Inoltre, per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, la verifica potrà essere seguita direttamente dal RUP con la collaborazione del relativo ufficio di supporto. In relazione all'attività del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, si propone di stabilizzare la previsione di espressione di parere per i progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Ai fini di uno snellimento complessivo del processo, per i lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio Superiore sono esercitate dai Comitati Tecnici Amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si deve prescindere sempre dall'acquisizione del parere. Si propone altresì di intervenire con una semplificazione delle attuali procedure relative alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, prevedono altresì tempi certi di conclusione della procedura stessa. Si propone inoltre che, all'atto dell'approvazione del progetto tramite Conferenza di Servizi, si determini la variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali, con apposizione di vincolo espropriativo. Infine, tenuto conto che l'attuale normativa sui lavori pubblici e sui procedimenti autorizzativi è un moltiplicatore di inefficienza degli interventi della pubblica amministrazione (in quanto prevede adempimenti ridondanti spesso sovrapposti quando non addirittura contraddittori) e tra i maggiori responsabili della scarsa efficacia degli investimenti - con gravi conseguenze soprattutto laddove le opere debbano essere realizzate entro date predeterminate in occasione di eventi di portata internazionale e che pertanto concorrono all'immagine e al livello reputazionale del Paese - si propone che la normativa interiorizzi a livello ordinario le disposizioni dei vari decreti “sblocca cantieri”. Inoltre, relativamente alla disciplina dei commissari si evidenzia la necessità di disposizioni che semplifichino ulteriormente l'attuale normativa permettendone una attivazione più veloce rispetto alle attuali procedure (attualmente DPCM di nomina dei commissari), ampliandone la portata sia sugli ambiti di applicazione (p.es. normative ambientali, localizzative, ...), sia nelle modalità di attuazione (p.es. facoltà dei Commissari di concedere deroghe procedurali ad altri soggetti attuatori delle opere, diffuso utilizzo del silenzio-assenso, ...). A tal riguardo si propone di riconoscere i Presidenti di Regione quali Commissari straordinari per le opere di questa fattispecie.

❖ **Art. 37 - Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi**

Modifiche puntuali	Osservazioni
<p>1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti: adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale biennale degli acquisti di beni e servizi ai fini della successiva approvazione. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili;</p> <p>2. approvano L'elenco annuale e indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.</p>	<p><i>Si propone di riportare la programmazione di forniture e servizi a due anni non tanto in ragione della complessità dell'attività di programmazione per tali fattispecie quanto per l'eccessiva ampiezza di un orizzonte previsivo e di individuazione dei fabbisogno, quale quello triennale, che pare congruo solo per progetti, quali quelli di lavori, che hanno un iter più dilatato nel tempo dovendo includere anche la fase di progettazione. Neppure sembra giustificare l'estensione al triennio la possibilità di un iter altrettanto lungo e complesso anche per taluni servizi, comunque numericamente residuali.</i></p> <p><i>Non giustifica altresì la stessa estensione al triennio per beni e servizi, l'equiparazione alla triennialità del bilancio rispetto al quale è richiesta la "coerenza", essendo richiesta la copertura finanziaria per i soli acquisti inclusi nell'elenco annuale.</i></p> <p><i>Si suggerisce di coordinare le disposizioni con quelle dell'art. 175 (programma PPP) e art. 15 (RUP, piano formazione)</i></p>
<p>2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore a 150.000 euro alle soglie di cui all'articolo 50 per l'affidamento diretto. I lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui al successivo comma 2bis e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione di cui al successivo comma 2bis. I lavori di manutenzione ordinaria vanno inseriti nel programma triennale e quelli superiori alla soglia indicata nel periodo precedente vengono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.</p>	<p><i>Si propone di coordinare le soglie a quelle dell'art.50 per l'affidamento diretto.</i></p>
<p>2 bis. Il documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui si dà</p>	<p><i>Si propone l'inserimento di un comma che illustri il documento di fattibilità delle alternative progettuali e il documento di indirizzo alla</i></p>

<p>conto della valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo qualitativo, anche in termini ambientali, nonché sotto il profilo tecnico ed economico.</p> <p>Il documento di indirizzo della progettazione (DIP), indica, in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell'intervento da realizzare, gli obiettivi, i requisiti tecnici (sia prescrittivi che prestazionali) e l'elenco degli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione.</p>	<p>progettazione, in analogia con quanto riportato nell'allegato XII della bozza di regolamento attuativo del D.Lgs. 50/16</p>
<p>3. Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore a 140.000 euro alle soglie di cui all'articolo 50 per l'affidamento diretto.</p>	<p>Si propone di coordinare le soglie a quelle dell'art.50 per l'affidamento diretto.</p>
<p>5. Il presente articolo non si applica alla pianificazione dei soggetti che svolgono attività di centralizzazione della committenza nonché attività su delega delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.</p>	

❖ Art. 40 - Dibattito pubblico

Modifiche puntuali	Osservazioni
<p>3 Il dibattito pubblico si apre con la presentazione e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente di una relazione contenente il progetto dell'opera e l'analisi di fattibilità delle eventuali alternative progettuali del dossier di progetto dell'opera di cui all'art. 7 comma 1 lett. a) del DPCM n. 76 del 2018.</p>	<p>Vedi artt. 5 e 7 del DPCM n. 76 del 2018</p>

PARTE IV - DELLA PROGETTAZIONE

Considerazioni preliminari

Per quanto riguarda le tematiche ritenute prioritarie si ripropone quanto già espresso in sede di Commissione Infrastrutture, mobilità e governo del Territorio in data 19 agosto 2022 – di seguito le osservazioni puntuali al testo.

Appalto integrato

Si ritiene opportuno, in coerenza con il comma 2 lettera ee) della legge delega, stabilizzare nella nuova proposta di Codice dei contratti pubblici la norma in materia di appalto integrato introdotta con dall'art.48, comma 5 del DL 77/2021, convertito con legge 108/2021, oggi utilizzata per l'attuazione degli investimenti pubblici finanziati con il PNRR. Lo strumento dell'appalto di progettazione ed esecuzione ha come obiettivo senz'altro quello di accelerare le procedure di affidamento dei lavori, accorpando la fase progettuale a quella esecutiva, semplificando l'offerta con la richiesta di presentazione di eventuali migliorie e/o di ulteriori elementi da

valutare anche in modalità tabellare. Si propone di introdurre la possibilità delle Stazioni Appaltanti di ricorrere, qualora lo ritengano opportuno, all'appalto integrato e per gli appalti complessi stabilizzare la disciplina dell'art.48, comma 5 del DL 77/2021. A tal fine, è necessario prevedere che le attività di verifica della progettazione siano coordinate ed operino in parallelo con quelle della fase di elaborazione progettuale, al fine di consentire una più celere attività di validazione delle stesse e maggiore controllo da parte dell'amministrazione. Inoltre, al fine di rafforzare un presidio nella fase dell'esecuzione dell'opera, si ritiene di introdurre la previsione che la stazione appaltante può far svolgere ai soggetti incaricati della verifica attività di supporto all'amministrazione sino al collaudo. Sarà anche necessario temperare la disciplina in esame prevedendo un espresso divieto dell'appaltatore di proporre varianti e riserve che derivino dal progetto da lui stesso redatto. Tale previsione, infatti, tutelerebbe l'Amministrazione da eventuali ed ulteriori richieste di somme aggiuntive da parte dell'OE: sarà fatta salva l'ipotesi delle cause di cui al secondo comma dell'art. 1664 del codice civile o di sopravvenuti rinvenimenti nei siti interessati alle opere, da considerarsi imprevedibili in base all'ordinaria diligenza professionale.

❖ **Art. 41 - Livelli di progettazione**

Modifiche puntuali	Osservazioni
<p>d) di regola, è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica. Nel caso in cui motivate ragioni giustificino l'affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l'attività progettuale svolta in precedenza</p>	<p><i>La previsione “senza riserve” potrebbe limitare la responsabilità e l'autonomia progettuale</i></p>
<p>Nei contratti lavori e servizi, per determinare l'importo a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto nel comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale</p>	<p><i>Con riguardo ai costi della manodopera, si ritiene utile confermare l'attuale disciplina prevedendo la previa individuazione dei costi della manodopera da parte della Stazione appaltante, in fase di progettazione, e da parte dell'impresa in fase di presentazione dell'offerta, nonché la successiva verifica che l'impresa non abbia effettuato ribassi sul costo della manodopera rispetto ai trattamenti da riservare ai lavoratori sulla base del contratto collettivo applicato.</i></p> <p><i>Invero, si ritiene che tale impostazione, da una parte, dia piena attuazione al principio della legge delega e dall'altra consenta di superare le problematiche che si potrebbero riscontrare con una interpretazione più formalistica, di seguito rappresentate:</i></p> <p><i>a) nel caso di aggiudicazione con il criterio qualità/prezzo, l'organizzazione delle modalità di effettuazione del servizio/lavoro rientra fra gli elementi da definirsi ad opera degli offerenti e dunque non può essere predeterminato dall'amministrazione ed escluso dall'offerta;</i></p> <p><i>b) la predeterminazione del costo da parte della Stazione Appaltante potrebbe risultare maggiore</i></p>

	<p><i>rispetto a quello effettivamente sostenuto dall'operatore. In questo caso, potrebbe determinarsi un costo maggiore ed ingiustificato per la Stazione appaltante, nonché un indebito arricchimento per l'operatore economico o un incremento dei ribassi formulati dagli operatori, i quali, sostenendo costi minori per la manodopera, andrebbero a riversare il maggiore importo nel ribasso;</i></p> <p><i>c) la stima dei costi della manodopera, con la relativa quantificazione, è operata dalla stazione appaltante sulla base di modalità che non consentono di tener conto dell'incidenza delle diverse tecniche o attrezzature utilizzabili e delle diverse modalità organizzative che le imprese possono adottare nello svolgimento del servizio/lavoro, con conseguente possibile sovrastima degli importi.</i></p> <p><i>La previsione prevista della possibilità da parte dell'impresa di dimostrare a fronte di un ribasso competitivo per aver un costo del personale minore il rispetto del costo del personale introduce una valutazione complessa da parte dell'amministrazione ed un allungamento dei tempi. Tale previsione andrebbe poi coordinata con la richiesta prevista all'art 108 comma 9 di indicazione a pena di esclusione dei costi della manodopera e gli oneri aziendali della sicurezza.</i></p>
--	---

❖ **Art. 42 - Verifica della progettazione**

Modifiche puntuali	Osservazioni
<p>1.Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l'ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in relazione allo specifico livello previsto per l'appalto. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, nonché nei contratti di partenariato pubblico-privato, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell'avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori. In caso di affidamento disgiunto di cui al comma 7 lettera d), la verifica deve essere effettuata sul progetto di fattibilità tecnica ed economica. In caso di appalto integrato la verifica</p>	<p><i>Si ritiene opportuno specificare l'ambito di applicazione della verifica nei casi di affidamento disgiunto dei livelli di progettazione e di appalto integrato</i></p>

<p>deve essere effettuata su entrambi i livelli di progettazione.</p>	
<p>3. La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile.</p> <p>I progetti, corredati della attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p> <p>In alternativa resta comunque salva la possibilità per le Stazioni appaltanti di seguire quanto previsto al Capo II Sezione I e Capo IV Sezione II del DPR380/2001.</p>	<p><i>Si propone in richiamo ai disposti del DPR 380/01 che rinvia alla competenza di regioni e province autonome</i></p>
<p>4. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal RUP responsabile del relativo procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.</p>	

❖ **Art. 44 - Appalto integrato**

Modifiche puntuali	Osservazioni
<p>1. Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.</p>	<p><i>Non si ritiene opportuno concedere l'opzione di ricorrere all'appalto integrato sulla base del fatto che una S.A. sia qualificata o meno.</i></p> <p><i>La complessità delle opere non è strettamente correlata alla tipologia.</i></p>
<p>2. La stazione appaltante o l'ente concedente motiva la scelta di cui al comma 1 con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente</p>	

previsto.	
-----------	--

❖ **Art. 45 - Incentivi alle funzioni tecniche**

Modifiche puntuali	Osservazioni
<p>1.Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti come riportati nei quadri economici e prospetti economici . In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</p>	
<p>2.Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti in tutte le fasi dell'appalto specificate nell'allegato I.10 di cui al comma 1 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento del valore stimato dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture ai sensi dell'art. 14, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.</p>	<p><i>Occorre specificare nell'allegato che gli incentivi sono dovuti anche per la fase di programmazione, senza distinzione per tipologia di spesa</i></p>
<p>4.L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta ed attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo</p>	<p><i>Al secondo periodo, dopo la parola 'lordo' aggiungere:</i> “,costituito dal trattamento fondamentale ed accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti” L'inserimento della precisazione discende dalla necessità di evitare dubbi interpretativi che si stanno presentando rispetto alla corretta determinazione del limite individuale relativo agli</p>

<p>annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 8. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al primo periodo del comma 3 è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti di cui l'amministrazione precedente si avvale, perché affidate con incarico esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale.</p>	<p>onorari degli avvocati stabilito dall'art. 9, c.7, del DL 90/2014. Sulla questione in ultimo la Corte dei Conti della Liguria, con la Deliberazione n. 76/2021/PAR ha segnalato che il "trattamento economico complessivo" cui fa riferimento anche il richiamato art. 45, debba essere computato al netto dei ridetti compensi (incentivi tecnici), a prescindere dalla riconosciuta natura retributiva degli stessi e che assieme alle altre voci stipendiali determinano il trattamento economico complessivo individuale. Se così non fosse, ovvero se comprendesse anche i citati incentivi, rispetto ai quali deve fungere da tetto, verrebbe meno la funzione di limite di spesa assegnatagli dalla norma. L'inciso proposto è, pertanto, permutato dalla richiamata Deliberazione.</p>
<p>5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo non corrisposte corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4 secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.</p>	
<p>8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza destinano possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai loro dipendenti della Centrale di committenza in relazione alle funzioni tecniche svolte per qualsiasi fase dell'appalto. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.</p>	

LIBRO II DELL'APPALTO - PARTE I - DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE

❖ **Art. 48 - Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea**

Modifiche puntuali	Osservazioni
<p>Quando, per uno dei contratti di cui al comma 1, la stazione appaltante accerti l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro.</p>	<p><i>Anche per gli appalti sotto soglia di rilevanza transfrontaliera risulta sufficiente seguire le indicazioni della Comunicazione interpretativa della Commissione europea del 2006 che mette a sistema i principi elaborati dalla giurisprudenza euro-unitaria sui contratti non soggetti alle direttive europee appalti e concessioni. Secondo gli orientamenti interpretativi espressi dalla Commissione, per gli appalti sotto soglia di rilevanza transfrontaliera, i principi di non discriminazione, pubblicità, parità di trattamento e proporzionalità sono soddisfatti con il ricorso alla procedura negoziata preceduta da avviso o con l'istituzione di elenchi di operatori economici aperti da cui selezionare gli operatori economici da invitare, come previsto dalla vigente normativa nazionale.</i></p>

❖ **Art. 49 - Principio di rotazione degli affidamenti**

Modifiche puntuali	Osservazioni
<p>In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nella stessa categoria di opera oppure afferente alla stessa CPV per le forniture e i servizi-nello stesso settore merceologico, oppure nello stesso settore di servizi.</p>	<p><i>La modifica è diretta a consentire una migliore applicazione del principio di rotazione.</i></p>

❖ **Art. 50 - Procedure per l'affidamento**

Modifiche puntuali	Osservazioni
<p>affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze</p>	<p><i>Si richiede il mantenimento della possibilità di eseguire lavori in amministrazione diretta da parte delle amministrazioni che hanno personale a tal fine utilizzato.</i></p>

<p>pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuate fra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante o in amministrazione diretta ;</p> <p>b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che, per importi pari o superiori a 40.000 Euro, siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;</p> <p>---</p> <p>d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui al Libro II, Parte IV, previa adeguata motivazione;</p>	<p><i>Si ritiene necessario semplificare gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 Euro allineandosi alla disciplina dell'art. 36 D.L. 50/2016, che non prevedeva l'obbligo di documentare le pregresse esperienze analoghe dell'operatore economico.</i></p> <p><i>Si propone una formulazione in linea anche con la previsione della lett.c.</i></p>
<p>4. Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c) e d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure, fatti salvi i contratti ad alta intensità di manodopera, fatto salvo quanto previsto all'articolo 108 comma 2, del prezzo più basso. Per i settori speciali si applica l'articolo ex 114.</p>	<p><i>La formulazione non è in linea con quanto previsto all'art. 108. La sola previsione dei servizi ad alta intensità di manodopera potrebbe lasciare dubbi sull'applicabilità del criterio del solo prezzo negli altri casi mentre l'art. 108 lo esclude anche per altre fattispecie.</i></p>

❖ **Art. 52 - Controllo sul possesso dei requisiti**

Modifiche puntuali	Osservazioni
<p>1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Prima di procedere all'affidamento diretto la stazione appaltante acquisisce il DURC e consulta il casellario ANAC</p>	<p><i>Dovrebbe esser meglio precisato che negli affidamenti diretti di importo < 40.000 € la verifica dei requisiti avviene a campione. In ogni caso visto che l'esito della verifica è immediato si potrebbe comunque richiedere la consultazione delle annotazioni riservate e il DURC.</i></p>

annotazioni riservate. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni di un campione individuato, anche previo sorteggio, con modalità predeterminate ogni anno.	
--	--

❖ **Art. 55 - Termini dilatori**

Modifiche puntuali	Osservazioni
La stipula del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione efficace . <i>O in alternativa</i> La stipula del contratto avviene entro 45 giorni dall'aggiudicazione	<i>La proposta vuol tener conto della necessità di coordinare I tempi per la proposizione di ricorso con la stipula del contratto. Il tempo di 30 giorni non consente tale coordinamento.</i>

PARTE II - DEGLI ISTITUTI E DELLE CLAUSOLE COMUNI

❖ **Art. 57 - Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi**

Modifiche puntuali	Osservazioni
1. Per gli affidamenti dei contratti di appalto e di concessione di lavori e servizi ad alta intensità di manodopera, diversi da quelli aventi natura intellettuale, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali, e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente e significativamente applicati nel settore di riferimento, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.	<i>La disposizione prevede inserimento clausola sociale per il settore dei lavori tale previsione non risulta applicabile nei lavori per I quali non c'è un cambio appalto e ogni opera è a se stante.</i> <i>Occorre poi un coordinamento con art. 11 comma 1 che prevede stessa formulazione dell'ultima parte art 57. Si propone nell'art. 11 di enunciare il principio e qui dettare la disciplina prevedendo che nell'offerta l'OE deve indicare modalità riassorbimento e contratto collettivo applicato.</i>

PARTE III – DEI SOGGETTI - Titoli I – Le stazioni appaltanti

PREMESSA GENERALE

Rafforzamento delle centrali di committenza (emendamento ad art. 62, comma 10)

Con riguardo alla qualificazione delle Stazioni Appaltanti, prevista dal PNRR e dal criterio della legge delega 78/2022 all'art. 1, lett. c), si evidenzia che la riforma del sistema di qualificazione dovrà procedere in parallelo alla riformulazione della disciplina delle centrali di committenza, della tipologia di procedure che potranno essere svolte solo da soggetti qualificati e di quelle che potranno essere svolte anche in assenza di qualificazione. In tal senso, occorre individuare misure e integrare il dettato normativo con una disciplina organica che preveda la realizzazione di un modello organizzativo che possa sostenere il peso dei numerosissimi Enti che resteranno esclusi dalla qualificazione e che, quindi, non potranno approvvigionarsi autonomamente di lavori, beni e servizi e andranno a gravare sui qualificati.

Deve essere, quindi, dedicata particolare attenzione alla qualificazione di queste strutture, in ordine ai seguenti aspetti:

- adeguamento degli organismi alle nuove esigenze normative soprattutto attraverso il potenziamento delle risorse umane e strumentali per far fronte al maggiore carico di lavoro;
- riorganizzazione delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti con un ruolo proattivo di sostegno e garanzia al soddisfacimento del fabbisogno di tutta la pubblica amministrazione;
- capacità concrete di convenzionamento e di aggregazione degli appalti a livello locale;
- nuovi investimenti atti a promuovere e sostenere la riorganizzazione.

In quest'ottica, inoltre, la "qualificazione" dovrebbe essere prioritariamente intesa come "professionalizzazione" delle stazioni appaltanti, così come previsto dalla Raccomandazione (UE) 2017/1805 della Commissione del 3 ottobre 2017 sulla professionalizzazione degli appalti pubblici, quale fase propedeutica al conseguimento dell'obiettivo della loro "riduzione numerica".

Già a livello di normazione primaria risulta necessario introdurre una disciplina inerente l'attivazione di una rete di protezione a garanzia del funzionamento del sistema, prevedendo un raccordo tra l'attività di programmazione delle stazioni appaltanti non qualificate e le centrali di committenza e stazioni appaltanti qualificate individuate per lo svolgimento delle procedure di affidamento su delega.

Predeterminazione dei requisiti di qualificazione (emendamento ad art. 62, comma 3)

La disciplina sulla qualificazione dovrà poi basarsi sulla predeterminazione di requisiti e soglie che permettano ai soggetti che intendono qualificarsi di individuare e adottare le misure organizzative necessarie per ottenere la predetta qualificazione.

Struttura organizzativa stabile (emendamento ad art. 63, comma 1 e ai paragrafi 6.1 e 6.2 Linee guida ANAC 441/2022)

Si ritiene necessario non mettere in discussione elementi attinenti a scelte organizzative interne proprie delle singole Stazioni Appaltanti, scelte che risultano riservate costituzionalmente alle singole amministrazioni territoriali.

In tal senso occorre, dunque, valutare il mantenimento o meno dell'indicazione, ai fini della qualificazione, di una "struttura organizzativa stabile";, invero, tale struttura, se intesa quale unico ufficio presente all'interno di una Stazione Appaltante deputato allo svolgimento delle attività di cui agli ambiti qualificazione, determinerebbe pesanti e critici risvolti per l'organizzazione delle Stazioni Appaltanti, nelle quali le funzioni sono svolte in relazione alle competenze attribuite alle singole strutture che le compongono.

Sul punto, si evidenzia che in ogni Stazione Appaltante, seppur è auspicabile che vi sia un ufficio con compiti di coordinamento e supporto alle strutture per l'affidamento dei contratti pubblici e per la loro esecuzione, composto da personale adeguatamente formato e aggiornato in materia, non è necessario che sullo stesso sia concentrato l'espletamento di tutte le procedure di gara.

All'interno delle stazioni appaltanti, infatti, vi è personale che, seppur adibito ad alcune precipe attività nell'ambito delle procedure di gara, in quanto in possesso di competenze specialistiche in relazione allo

specifico oggetto dell'affidamento (es. informatici, ingegneri, architetti, ecc...), non può essere allocato stabilmente nella "struttura stabile", in quanto svolge la propria attività nelle strutture titolari delle funzioni a servizio delle quali vengono svolti gli affidamenti.

D'altro canto, la scelta di attribuire alla Struttura Organizzativa Stabile compiti di supporto e coordinamento, senza necessariamente concentrare in capo alla stessa l'espletamento delle procedure di affidamento, appare la soluzione più coerente, da un punto di vista sistematico, con la ridefinizione del ruolo del RUP che diviene responsabile di progetto con possibilità di nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase dell'intervento, nonché con le previsioni dello schema di Codice che assegnano al responsabile dell'unità organizzativa titolare del potere di spesa la nomina del RUP tra i dipendenti della stazione appaltante e che attribuiscono allo stesso i relativi compiti in caso di mancata nomina all'atto di avvio dell'intervento. Inoltre, anche la previsione della possibilità di istituire una struttura organizzativa stabile a supporto del RUP appare incompatibile con la predetta concentrazione di tutte le funzioni inerenti la gestione delle procedure di gara nella SOS così come con l'incardinamento nella stessa di tutto il personale dedicato a tempo pieno o parziale all'attività contrattuale.

Ambito della Qualificazione di diritto e dei soggetti aggregatori (emendamenti ad art. 62, commi 4 e 5, art. 63, commi 4 e 6)

Sempre in tema di qualificazione, si ritiene necessario inserire le Regioni e le Province autonome tra i soggetti qualificati di diritto e mantenere la qualificazione di diritto dei Soggetti Aggregatori definita all'interno del vigente Codice dei contratti pubblici, contestualmente delineando l'ambito di operatività della suddetta qualificazione.

Qualificazione per la fase di esecuzione (emendamenti ad art. 62, commi 6, 7 e 7 bis)

Si evidenziano inoltre le criticità insite nella previsione della necessaria qualificazione delle Stazioni appaltanti nella fase di esecuzione degli appalti pubblici, che, da un punto di vista operativo, è difficilmente dissociabile dalla stazione appaltante committente nei cui confronti è erogata la prestazione. A tal fine, si ritiene necessario prevedere un sistema di qualificazione che riguardi unicamente la fase di aggiudicazione, ovvero, alternativamente, introdurre una soglia di qualificazione per l'attività di esecuzione con riferimento ai soli appalti di particolare complessità e valore, puntando sulla professionalizzazione attraverso la formazione continua e specialistica o mantenere anche a regime l'attuale disciplina transitoria.

In subordine, si richiede comunque di ridefinire in termini più chiari il ruolo e i compiti svolti dalla centrale di committenza o stazione appaltante qualificata in nome e per conto delle stazioni appaltanti non qualificate.

Fonti di regolazione (emendamento all'art. 1 dell'Allegato II.4)

Infine, in riferimento alla disciplina attuativa, non appare chiaro il riparto degli ambiti di competenza tra il regolamento destinato a sostituire mediante delegificazione l'Allegato II.4 e le Linee guida ANAC cui l'Allegato medesimo rinvia creando una sovrapposizione peraltro con alcune disposizioni contenute nello stesso allegato e nell'articolato. Sotto questo profilo appare indispensabile riproporre l'impostazione dell'art. 38 del Codice vigente che demanda ad un D.P.C.M. la disciplina dei requisiti di qualificazione e ad un provvedimento di ANAC le modalità di gestione dell'elenco delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate.

Sanzioni (emendamenti all'art. 63, comma 11 e al par. 11 delle Linee guida ANAC 441/2022)

Si ritiene necessario eliminare il riferimento al RASA delle sanzioni connesse alla mancata o non corretta indicazione delle informazioni in AUSA, in quanto tale figura svolge un ruolo limitato alla raccolta e all'inserimento dei dati.

❖ Art. 62 - Aggregazioni e centralizzazione delle committenze

Modifiche puntuali	Osservazioni
4. L'allegato di cui al comma 2 può essere	<i>Si richiede di sopprimere l'ultima parte della</i>

<p>integrato con la disciplina di ulteriori misure organizzative per la efficace attuazione del presente articolo e dell'articolo 63 e del relativo regime sanzionatorio, nonché per il coordinamento, in capo all'ANAC, dei soggetti aggregatori.</p>	<p><i>disposizione laddove attribuisce ad ANAC il ruolo di coordinamento dei soggetti aggregatori. Tale compito, infatti, da un lato esula dalle competenze di ANAC afferendo ad aspetti strettamente organizzativi dei soggetti aggregatori, dall'altro le funzioni di coordinamento sono già disciplinate dall'art. 9 D.L. 66/2014 e dai decreti attuativi. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2014 di attuazione dell'articolo 9 comma 2 del d.l. n.66/2014, ha istituito il Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori , coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze, disciplinandone i compiti, le attività e le modalità operative.</i></p>
<p><i>5.d)</i></p> <p>e. procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente da altre stazioni appaltanti qualificate o enti concedenti, da centrali di committenza qualificate o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome;</p> <p>f. fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 66/2014, procedere all'effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, on</p>	<p><i>In relazione alla lettera d) del comma 5, addove si prevede che le SA procedono ad affidamenti per certe soglie mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione. In mancanza di una puntuale descrizione si ritiene che gli strumenti telematici di negoziazione siano piattaforme digitali di approvvigionamento in quanto utilizzate per "svolgere le procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici" secondo la definizione dell'art. 25. Lo stesso art. 25 al comma 3 dispone che le piattaforme sono "messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome", pertanto per non creare una lettura conflittuale tra i 2 articoli andrebbe estesa la platea dei soggetti che mettono a disposizione gli "strumenti telematici" (non solo centrali di committenza) elencandola allo stesso modo nell'art. 62.</i></p> <p><i>In relazione alla lettera e) del comma 5, Si ritiene di eliminare il riferimento alla preferenza territoriale, atteso che per la scelta della centrale di committenza cui rivolgersi per gli ordini di acquisto in adesione a convenzioni e accordi quadro va mantenuta l'impostazione esistente, che risulta funzionante. Una scelta diversa, basata sul criterio della territorialità, rischia di non coprire i fabbisogni delle amministrazioni di riferimento e le stesse potrebbero rivolgersi ad altre centrali di committenza che offrono condizioni più convenienti, determinando anche ripercussioni sui</i></p>

<p>preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali.</p>	<p><i>rapporti con gli operatori economici. Risulta inoltre necessario far salvo esplicitamente l'obbligo di ricorrere ai soggetti aggregatori nei casi previsti dall'art. 9 D.L. 66/2014.</i></p>
<p>c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di valore inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione da altre stazioni appaltanti qualificate o enti concedenti, da centrali di committenza qualificate o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome secondo la normativa vigente;</p> <p>d) fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 66/2014, effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;</p> <p>e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione; eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c); qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante.</p>	<p><i>La lett. c) del comma 6 dovrebbe essere integrata con un riferimento agli strumenti telematici messi a disposizione dai soggetti aggregatori in analogia alla successiva lett. d).</i></p> <p><i>Alla lett. d) del comma 6 si ritiene necessario eliminare il riferimento alla preferenza territoriale per le motivazioni illustrate in commento alle proposte emendative del comma 5;</i></p> <p><i>Sempre in relazione alla lettera d) del comma 6, come già laddove si prevede che le SA procedono ad affidamenti per certe soglie mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione. In mancanza di una puntuale descrizione si ritiene che gli strumenti telematici di negoziazione siano piattaforme digitali di approvvigionamento in quanto utilizzate per "svolgere le procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici" secondo la definizione dell'art. 25. Lo stesso art. 25 al comma 3 dispone che le piattaforme sono "messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome", pertanto per non creare una lettura conflittuale tra i 2 articoli andrebbe estesa la platea dei soggetti che mettono a disposizione gli "strumenti telematici" (non solo centrali di committenza) elencandola allo stesso modo nell'art. 62.</i></p> <p><i>Si ritiene inoltre necessario spostare la disciplina relativa alla fase di esecuzione dei contratti in un comma separato.</i></p>
<p>Le centrali di committenza sono indicate nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1. In relazione ai requisiti di qualificazione posseduti esse:</p>	<p><i>Le modifiche proposte con riferimento al comma 7 sono intese a: eliminare il riferimento alla stipulazione dei contratti da parte delle centrali di committenza in</i></p>

<p>progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;</p> <p>progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;</p> <p>progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici;</p> <p>istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione.;</p> <p>svolgono funzioni di verifica sull'esecuzione dei contratti delle stazioni appaltanti non qualificate per la fase di esecuzione, salvo quanto previsto al comma 7 bis lett. b).</p>	<p><i>quanto la relativa competenza rimane in capo alle stazioni appaltanti qualificate e non qualificate (la stipula del contratto da cui nasce l'obbligazione non può che far capo al centro di costo del committente);</i></p> <p><i>specificare che rientrano nei compiti delle centrali di committenza anche le funzioni attinenti alla fase di esclusione dei contratti stipulati dalla stazioni appaltanti non qualificate per tale fase. In assenza di tale previsione non risulterebbe chiaro chi debba farsi carico di tali funzioni.</i></p>
<p>7 Bis. Le stazioni appaltanti ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1:</p> <p>eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione;</p> <p>eseguono, anche se non qualificate, i contratti affidati mediante ricorso per attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o-sexies), dell'Allegato I, a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate e quando procedono ad affidamenti per servizi e forniture di valore inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a un milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione da altre stazioni appaltanti qualificate o enti concedenti, da centrali di committenza qualificate o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome secondo la normativa vigente qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante.</p>	<p><i>Si ritiene di dedicare un comma specifico alle funzioni delle stazioni appaltanti inerenti la fase di esecuzione.</i></p>
<p>9. Il ricorso alla centrale di committenza qualificata o alla stazione appaltante qualificata per le attività di committenza ausiliarie è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del decreto</p>	<p><i>Si ritiene necessario integrare il comma 9 con la precisazione che l'accordo è necessario anche quando le stazioni appaltanti non qualificate ricorrono alle stazioni appaltanti qualificate</i></p>

<p>legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.a. dai soggetti aggregatori, le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della centrale di committenza qualificata.</p>	<p><i>diverse dalle centrali di committenza per le attività di committenza ausiliarie.</i></p> <p><i>Inoltre, per quanto attiene agli obblighi derivanti dalla legislazione in tema di spending review, il riferimento a Consip deve essere sostituito con quello ai soggetti aggregatori rappresentando Consip solo uno dei soggetti aggregatori.</i></p>
<p>12. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure svolte dalla centrale di committenza di cui si avvale, o dalla stazione appaltante qualificata che svolge attività di committenza ausiliaria, è responsabile del rispetto del codice per le attività ad essa direttamente imputabili, quali:</p> <p>a) l'aggiudicazione di un appalto nell'ambito nel quadro nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza;</p> <p>b) lo svolgimento della riapertura del confronto competitivo nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza o da una stazione appaltante qualificata;</p> <p>c) ai sensi dell'articolo 54, comma 4, lett. a) e b), la determinazione di quale tra gli operatori economici parte dell'accordo quadro svolgerà un determinato compito nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza o da una stazione appaltante qualificata.</p>	<p><i>Le lett. b) e c) del comma 12 dovrebbero includere anche il riferimento alle stazioni appaltanti qualificate come peraltro già previsto nell'alinea, per tenere conto delle ipotesi in cui le stesse aggiudicano accordi quadro in nome e per conto di altra stazione appaltante (fattispecie della gara su delega- attività di committenza ausiliaria)</i></p>

❖ **Art. 63 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza**

Modifiche puntuali	Osservazioni
<p>5. La qualificazione ha ad oggetto le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti e riguarda:</p> <p>la capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure e la capacità di affidamento e controllo dell'intera procedura;</p> <p>la capacità di verifica sull'esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.</p>	<p><i>Al fine di semplificare l'attività delle stazioni appaltanti e dello stesso gestione del sistema di qualificazione, si propone di consolidare a regime l'unificazione in un'unica fase ai fini della qualificazione, le fasi della progettazione e dell'affidamento dei contratti.</i></p>

<p>b) alla consistenza, esperienza e competenza delle risorse umane, ivi incluso il sistema di reclutamento e inclusa la adeguata formazione del personale;</p>	<p><i>Si ritiene necessario stralciare dai requisiti di qualificazione il riferimento al sistema di reclutamento del personale che non può essere specificamente mirato alla selezione di risorse da assegnare alla contrattualistica pubblica, attesa l'eterogeneità delle competenze tecniche e specialistiche richieste che con particolare riferimento alla progettazione ed esecuzione, strettamente correlate all'oggetto dell'appalto.</i></p>
<p>I requisiti di qualificazione per l'esecuzione sono indicati separatamente nell'Allegato II.4, che dispone altresì una disciplina transitoria specifica relativa a tale fase. Con modifiche e integrazioni all'Allegato II.4 possono essere disciplinati dall'ANAC specifici requisiti di qualificazione per i contratti di partenariato pubblico-privato.</p> <p>9. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede articolazioni, anche territoriali, verificano la sussistenza dei requisiti di cui al comma 7 in capo alle medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la qualificazione.</p>	<p><i>Si ritiene necessario eliminare il comma 9 atteso che la disciplina dei requisiti sarà definita con regolamento come peraltro previsto al comma 3 dell'art. 62. L'ambito di disciplina delle Linee guida ANAC dovrebbe rimanere quello delineato dall'art. 38 del D.Lgs. 50/2016, attinente alla istituzione e gestione dell'elenco delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate.</i></p>

Titolo II – Gli operatori economici

❖ Art. 65 - Operatori economici

Modifiche puntuali	Osservazioni
<p>e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;</p> <p>f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui</p>	<p><i>A seguito dell'inserimento dei consorzi fra imprese artigiane in una lettera a se stante lett. c) tutta la restante formulazione, che risente della articolazione attualmente presente nell'art. 45 non risulta più in linea in particolare per la partecipazione dei consorzi stabili.</i></p>

alle lettere a), b) c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;	
--	--

❖ **Art. 66 - Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria**

Modifiche puntuali	Osservazioni
	<i>Stessa problematica rilevata art 65 per assenza nei RTI dei consorzi stabili</i>

❖ **Art. 67 - Consorzi non necessari**

Modifiche puntuali	Osservazioni
	<i>La rubrica dell'articolo Consorzi non necessari non è in linea con il contenuto che riguarda la partecipazione dei Consorzi stabili e di imprese artigiane e sembra escludere quelli di cooperative c'è un problema di coordinamento probabilmente anche se poi il comma 5 introduce una disciplina per I consorzi cooperative di cui non si capisce il contenuto</i>
Per gli operatori di cui all'articoli 65, comma 2 lettere c) e d) i requisiti generali di cui agli articoli 6_1 e 6_2 (corrispondenti al vigente 80) sono posseduti sia dal consorzio , sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'art 83 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, del consorziato	<i>I requisiti generali devono anche essere posseduti dal consorzio</i>
4.I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera c), e 66, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) c) e d) , ai propri consorziati non costituisce subappalto. I consorzi, di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) , indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre a quest'ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara . Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.	<i>La previsione contenuta nell'articolato della possibilità da parte del consorziato di poter partecipare in proprio rimettendo alla SA la valutazione degli effetti di tale partecipazione sulla procedura di gara contrasta con il principio della segretezza dell'offerta in quanto tale soggetto partecipando in proprio e quale consorziato esecutore potenzialmente è a conoscenza dell'offerta di entrambi I I soggetti che partecipano oltre che con principio dell'unicità della forma di partecipazione . Si chiede il mantenimento dell'attuale previsione rispondente all'attuazione di principi consolidati. La disposizione rimettere in capo alle SA la valutazione degli effetti della duplice partecipazione esponendo a allungamento dei tempi oltre che a contenzioso sia da parte eventuale OE escluso che da parte altri operatori economici partecipanti alla</i>

<p>La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del consorzio e del consorzio.</p> <p>del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'art 6_2, comma 1, lettera d) (ex 80), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6_4 (cause di esclusioni raggruppamenti)</p>	<p>gara.</p>
	<p>La disposizione non è chiara non si capisce perché introduce previsione diversa per I consorzi cooperative</p>

❖ **Art. 68 - Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici**

Modifiche puntuali	Osservazioni
<p>Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca, anche per giusta causa, non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 5 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Nell'atto di costituzione le imprese disciplinano le modalità di pagamento e indicano se è consentito alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle imprese partecipanti al raggruppamento</p>	<p>Con la modifica suggerita si vuole superare una criticità attualmente presente in relazione al pagamento delle prestazioni e consentire il pagamento diretto alle singole imprese lasciando alle imprese la scelta al momento della costituzione del RTI. Attualmente invece tale possibilità non consentita sulla base della previsione prevista che lo consentirebbe solo in caso inadempimento impresa mandataria che risulterebbe trasposta anche nella nuova formulazione</p>
<p>La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione. se sono integrati i presupposti di cui all'art. 6_2, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6_4 (cause di esclusioni raggruppamenti). Regione Toscana</p>	<p>La previsione contenuta nell'articolato della possibilità da parte di un OE di poter partecipare in proprio o in più RTI rimettendo alla SA la valutazione degli effetti di tale partecipazione sulla procedura di gara contrasta con il principio della segretezza dell'offerta in quanto tale soggetto partecipando con una pluralità di modalità potenzialmente è a conoscenza dell'offerta di entrambi I I soggetti che partecipano oltre che con principio dell'unicità della forma di partecipazione. Si chiede il mantenimento dell'attuale divieto rispondente all'attuazione di principi consolidati. La disposizione rimettere in capo alle SA la valutazione degli effetti della duplice partecipazione esponendo</p>

	<i>a allungamento dei tempi oltre che a contenzioso sia da parte eventuale OE escluso che da parte altri operatori economici partecipanti alla gara.</i>
--	--

PARTE V – DELLE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

❖ Art. 74 - Dialogo competitivo

Modifiche puntuali	Osservazioni
Prima dell'avvio del dialogo le stazioni appaltanti possono organizzare una consultazione con gli operatori economici selezionati sulla base della documentazione posta a base di gara e sulle modalità di svolgimento del dialogo. Nei 30 giorni successivi alla conclusione della conferenza consultazione i partecipanti selezionati possono recedere dal dialogo.	<i>La consultazione degli operatori economici non può ovviamente essere simultanea pertanto non è corretto utilizzare il termine "conferenza"</i>

PARTE V - DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE

❖ Art. 81 - Avvisi di pre-informazione

Modifiche puntuali	Osservazioni
1. Le stazioni appaltanti rendono nota entro il 31 dicembre di ogni anno l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti, pubblicando sul proprio sito istituzionale un avviso di pre-informazione recante le informazioni di cui all'allegato XXIII, parte I, lettera B, sezione B.1. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14, l'avviso di pre-informazione è pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio sito istituzionale. In quest'ultimo caso le stazioni appaltanti comunicano l'avviso di pre-informazione all'ANAC che, tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, cura l'invio al suddetto Ufficio di un avviso relativo alla pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante contenente le informazioni di cui all'allegato XXIII, parte I, lettera A. Per I contratti sotto soglia l'avviso di preinformazione è facoltativo.	

❖ **Art. 85 - Pubblicazione a livello nazionale**

Modifiche puntuali	Osservazioni
<p>I bandi, gli avvisi di preinformazione e quelli relativi agli appalti aggiudicati sono pubblicati solo successivamente alla pubblicazione di cui all'art. 84 sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale sulla piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. Tuttavia la pubblicazione può comunque avere luogo qualora la pubblicazione a livello europeo non sia stata notificata entro 48 ore dalla conferma della ricezione dell'avviso conformemente all'articolo 84.</p>	
<p>Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale sul sito istituzionale sulla piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC non contengono informazioni diverse da quelle degli avvisi o bandi trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e menzionano la data della trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o della pubblicazione sul sito istituzionale sulla piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.</p>	<p><i>La disposizione dovrebbe valere per tutti i bandi ed avvisi, non solo per gli avvisi di pre-informazione</i></p>
<p>I bandi e gli avvisi di pre informazione non sono pubblicati sul sito istituzionale sulla piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente prima della trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea dell'avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma. Gli avvisi indicano la data di tale trasmissione. Bandi ed avvisi indicano la data di trasmissione o la data di pubblicazione secondo se disposizioni del vigente Regolamento di esecuzione UE relativo ai formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici.</p>	
<p>Le pubblicazioni sulla banca dati ANAC e sul sito istituzionale e sulla piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente avvengono senza oneri. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel codice, avviene esclusivamente in via digitale sul sito istituzionale della stazione appaltante. sulla predetta piattaforma di approvvigionamento digitale.</p>	

❖ **Art. 88 - Disponibilità digitale dei documenti di gara**

Modifiche puntuali	Osservazioni
Le ulteriori informazioni richieste sui documenti di gara sono comunicate a tutti gli offerenti oppure rese disponibili sulla piattaforma di approvvigionamento digitale e sul sito istituzionale almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte e almeno quattro giorni prima quando il termine per la ricezione delle offerte è ridotto.	<i>La pubblicazione sul sito istituzione risulta ultronea rispetto alla pubblicazione assicurata sulla piattaforma digitale.</i>

❖ **Art. 91 - Domande, documento di gara unico europeo, offerte**

Modifiche puntuali	Osservazioni
Con il documento di gara unico europeo, redatto in forma digitale in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea, prodotto secondo il comma 4 alle specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano “eDGUE-IT” emesse dall’Agenzia per l’Italia Digitale, a norma dell’articolo 71 del decreto legislative 7 marzo 2005, n.82, l’operatore economico e le imprese ausiliarie dichiarano: di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al titolo IV, capo II, della presente parte; di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’articolo 100 e, se richiesto, dei requisiti di cui all’articolo 103.	<i>Viene esplicitato il riferimento alla versione italiana del DGUE elettronico.</i>

❖ **Art. 98 - Illecito professionale grave**

Modifiche puntuali	Osservazioni
Se la stazione appaltante opera nell’interesse di un altro soggetto, l’esclusione è disposta previa motivata determinazione di quest’ultimo.	<i>Nelle procedure svolte da Centrali di Committenza, la valutazione circa l’esclusione deve essere necessariamente posta in capo alla stazione appaltante che espleta la procedura di gara, anche ai fini della celere conclusione della stessa.</i>

❖ **Art. 101 - Soccorso istruttorio**

Modifiche puntuali	Osservazioni
Fino al giorno fissato per la loro apertura, l’operatore economico può richiedere la rettifica di	<i>Questa previsione introduce una possibilità che genera incertezza sul contenuto dell’offerta e che</i>

un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione ed a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale	<i>richiederebbe anche una valutazione da parte Sa sugli effetti della rettifica presentata</i>
--	---

❖ **Art. 104 - Avvalimento**

Modifiche puntuali	Osservazioni
Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.	

❖ **Art. 112 - Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti**

Modifiche puntuali	Osservazioni
3. Quando l'avviso di aggiudicazione dell'appalto stilato a norma dell'articolo 111 o dell'ex articolo 142, comma 3, contiene le informazioni richieste al comma 1, anche in considerazione del contenuto del provvedimento di aggiudicazione, le stazioni appaltanti possono fare riferimento a tale avviso.	<i>La proposta di modifica mira a semplificare gli adempimenti posti in capo alla stazione appaltante, laddove le informazioni risultano già presenti nell'avviso e nel provvedimento di aggiudicazione.</i>

PARTE VI – DELL'ESECUZIONE

❖ **Art. 115 - Controllo tecnico contabile e amministrativo**

Modifiche puntuali	Osservazioni
Con l'allegato XXX sono individuate le modalità con cui il direttore dei lavori effettua l'attività di direzione, controllo e contabilità dei lavori mediante le piattaforme digitali interoperabili di cui all'articolo 25, in modo da garantirne trasparenza e semplificazione.	
Nei contratti di servizi e forniture, le modalità dell'attività di direzione, controllo e contabilità demandata al RUP o al direttore dell'esecuzione, se nominato, sono individuate con il capitolato speciale o, in mancanza, con l'allegato XXX, secondo criteri di trasparenza e semplificazione e prevedono l'uso delle piattaforme digitali di cui all'articolo 25 di piattaforme digitali interoperabili anche attraverso lo scambio di documenti strutturati digitali, tra cui ordini, documenti di trasporto o attestazioni di corretta esecuzione e fatture, secondo specifiche	<i>Viene proposta l'integrazione di alcune specifiche al fine di garantire, mediante standardizzazione, una più efficace gestione di documenti in versione digitale.</i>

basate, ove disponibili, su standard europei.

❖ Art. 120 - Modifica dei contratti in corso di esecuzione

In generale

La nuova formulazione della disciplina delle modifiche contrattuali nasce dal principio, espresso nella legge Delega all'art. 1, lettera u), di "ridefinizione della disciplina delle varianti in corso d'opera, in relazione alla possibilità di modifica dei contratti durante la fase dell'esecuzione".

In realtà i contenuti dell'articolo manifestano un eccesso di delega, con conseguente violazione del divieto di gold plating. La disposizioni non sono chiare e meritano approfondimenti che devono tradursi in riscrittura del testo, sia per quanto attiene agli aspetti terminologici, che a quelli di drafting legislativo e contenutistici. Si suggerisce di utilizzare il testo della Direttiva 2014/24/UE, includendovi anche gli istituti della proroga, del c.d. "quinto d'obbligo" e della tutela dell'equilibrio contrattuali, fattispecie queste di primaria importanza per la buona riuscita e la speditezza dei procedimenti delle stazioni appaltanti.

Di seguito alcune modifiche puntuali

Modifiche puntuali	Osservazioni
<i>"I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura la natura del contratto o dell'accordo quadro possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi seguenti valori: ..."</i>	<i>Difficoltà nel definire l'"alterazione dell'operazione economica sottesa". Preferibile riportare la terminologia della Direttiva (art. 72, comma 2).</i>
<i>Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.</i>	<i>Tale comma, inserito quale novità nel testo, desta forti criticità, in quanto rende indefinita la fattispecie e la sua collocazione. Probabilmente il legislatore ha voluto far riferimento all'art. 106, comma 1, lettera e) dell'attuale Codice: "e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche." Si propone di ricondurre la fattispecie sotto il comma 1, aggiungendola come lettera e).</i>
	<i>Cfr commento sub comma 3. Cosa significa "fatti salvi i commi 1 e 3"? Significa che il concetto di modifica sostanziale non si applica ai commi 1 e 3? O significa "fermo restando"? Forse "fatti salvi i commi 1 e 3" significa che il concetto di "sostanzialità" non si applica alla sola fattispecie ex comma 1 lett. b) (Prestazioni supplementari)?</i>

	<p><i>La previsione si discosta dai contenuti dell'art. 106 del Codice attuale.</i></p> <p><i>Sembrerebbe che la norma in esame riproponga un principio simile a quello introdotto con l'art. 7, co. 2-ter e 2-quater, della l. 26.6.2022, n. 79, secondo cui:</i></p> <p><i>2-ter. L'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera.</i></p> <p><i>2-quater. Nei casi indicati al comma 2-ter, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.</i></p>
<p>TESTO Art. 9</p> <p>1. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.</p> <p>2. Nell'ambito delle risorse individuate al comma 1, la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.</p> <p>3. Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi</p>	<p><i>La disposizione si collega al tema della "rinegoziazione" (principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale) di cui all'art. 9 della bozza del codice.</i></p> <p><i>Si ritiene tuttavia che, alla luce della lettura coordinata degli artt. 9, 60 e 120, sia necessario un coordinamento normativo e maggiore chiarezza nel testo:</i></p> <p><i>Il testo sta quindi a significare che le variazioni a seguito della rinegoziazione non possono superare il 5% dell'importo complessivo contrattuale (art. 60)? E che la procedura è quella prevista dal comma 8 dell'art. 120?</i></p> <p><i>Da evidenziare che l'attuale testo dell'art. 106, comma 1, lett. A) del Codice parla di "variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario", mentre l'art. 60 fa riferimento all'importo complessivo contrattuale.</i></p> <p><i>Quanto sopra si traduce in una criticità in quanto</i></p>

<p>ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.</p> <p>4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l'inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell'avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze al rischio delle interferenze da sopravvenienze.</p> <p>5. In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano prioritariamente le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120.</p>	<p><i>comporterebbe il pagamento di prestazioni già svolte in momenti in cui non c'era l'aumento del prezzo.</i></p>
<p><i>Un avviso della intervenuta modifica del contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), è pubblicato a cura della stazione appaltante nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, nei casi di appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XXXI bis, ed è pubblicato conformemente all'articolo Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo ..., la pubblicità avviene in ambito nazionale</i></p>	
	<p><i>La norma ripropone sostanzialmente quanto previsto all'art. 106, co.8, del Codice attuale.</i></p> <p><i>Viene aggiunto che: "In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche e delle varianti in corso d'opera previsti dal regolamento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 222, comma</i></p>

LIBRO IV – DEL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E DELLE CONCESSIONI

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALE

Premessa

Con riguardo al tema dei contratti di partenariato pubblico-privato e dei contratti di concessione, appare utile soffermare l'attenzione su alcuni profili di carattere generale che, se non adeguatamente chiariti, potrebbero incidere sulla corretta configurazione dell'istituto e conseguentemente sulla corretta fruizione dei modelli concessori in conformità ai dettami della normativa europea. Si ritiene pertanto essenziale che il nuovo Codice dei contratti affronti in modo più preciso e dettagliato alcune questioni centrali e ciò al fine di non determinare fraintendimenti e incomprensioni nella lettura del testo normativo. Diversamente operando si rischia di aggravare e rallentare l'attività delle pubbliche amministrazioni minando in radice l'obiettivo di razionalizzazione, semplificazione e correlata certezza del quadro normativo recato dalla Legge Delega 21

giugno 2022, n. 78 all'articolo 2, lett. aa) ("*aa*) *razionalizzazione, semplificazione, anche mediante la previsione di contratti-tipo e di bandi-tipo, ed estensione delle forme di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alle concessioni di servizi, alla finanza di progetto e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, anche al fine di rendere tali procedure effettivamente attrattive per gli investitori professionali, oltre che per gli operatori del mercato delle opere pubbliche e dell'erogazione dei servizi resi in concessione, garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti*")

Per conseguire gli auspicati risultati di chiarezza e semplificazione normative, si riporta un breve sunto delle questioni ritenute più rilevanti, da emendare rispetto alla bozza.

Si rileva anzitutto che la bozza di lavoro identifica la "finanza di progetto", unicamente con la procedura ad iniziativa privata, attualmente disciplinata dall'art. 183, commi 15 e ss. del Codice, eliminando qualsivoglia riferimento alle disposizioni sulla procedura ad iniziativa pubblica, attualmente previste dall'art. 183, commi 1-14 del Codice. Ciò crea un grave *vulnus* nella possibilità oggi accordata alle pubbliche amministrazioni di sollecitare il mercato per instaurare una proficua collaborazione.

Sempre in termini generali va osservato che la bozza elimina qualsiasi tetto normativo al contributo pubblico, richiamando unicamente la soglia fissata dalle decisioni Eurostat - ossia, 50% dell'investimento -. Con ciò si omette di considerare che un contributo elevato può di fatto, da un lato, erodere eccessivamente il rischio di investimento assunto dal concessionario e, dall'altro, costituire un aiuto di Stato, laddove non adeguatamente giustificato in sede di gara come "prezzo di mercato". Pare quindi quanto mai necessario che la bozza di Codice espliciti in modo più chiaro quanto già previsto dall'ordinamento comunitario, ovverosia che il Partenariato Pubblico Privato è un'operazione caratterizzata dal trasferimento al concessionario del rischio operativo e da una compartecipazione dello stesso pari ad almeno il 51% dell'investimento; investimento che viene recuperato unicamente mediante il diritto di gestire le opere oggetto del contratto.

La mancata espressa indicazione del limite percentuale del contributo può comportare nella sostanza un utilizzo distorto della forma contrattuale del PPP, e conseguentemente, attraverso un'illegittima attribuzione del diritto di prelazione al proponente, determinare una violazione delle regole in materia di concorrenza (per un commento più diffuso si vedano le annotazioni e le proposte emendative apposte all'art. 177, commi 4 e 6 e all'art. 174, comma 1).

A quanto premesso va aggiunto che, con riferimento all'intervento pubblico di sostegno, sarebbe importante inserire una specifica distinzione (assente anche nel precedente Codice) tra corrispettivo a titolo di prezzo e i corrispettivi forniti a fronte del servizio erogato durante la gestione, qualora la pubblica amministrazione sia l'utente principale del servizio.

Al fine di evitare pericolose letture, si rileva altresì che l'art. 174, co. 1, lett. d) e l'art. 177, co. 1 dovrebbe indicare che spetta sempre al privato il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori assieme (non in alternativa, come indicato nella bozza) a quello connesso alla gestione dei servizi. Al fine di configurare correttamente il rischio operativo, unitamente al rischio di costruzione, deve infatti sempre gravare sul privato anche il rischio di gestione o sul lato domanda o sul lato offerta dei servizi (ex rischio di disponibilità).

Sempre nella medesima ottica di chiarezza, si rileva il mancato richiamo alla c.d. matrice dei rischi. Sarebbe opportuno richiamare espressamente tale strumento tenuto conto del ruolo che lo stesso svolge in fase di monitoraggio del corretto mantenimento dell'allocazione del rischio in fase di esecuzione del contratto.

La formulazione dell'art. 182, co. 5 risulta problematica in quanto sembra implicare che la pubblica amministrazione provveda prima dell'emanazione del bando per l'affidamento di una concessione alla predisposizione del progetto di fattibilità, di uno schema di contratto, di un piano economico finanziario. In tal modo si vanificano di fatto i vantaggi offerti dal Partenariato Pubblico Privato, la cui ratio è quella di consentire alla pubblica amministrazione di beneficiare dell'esperienza e delle capacità tecniche, d'innovazione e gestionali dell'operatore privato considerato inoltre che nella bozza di codice è stata espunta la possibilità per

la Pubblica Amministrazione di utilizzare lo strumento della Finanza di Progetto ad iniziativa pubblica. A tale segnalazione si aggiunga che la bozza del nuovo Codice risulta priva di indicazioni in ordine ai documenti che debbono comporre l'offerta nonché ai contenuti della convenzione da stipulare tra soggetto pubblico e privato. (Per le osservazioni dettagliate si veda la proposta di inserimento dell'art. 182 bis e i commenti all'art. 182, co. 5 e all'art. 187, co. 1).

Si evidenzia inoltre che la bozza di Codice nel definire il parametro da prendere in considerazione ai fini della valutazione del rischio operativo opta per l'indice VAN (valore attuale netto), anziché per l'indice TIR (tasso interno di rendimento).

Tale scelta può tuttavia determinare delle conseguenze negative in quanto è l'indice TIR a rappresentare la misura della redditività di un progetto di investimento. Il VAN invece non pare essere l'indice opportuno a cui fare riferimento in quanto dipende dal tasso di attualizzazione prescelto che talvolta può risultare arbitrario. Per i profili strettamente tecnici di tale osservazione si veda il commento all'art. 177, co. 2 e al co. 4.

Da ultimo, si rileva che per quanto concerne il partenariato di tipo istituzionale manca una completa definizione delle modalità di scelta del socio privato, nonché l'indicazione di un limite minimo di partecipazione dello stesso all'interno dell'ente.

Nella tabella che segue vengono riportate le osservazioni puntuali al testo con correlate proposte emendative.

❖ **Art. 174 - Nozione**

Modifiche puntuali	Osservazioni
I contratti di partenariato pubblico-privato possono essere stipulati, per la parte pubblica , solo da soggetti pubblici qualificati ai sensi dell'articolo ...	<i>La locuzione aggiunta serve a sottolineare la necessaria qualificazione della parte pubblica, senza escludere la necessaria presenza della parte privata. Occorre completare il riferimento all'articolo</i>

❖ **Art. 175 - Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio**

Modifiche puntuali	Osservazioni
	<i>Il programma triennale delle esigenze pubbliche non è contemplato né nel D.Lgs. 50/2016, né nel DPR 207/2010, né nella presente proposta.</i> <i>Si segnala altresì che il D.Lgs. 50/2016 prevedeva il Quadro esigenziale quale "documento che viene redatto ed approvato dall'amministrazione in fase antecedente alla programmazione dell'intervento". Tale documento realizzato per ogni intervento era redatto prima del progetto di fattibilità.</i> <i>Nella nuova proposta di codice non è previsto il Quadro esigenziale ma è previsto nell'All.1.7</i>

	<i>Si valuti l'opportunità di inserire il Quadro esigenziale agli articoli 37 e 41.</i>
	<i>Si valuti l'opportunità di suddividere la disciplina inerente la programmazione e valutazione preliminare da quella relativa al controllo e il monitoraggio, al fine di collocare questi ultimi all'interno della normativa disciplinante la gestione del contratto, allo scopo di darne la dovuta rilevanza.</i>
	<i>Da un lato, non è chiaro quali siano gli aspetti sottoposti a monitoraggio da parte del DIPE e, dall'altro, la presenza di una banca dati ulteriore dedicata alle sole modalità di finanziamento appare ridondante.</i>

DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE - PARTE II - Titolo I – L'ambito di applicazione e i principi generali

❖ Art. 177 - Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo

Modifiche puntuali	Osservazioni
<p>1. L'aggiudicazione di una concessione comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla realizzazione dei lavori e alla gestione dei servizi e comprende un rischio dal lato della domanda o dal lato dell'offerta o da entrambi. Per rischio dal lato della domanda si intende il rischio associato alla domanda effettiva di lavori o servizi che sono oggetto del contratto. Per rischio dal lato dell'offerta si intende il rischio associato all'offerta dei lavori o servizi che sono oggetto del contratto, in particolare il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda al livello qualitativo e quantitativo dedotto in contratto.</p>	<p><i>Il rischio di costruzione è per sua natura sempre in capo al privato. Unitamente al rischio di costruzione sul privato deve necessariamente gravare anche il rischio di gestione o sul lato domanda o sul lato offerta dei servizi (ex rischio di disponibilità).</i></p> <p><i>Sarebbe utile evidenziare, sulla scorta di quanto definito nella Direttiva Concessioni, che il rischio operativo debba concretizzarsi in una perdita potenziale non meramente nominale, né "trascurabile"</i></p>

<p>2. Si considera che il concessionario abbia assunto il rischio operativo quando, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile. Ai fini della valutazione del rischio operativo deve essere preso in considerazione il valore attuale netto tasso interno di rendimento dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.</p>	<p><i>Si ritiene che l'indice di riferimento più opportuno sia il Tasso interno di rendimento (TIR), anziché il Valore attuale netto (VAN).</i></p> <p><i>Il TIR è il tasso di attualizzazione per cui il VAN di un progetto risulta pari a zero.</i></p> <p><i>Il TIR è la misura della redditività di un progetto di investimento, che consente di individuarne il tasso di rendimento effettivo e sulla base di questo prendere decisioni consapevoli in merito alla opportunità di intraprendere o meno il progetto.</i></p> <p><i>Il VAN invece dipende dal tasso di attualizzazione prescelto che talvolta può risultare arbitrario, pertanto l'utilizzo di tassi diversi fornisce risultati differenti.</i></p> <p><i>Il VAN non è correlato né all'importo dell'investimento iniziale né alla durata della concessione: ad esempio un VAN di 1.000.000 è elevatissimo per un progetto d'investimento di 1.000.000, e di durata breve, ma può essere infinitesimo per un progetto di vaste dimensioni e lunga durata.</i></p> <p><i>Mentre il valore del TIR espresso in percentuale indica esattamente il rendimento medio dell'investimento in ogni anno della concessione.</i></p>
<p>4. I contratti remunerati dall'ente concedente senza alcun corrispettivo in denaro a titolo di prezzo si configurano come concessioni se il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore dipende esclusivamente dalla domanda del servizio o del bene, oppure dalla loro fornitura. Nelle operazioni economiche comprendenti un rischio soltanto sul lato dell'offerta il contratto prevede deve prevedere che il corrispettivo venga erogato solo a fronte della disponibilità dell'opera, nonché un sistema di penali che riduca proporzionalmente o annulli il corrispettivo dovuto all'operatore economico nei periodi di ridotta o mancata disponibilità dell'opera, di ridotta o mancata prestazione dei servizi, oppure in caso di mancato raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi della prestazione assunta dal concessionario. Le variazioni del corrispettivo devono, in ogni caso, essere in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto tasso</p>	<p><i>(si veda commento art. 177 comma 2)</i></p> <p><i>Il corrispettivo viene erogato non necessariamente a fronte della disponibilità dell'"opera", ma, più generalmente, a fronte degli investimenti che il concessionario deve realizzare, potendo l'oggetto del contratto consistere anche nella realizzazione solo di servizi pubblici, anche basati su c.d. "infrastrutture immateriali", o su elementi fissi di natura diversa da quella edile o impiantistica. Inoltre, sarebbe utile evidenziare, sulla scorta di quanto definito nella Direttiva Concessioni, che il rischio operativo debba concretizzarsi in una perdita potenziale non meramente nominale, né "trascurabile".</i></p> <p><i>Difetta un richiamo diretto alla c.d. matrice dei rischi, che non viene neanche nominata, mentre è nota la sua utilità in relazione al corretto</i></p>

<p>interno di rendimento dell'insieme dell'investimento, dei costi e dei ricavi.</p>	<p><i>mantenimento dell'allocazione del rischio, in fase di esecuzione del contratto.</i></p> <p><i>Viene eliminato qualsiasi tetto normativo al contributo pubblico, richiamando solo la soglia fissata dalle decisioni Eurostat - ossia, 50% dell'investimento -, tralasciando il fatto che un contributo elevato possa, da un lato, erodere eccessivamente il rischio di investimento assunto dal concessionario e, dall'altro, costituire un aiuto di Stato, laddove non adeguatamente giustificato in sede di gara come "prezzo di mercato". Il vecchio D.Lgs. n.50/2016 prevedeva il limite del 49% del costo investimento.</i></p> <p><i>Manterrei la previsione del vecchio comma 3 dell'art.165 D.lgs. n.50/2016 che stabilisce che la sottoscrizione del contratto di concessione può avvenire solo a seguito della presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera.</i></p>
<p>L'assetto di interessi dedotto nel contratto di concessione deve garantire prevedere la conservazione dell'equilibrio economico-finanziario, intendendosi per tale la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria in condizioni operative teoriche ordinarie, garantendo la permanenza dei rischi in capo all'operatore economico nelle condizioni operative concrete. L'equilibrio economico-finanziario sussiste quando i ricavi attesi del progetto sono in grado di coprire i costi operativi e i costi di investimento, di remunerare e rimborsare il capitale di debito e di remunerare il capitale di rischio.</p>	<p><i>Le previsioni della prima parte del comma 5 inducono ad interpretare erroneamente che l'equilibrio economico finanziario è garantito dalla Pubblica Amministrazione durante tutta la durata della concessione attraverso le previsioni del contratto, andando in aperto contrasto con la necessità che il rischio sia in capo al Concessionario e che tale rischio sia tale da incidere sul Valore attuale netto.</i></p>
<p>6.Se l'operazione economica non può da sola conseguire l'equilibrio economico-finanziario, è ammesso un intervento pubblico di sostegno, nella forma di un corrispettivo a titolo di prezzo. L'intervento pubblico può consistere in un contributo finanziario, (anche nella forma di bonus fiscale,) nella prestazione di garanzie o nella cessione in proprietà di beni immobili o di altri diritti.</p> <p>In ogni caso, l'eventuale intervento pubblico di sostegno non può essere superiore al 49% del costo</p>	<p><i>Si propone l'inserimento della locuzione "a titolo di prezzo" per simmetria con il comma 4 del presente articolo.</i></p> <p><i>Si valuti se inserire la locuzione "anche nella forma di bonus fiscale" al fine di considerare concessioni tutte le forme di PPP realizzate ad es. mediante Bonus Ristrutturazione Edilizia, o alternativamente di escluderle esplicitamente.</i></p> <p><i>Si sconsiglia di prevedere la "prestazione di garanzie" a carico dell'Ente pubblico a causa di</i></p>

dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari. Non si applicano le disposizioni sulla concessione, ma quelle sugli appalti, se l'ente concedente attraverso clausole contrattuali o altri atti di regolazione settoriale, sollevi l'operatore economico da qualsiasi perdita potenziale, garantendogli un ricavo minimo pari o superiore agli investimenti effettuati e ai costi che l'operatore economico deve sostenere in relazione all'esecuzione del contratto. La previsione di un indennizzo in caso di cessazione anticipata della concessione per motivi imputabili all'ente concedente, oppure per cause di forza maggiore, non esclude che il contratto si configuri come concessione.

numerose situazioni critiche manifestatesi negli anni: in particolare l'Ente pubblico, in caso di fallimento dell'operazione, potrebbe sopportare i costi derivanti da una cattiva gestione da parte del concessionario, oppure derivanti da rischi che secondo il contratto avrebbero dovuto essere in capo a quest'ultimo. L'Ente pubblico potrebbe altresì essere ignaro di tale situazione di dissesto economico-finanziario del ppp, in quanto il concessionario, nella veste di gestore, è il soggetto più idoneo alla gestione di tale tipo di rischio.

La locuzione "Non si applicano le disposizioni sulla concessione, ma quelle sugli appalti, se l'ente concedente attraverso clausole contrattuali o altri atti di regolazione settoriale, sollevi l'operatore economico da qualsiasi perdita potenziale, garantendogli un ricavo minimo pari o superiore agli investimenti effettuati e ai costi che l'operatore economico deve sostenere in relazione all'esecuzione del contratto" non esclude che il contributo a titolo di prezzo possa arrivare anche al 90% e che sia possibile configurare una concessione anche a fronte di opera interamente finanziata dalla pubblica amministrazione per la sola presenza di un rischio di gestione che generi perdite.

Secondo l'ordinamento comunitario il Partenariato Pubblico Privato è caratterizzato dal trasferimento al concessionario del rischio operativo e da un contributo pubblico inferiore alla soglia del 49%, e pertanto da una compartecipazione del privato di almeno il 51% dell'investimento, il quale viene recuperato unicamente mediante il diritto di gestire le opere oggetto del contratto.

Si aggiunga che l'amministrazione deve valutare la congruità della durata della concessione in funzione di detto recupero, analisi che risulta inattuabile se l'investimento è finanziato dalla Pubblica Amministrazione.

L'utilizzo improprio della forma contrattuale del PPP, origina un illegittimo diritto di prelazione in favore del proponente a discapito degli altri operatori economici, in palese contrasto con la normativa sulla concorrenza.

Con riferimento all'intervento pubblico di sostegno è importante inserire una distinzione (assente anche nel precedente codice) tra corrispettivo a titolo di

	<i>prezzo e i corrispettivi forniti a fronte del servizio durante la gestione, nel caso in cui la Pubblica amministrazione sia l'utente principale del servizio (esempio pubblica illuminazione o ospedali).</i>
	<i>Il comma rinvia alle decisioni Eurostat sia con riferimento alla soglia massima per la contabilizzazione fuori bilancio sia in ordine alla modalità di calcolo (“calcolato secondo le modalità ivi previste”) del contributo, laddove, però, il manuale Eurostat fa riferimento ad una definizione di Capital Expenditure come base di calcolo senza indicare se siano compresi o meno gli oneri finanziari capitalizzati (attualmente ammessi dal Codice Appalti nella base di calcolo). Inoltre potrebbe essere opportuno un richiamo alle decisioni Eurostat non solo con riferimento alla modalità di calcolo ma anche alla modalità di erogazione del contributo.</i>

❖ **Art. 178 - Durata della concessione**

Modifiche puntuali	Osservazioni
3 bis. La valutazione della congruità della durata della concessione, al fine di evitare extraprofiti, si effettua verificando che il Tasso Interno di Rendimento abbia un valore congruo rispetto al settore d'investimento.	<i>Si propone l'inserimento di un comma ulteriore, che fornisca strumenti oggettivi per la valutazione della congruità della durata della Concessione</i>
	<i>Se la durata della concessione non è prorogabile (salvo per i casi di revisione) non si comprende la previsione del successivo art. 179, comma 3, lett. a) laddove si legge: “il valore di eventuali clausole di opzione e di eventuali proroghe della durata di concessione” per il quale non sembra possa riferirsi alla revisione (unico caso di possibile proroga) in quanto l'articolo disciplina il valore della concessione che rileva al momento dell'aggiudicazione.</i>

❖ **Art. 179 - Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni**

Modifiche puntuali	Osservazioni
<p>1. Il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale, opportunitamente attualizzato, del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.</p>	<p><i>Pur rinvenendosi la medesima definizione anche nel D.Lgs. 50/2016, si propone di modificare il riferimento al fatturato totale dell'intero contratto di concessione, in quanto in relazione alla tipologia di settore d'intervento il rapporto tra tale ammontare ed il rendimento effettivo è estremamente variabile. Ad esempio un'infrastruttura autostradale ha un risultato di esercizio molto più vicino al fatturato rispetto ad un'infrastruttura sanitaria, in cui i costi di esercizio sono molto più significativi.</i></p> <p><i>L'art. 189, comma 1) lett. c) punto 3) prevede che "Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione della concessione nei casi seguenti (...) concessioni aggiudicate dall'ente concedente allo scopo di svolgere un'attività diversa da quelle di cui all'allegato II della direttiva n. 2014/23/UE, l'eventuale aumento di valore non deve eccedere il 50 per cento del valore della concessione iniziale". Si tenga presente che nel caso di una concessione trentennale relativa ad un investimento con un elevato tasso di rotazione delle vendite, il valore della concessione potrebbe essere pari a 20-30 volte il valore dell'investimento iniziale.</i>^{11}</p> <p><i>Si tenga peraltro presente che in numerosi articoli della presente proposta, soprattutto in relazione alle penali ed alle garanzie si fa riferimento all'importo contrattuale che nel caso delle concessioni pare collegarsi al valore della concessione, ma risulterebbe essere un valore smisurato.</i></p>
	<p><i>Si consideri infine che il fatturato all'anno 0 non ha lo stesso valore economico del fatturato all'anno n. Per omogenizzare i valori e rendere possibile la somma degli stessi sarebbe necessario procedere preventivamente all'attualizzazione dei fatturati, attraverso un tasso di attualizzazione predeterminato (c.d. fattore di sconto).</i></p> <p><i>Si ritiene che valori quali il VAN o il valore dell'investimento siano più idonei allo scopo, anche in considerazione del fatto che la gestione è funzionale al recupero dell'investimento effettuato dal privato.</i></p>
<p>3. Il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei</p>	<p><i>Posto che nel nostro ordinamento vige il divieto di proroga ad eccezione della c.d. "proroga Tecnica",</i></p>

<p>documenti di gara della concessione. Gli enti concedenti tengono conto, se del caso, anche dei seguenti elementi:</p> <p>il valore di eventuali clausole di opzione e di eventuali proroghe della durata della concessione; pesate secondo la probabilità di realizzo di ciascuna opzione.</p> <p>gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell'ente concedente;</p> <p>i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario in qualsivoglia forma dall'ente concedente o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento;</p> <p>il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione;</p> <p>le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte della concessione;</p> <p>il valore dell'insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dagli enti concedenti, purché siano necessari per l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi;</p> <p>ogni premio o pagamento ai candidati o agli offerenti.</p> <p>Tali valori devono essere esplicitati nel piano economico finanziario.</p>	<p><i>il valore di quest'ultima, per sua natura, non può essere quantificato a priori all'interno dei documenti di gara.</i></p> <p><i>Nel caso in cui vi siano più opzioni di gestione le stesse non possono essere semplicemente sommate, in quanto fornirebbero un risultato fuorviante²¹.</i></p> <p><i>Gli importi di cui alle lettere a-g non sono calcolabili dall'amministrazione se non sono indicati nel piano economico finanziario. Inoltre l'indicazione nel PEF consente di calcolare esattamente il reale rendimento dell'investimento.</i></p> <p><i>Potrebbe essere utile un riferimento chiaro, ad esempio in corrispondenza della lett. d), all'intervento pubblico di sostegno ex art. 177 comma 6 (contributo pubblico) tra gli elementi da includere nel calcolo del valore della concessione, risolvendo così un tema già presente nella versione attuale del Codice</i></p>
--	--

❖ **Art. 181 - Contratti esclusi**

Modifiche puntuali	Osservazioni
	<p><i>Alla luce delle differenti interpretazioni esistenti in dottrina, in merito alla configurazione dei servizi non economici di interesse generale, pare più opportuna una specificazione degli stessi.</i></p> <p><i>Ad esempio gli interventi in campo sanitario, secondo una parte della dottrina rientrano tra i servizi non economici, mentre secondo altre interpretazioni, agendo in regime di concorrenza</i></p>

	<i>con il settore privato, non appartengono a tale categoria.</i>
--	---

Titolo II – L’aggiudicazione delle concessioni: principi generali e garanzie procedurali

❖ Art. 182 - Bando

Modifiche puntuali	Osservazioni
<p>1. Gli enti concedenti che intendono aggiudicare una concessione, relativa a lavori inseriti tra gli strumenti di programmazione, in caso di esito positivo della valutazione preliminare di convenienza e fattibilità di cui all’art. 175, rendono nota tale intenzione per mezzo di un bando di concessione.</p>	<p><i>Al fine della predisposizione dei documenti necessari alla gara, occorre che i lavori siano inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici, e siano state svolte le valutazioni di cui all’art. 175 comma 2 della presente porposta.</i></p>
<p>3. Gli enti concedenti:</p> <p>a) precisano nel contratto di concessione che i beni pubblici o a destinazione pubblica eventualmente assegnati al concessionario per la gestione del servizio non possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività economiche che diminuiscano la funzionalità degli interventi non siano espressamente oggetto della procedura di affidamento;</p> <p>b) possono prevedere che, per l’esecuzione di una quota dei servizi accessori affidati con la medesima procedura di gara, il concessionario si avvale di operatori economici terzi.</p>	<p><i>L’inserimento di attività economiche, ulteriori rispetto a quelle espressamente previste dall’oggetto della procedura, all’interno di un’offerta migliorativa da parte del privato, possono generare ricadute economiche positive per la Pubblica Amministrazione o la collettività, contribuendo a sostenere l’onere del servizio di pubblica utilità perseguito.</i></p> <p><i>Talvolta l’operatore privato, forte della pregressa esperienza, è in grado di fornire soluzioni ulteriori rispetto a quelle progettate dalla Pubblica Amministrazione.</i></p>
<p>5. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità, intendendosi per tali la reperibilità sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilità di tali fonti e la congrua redditività del capitale investito. I bandi possono anche richiedere prevedono che le offerte contengano un progetto di fattibilità con le migliori progettuali, una bozza di convenzione, un piano economico finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, corredato da concrete manifestazioni di interesse di un istituto finanziatore, e assicurino adeguati livelli di bancabilità, intendendosi per tali la reperibilità sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilità di tali</p>	<p><i>Il combinato disposto del presente articolo e dell’art. 185 comma 1, così come formulati, pare implicare che la Pubblica Amministrazione provveda prima dell’emanazione del bando alla predisposizione di:</i></p> <p><i>un Progetto di Fattibilità</i></p> <p><i>uno schema di contratto</i></p> <p><i>un piano economico finanziario, che assicuri adeguati livelli di bancabilità, la sostenibilità di tali fonti e la congrua redditività del capitale investito</i></p> <p><i>vanificando i vantaggi offerti dal Partenariato Pubblico Privato, la cui ratio è quella di consentire alla Pubblica Amministrazione di beneficiare dell’esperienza e delle capacità tecniche, d’innovazione, e gestionali dell’operatore privato considerato inoltre che non è più prevista la possibilità per la Pubblica Amministrazione di utilizzare lo strumento della Finanza di Progetto ad iniziativa pubblica.</i></p>

<p>fonti e la congrua redditività del capitale investitosiano.</p> <p>Il piano economico finanziario è costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Relazione al piano.</p> <p>Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 179. Il soggetto aggiudicatario presta la garanzia di cui al primo periodo con le modalità di cui all'articolo 179. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da parte del concessionario è dovuta un'ulteriore cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 179. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.</p> <p>Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici</p>	<p><i>L'eventuale predisposizione della suddetta documentazione da parte di professionisti esterni incaricati dalla Pubblica Amministrazione prima del bando va a duplicare il numero di soggetti con cui la stessa deve interloquire e di conseguenza ne raddoppia gli oneri amministrativi e organizzativi, in evidente contrasto con i principi di efficienza, economicità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.</i></p> <p><i>La formulazione del comma pare attribuire alla Pubblica Amministrazione l'onere di assicurare adeguati livelli di bancabilità, sostenibilità e congrua redditività del capitale investito al privato, mentre questo dovrebbe essere un onere in capo al privato, in quanto parte più idonea a gestire tale tipo di rischio.</i></p> <p><i>Inoltre la predisposizione di un piano economico finanziario da parte della Pubblica Amministrazione, può indurre in errore il Privato nella previsione dei costi e ricavi derivanti dall'intervento, il cui rischio grava in capo a quest'ultimo. Si ritiene dunque che la predisposizione del piano economico finanziario da parte del privato, oltre a risultare più qualificata, tutela quest'ultimo, quale soggetto che si accolla il rischio operativo (costruzione e gestione).</i></p> <p><i>Si valuti l'opportunità di prevedere che la Pubblica Amministrazione rediga un Quadro esigenziale o un Documento di indirizzo alla progettazione, anziché un progetto di fattibilità, accompagnato da un'indicazione sommaria delle voci di costo e ricavo stimate dall'amministrazione, lasciando al Privato l'onere di redigere il PFTE e il piano economico finanziario.</i></p> <p><i>In nessun articolo vengono indicati i documenti che compongono l'offerta. Anche nel caso in cui il piano economico finanziario sia redatto dalla Pubblica Amministrazione, l'offerente dovrà in ogni caso presentare un proprio piano economico finanziario sia al fine della determinazione del Valore della Concessione di cui all'art. 179, sia perché il rischio della gestione, che è in capo al Concessionario, deve basarsi sulle ipotesi di quest'ultimo, e non su quelle dell'Amministrazione.</i></p> <p><i>Si specifichi chi è autorizzato all'asseverazione, posto che pur alla luce delle disposizioni del D.Lgs.</i></p>
--	--

	<p>50/2016, spesso le asseverazioni sono rilasciate da enti non autorizzati, e i piani economici finanziari non rispettano le minime regole contabili. Per i medesimi motivi si valuti di inserire i documenti che compongono il piano economico finanziario.</p> <p>Si ritiene utile inserire le medesime garanzie previste per la finanza di progetto (art. 193 comma 6 della presente proposta)</p> <p>Si aggiungano anche le coperture assicurative per danni causati dai subappaltatori.</p>
<p>7. In deroga al comma 1, agli enti concedenti non è richiesto di pubblicare un bando di concessione quando i lavori o i servizi possono essere forniti soltanto da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:</p> <p>l'oggetto della concessione è la creazione o l'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione artistica unica;</p> <p>l'assenza di concorrenza per motivi tecnici;</p> <p>l'esistenza di un diritto esclusivo;</p> <p>d) la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e di diritti esclusivi diversi da quelli definiti all'articolo 5, punto 10 della direttiva n. 2014/23/UE.</p>	<p>La previsione dell'“assenza di concorrenza per motivi tecnici” appare difficilmente ipotizzabile stante l'apertura dei mercati e la possibilità di utilizzare piattaforme elettroniche che amplificano il raggio della P.A. Una previsione del genere rischia di risultare in contrasto con la normativa comunitaria in materia di libera concorrenza.</p> <p>L'esistenza di un diritto esclusivo secondo il D.Lgs. 50/2016 prevede ai sensi delle definizioni di cui all'art. 3 lett. III) la concessione dello stesso da parte di un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i Trattati.</p> <p>Nella presente proposta non si ravvisa la definizione di diritto esclusivo, pertanto la lettera c) potrebbe prestarsi ad interpretazioni estensive ed abusi. In alternativa introdurre definizione.</p> <p>Il principio di libera concorrenza non pare dunque adeguatamente tutelato.</p> <p>I “diritti esclusivi diversi da quelli definiti all'articolo 5, punto 10 della direttiva n. 2014/23/UE” devono essere puntualmente definiti.</p>
	<p>Si veda osservazioni al comma 7</p>
<p>9. All'ente concedente non è richiesto di pubblicare un nuovo bando di concessione qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o non sia stata depositata alcuna candidatura e alcuna candidatura appropriata in risposta a una precedente procedura di concessione, purché le condizioni iniziali del contratto di concessione non siano sostanzialmente modificate; in tal caso va presentata una relazione all'Autorità di regolazione del settore.</p>	

<p>10. Un'offerta è ritenuta non appropriata se non presenta alcuna pertinenza con la concessione ed è quindi manifestamente inadeguata, a meno di modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze e ai requisiti dell'ente concedente specificati nei documenti di gara. Una candidatura non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato è escluso ai sensi degli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 o non soddisfa i requisiti stabiliti dall'ente concedente ai sensi dell'articolo 100;</p>	<p><i>E' necessario introdurre la definizione di candidatura non appropriata in analogia con gli appalti.</i></p>
--	---

❖ **Nuovo art. 182-bis - Contenuti della Convenzione**

Modifiche puntuali	Osservazioni
<p>182-bis. Contenuti della Convenzione</p>	
<p>1. La convenzione regola gli aspetti relativi a:</p> <p>oggetto della costruzione e della gestione</p> <p>esecuzione dei lavori e gestione dei servizi</p> <p>valore dell'investimento, Valore della concessione e TIR</p> <p>durata</p> <p>eventuali interventi pubblici di sostegno (massimo 49% dell'investimento), eventuali canoni di gestione a carico dell'Ente concedente e modalità di determinazione, eventuali tariffe a carico dell'utenza e modalità di determinazione.</p> <p>composizione sociale della società di progetto e obblighi e responsabilità in capo ai soci</p> <p>modalità di monitoraggio</p> <p>obblighi del concedente</p> <p>obblighi e responsabilità del concessionario</p> <p>gli eventi di forza maggiore</p> <p>responsabile unico del procedimento, Direttore lavori e Direttore dell'esecuzione, Collaudatori</p> <p>espropriazioni</p> <p>indirizzi pec per le comunicazioni.</p> <p>2. In materia di sospensione, recesso, risoluzione, revoca, inadempimento, effetti della cessazione del contratto, subentro, collaudo, cauzioni, garanzie,</p>	

polizze assicurative, penali, modifiche del contratto, equilibrio e riequilibrio si applicano le disposizione del presente decreto.	
---	--

❖ **Art. 183 - Procedimento**

Modifiche puntuali	Osservazioni
4.L'ente concedente può limitare il numero di candidati o di offerenti a un livello adeguato, purché ciò avvenga in modo trasparente e sulla base di criteri oggettivi. Il numero e le caratteristiche di candidati o di offerenti invitati a partecipare deve essere sufficiente a garantire un'effettiva concorrenza.	<i>Il solo numero non è sufficiente a garantire la concorrenza. Si pensi ad esempio ad una gara in Veneto cui sono invitati una ditta veneta e 4 ditte della regione Sardegna, le quali affrontano evidentemente costi maggiori.</i>
	<i>Il contenuto del comma 10 non è comprensibile.</i>

❖ **Art. 184 - Termini e comunicazioni**

Modifiche puntuali	Osservazioni
6.L'ente concedente può decidere di non divulgare talune informazioni di cui al comma 5 relative al contratto, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi operatori	<p><i>Non si ravvisano circostanze in cui la divulgazione delle informazioni di cui al comma 5:</i></p> <p><i>il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato il contratto,</i></p> <p><i>i motivi per i quali l'ente concedente ha deciso di non aggiudicare un contratto</i></p> <p><i>i motivi di riavvio della procedura.</i></p> <p><i>i motivi del rigetto della domanda di partecipazione e della loro offerta</i></p> <p><i>possa ostacolare l'applicazione della legge, essere contraria all'interesse pubblico, pregiudicare i legittimi interessi commerciali di operatori economici, o recare pregiudizio alla concorrenza leale.</i></p> <p><i>Per contro la mancata divulgazione pare contraria ai principi di trasparenza.</i></p>

❖ **Art. 185- Criteri di aggiudicazione**

Modifiche puntuali	Osservazioni
--------------------	--------------

	<i>Si vedano osservazioni all'art. 182 comma 5.</i>
	<i>Pare opportuno specificare cosa si intenda nel secondo paragrafo, poichè non è chiaro. Si tenga peraltro presente che ordinariamente i nomi degli offerenti non sono resi noti fino all'aggiudicazione. Se invece la previsione si riferisce alla mancata conoscenza da parte dei componenti delle commissioni, va esplicitato meglio.</i>

❖ **Art. 186- Affidamenti dei concessionari**

Modifiche puntuali	Osservazioni
	<i>Il contenuto del comma 2 e dei successivi 3, 4, 5 e 6 appare analogo a quello dell'art. 177 del D.Lgs. 50/2016 dichiarato incostituzionale da Corte Cost. 23 novembre 2021, n. 218.</i>

❖ **Art. 187- Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea**

Modifiche puntuali	Osservazioni
<p>1. Per l'affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), l'ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per l'ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo II.</p> <p><i>L'invito alla procedura negoziata contiene un Quadro esigenziale (o un documento di indirizzo alla progettazione) o un Progetto di fattibilità, accompagnato da un'indicazione sommaria delle voci di costo e ricavo stimate dall'amministrazione. Le offerte devono contenere. un Progetto di Fattibilità con le migliori progettuali, una bozza di convenzione, un piano economico finanziario con le caratteristiche di cui all'art. 182, comma 5.</i></p>	<p>Al fine dell'attuabilità dell'articolo si specifichino i contenuti dell'invito e dell'offerta.</p>

❖ **Art. 188- Subappalto**

Modifiche puntuali	Osservazioni
	<p><i>In generale nella proposta mancano le disposizioni che regolano l'affidamento di lavori o servizi da parte del concessionario.</i></p> <p><i>Da questo articolo si desume che qualsiasi affidamento si deve intendere come subappalto.</i></p>

❖ **Art. 189- Modifica di contratti durante il periodo di efficacia**

Modifiche puntuali	Osservazioni
<p>2) comporti per l'ente concedente notevoli inconvenienti o una sostanziale duplicazione dei costi. Tuttavia nel caso di concessioni aggiudicate dall'ente concedente allo scopo di svolgere un'attività diversa da quelle di cui all'allegato II alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, l'eventuale aumento di valore non deve eccedere il 50 per cento del valore dell'investimento della concessione iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore complessivo di tutte le modifiche di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare le disposizioni della presente Parte;</p> <p>----</p> <p>3) nel caso di concessioni aggiudicate dall'ente concedente allo scopo di svolgere un'attività diversa da quelle di cui all'allegato II alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, l'eventuale aumento di valore non deve eccedere il 50 per cento del valore dell'investimento della concessione iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore applica al valore complessivo di tutte le modifiche di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare le disposizioni della presente Parte;</p>	<p><i>Si tenga presente che nel caso di una concessione trentennale, il valore della concessione potrebbe essere pari a 20-30 volte il valore dell'investimento iniziale. Per esempio: un investimento di € 1.000.000, potrebbe presentare un fatturato di € 1.000.000 all'anno per 20 anni, nel caso in cui i costi di esercizio siano tali da lasciare un margine operativo lordo annuo dell'ordine di € 100.000. In questo caso il valore dell'investimento è € 1.000.000, il valore della concessione è di € 20.000.000, le modifiche consentite ai sensi dell'art. 189 risultano essere pari a € 10.000.000, per ciascuna modifica. Ciò appare sproporzionato rispetto al valore dell'intervento.</i></p>
<p>2. Le concessioni possono parimenti essere modificate senza necessità di una nuova procedura</p>	<p><i>Si vedano le osservazioni che precedono in relazione al valore della concessione.</i></p>

<p>di aggiudicazione se il valore della modifica è inferiore a entrambi i valori seguenti:</p> <p>a) la soglia di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;</p> <p>b) il 10 per cento del valore dell'investimento della concessione iniziale.</p>	
---	--

❖ **Nuovo art. 189-bis - Tracciabilità dei flussi finanziari**

Modifiche puntuali	Osservazioni
Art. 189-bis - Tracciabilità dei flussi finanziari	
<p>1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.</p>	<p><i>Alla luce della proposta di inserimento dell'art. 182 bis e delle osservazioni ivi riportate, si rileva che pare inutile l'inserimento in convenzione di tutta la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.</i></p> <p><i>L'inserimento dell'articolo nel codice, eventualmente con ulteriori dovute specificazioni, consente Convenzioni più snelle, nelle quali le reciproche obbligazioni delle parti risultano più chiare.</i></p>

❖ **Nuovo art. 189-ter - Penali per ritardi in fase di progettazione e di costruzione**

Modifiche puntuali	Osservazioni
Penali per ritardi in fase di progettazione e di costruzione	
<p>1. Il Concessionario è responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni ritardo a lui riconducibile in Fase di Progettazione e di Costruzione. I giorni di ritardo in Fase di Progettazione e di Costruzione riducono conseguentemente la durata della Gestione.</p> <p>2. Per ogni giorno di ritardo, riconducibile al Concessionario, rispetto al termine finale di consegna dell'Opera stabilito nel Cronoprogramma, si applica una penale corrispondente al 3% dell'importo totale dei lavori, al netto dell'IVA. Il Concedente può anche decurtare gli importi derivanti dall'applicazione delle penali dagli</p>	<p><i>Alla luce della proposta di inserimento dell'art. 182 bis e delle osservazioni ivi riportate, potrebbe essere utile l'inserimento nel codice di un articolo disciplinante le penali, al fine di consentire Convenzioni più snelle, nelle quali le reciproche obbligazioni delle parti risultano più chiare.</i></p>

eventuali interventi pubblici di sostegno sostegno o dalla garanzia fideiussoria. di cui all'articolo 33.

❖ **Nuovo art. 189-quater - Sospensione dei lavori**

Modifiche puntuali	Osservazioni
art. 189-quater - Sospensione dei lavori	
<p>1. La sospensione totale o parziale dei lavori può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, imprevedute e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione dei lavori e alla ripresa dei lavori medesimi.</p> <p>L'esecuzione dei lavori può essere sospesa:</p> <p>a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile prosecuzione dei lavori a regola d'arte, come di seguito individuate:</p> <p>i) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;</p> <p>ii) impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;</p> <p>iii) ritrovamenti archeologici, qualora le aree oggetto di Contratto non ricadano in zone notoriamente di interesse archeologico;</p> <p>iv) sorprese geologiche, qualora le aree oggetto di Contratto non ricadono in zone notoriamente a rischio idrogeologico;</p> <p>b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;</p> <p>c) per le cause di Forza Maggiore indicate nel contratto.</p>	<p><i>Alla luce della proposta di inserimento dell'art. 182 bis e delle osservazioni ivi riportate, potrebbe essere utile l'inserimento di un articolo relativo alla sospensione dei lavori, al fine di consentire Convenzioni più snelle, nelle quali le reciproche obbligazioni delle parti risultano più chiare.</i></p> <p><i>Il testo riportato prende a modello la "Guida alle pubbliche amministrazioni per la redazione di un contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche in partenariato pubblico privato" di MEF e ANAC</i></p>

<p>Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.</p> <p>2. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente l'Esecuzione dei lavori, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.</p> <p>3. In caso di sospensione parziale dei lavori, il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili.</p> <p>4. In caso di sospensione totale, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere il differimento del termine di conclusione della Concessione del contratto di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.</p> <p>5. Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori, disposte ai sensi del comma 1, lettere a) e b), siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi o, comunque quando superino i sei mesi complessivi, e comportino altresì una significativa alterazione dell'Equilibrio economico finanziario, le Parti possono avviare la procedura di riequilibrio del piano economico finanziario o alternativamente le procedure di cui all'art. 190 5 bis.</p>	
---	--

❖ **Nuovo art. 189-quinquies - Sospensione dei servizi**

Modifiche puntuali	Osservazioni
Sospensione dei Servizi	
<p>1.La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima.</p>	<p><i>Alla luce della proposta di inserimento dell'art. 182 bis e delle osservazioni ivi riportate, potrebbe essere utile l'inserimento di un articolo relativo alla sospensione dei servizi, al fine di consentire Convenzioni più snelle, nelle quali le reciproche obbligazioni delle parti risultano più chiare.</i></p> <p><i>Il testo riportato prende a modello la "Guida alle pubbliche amministrazioni per la redazione di un contratto di concessione per la progettazione,</i></p>

La fornitura dei Servizi può essere sospesa:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile fornitura dei servizi, come di seguito individuate:

i) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

ii) impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

iii) comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;

c) per le cause di Forza Maggiore indicate nel contratto.

Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

2. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.

3. Il Concessionario si impegna a svolgere la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria programmate dell'Opera e delle sue parti con le modalità e i tempi previsti nel Programma Manutentivo, in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata della Concessione, con l'obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare l'Opera al Concedente in perfetto stato di manutenzione, immediatamente fruibile e gestibile.

4. Il Concessionario si impegna altresì, a propria cura e spese, a garantire la Disponibilità dell'Opera dai vizi sopravvenuti derivanti dalla Progettazione e/o Costruzione, e a eseguire tutte le attività non programmate di manutenzione dell'Opera e delle sue

costruzione e gestione di opere pubbliche in partenariato pubblico privato” di MEF e ANAC

<p>parti che dovessero rendersi necessarie per garantire la piena fruibilità dell'Opera secondo gli standard previsti nel Documento denominato "Capitolato di Gestione" per tutta la durata del Contratto.</p> <p>5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1:</p> <p>a) gli eventuali canoni di gestione continueranno a essere corrisposti dal Concedente qualora la sospensione non ecceda massimo due giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale;</p> <p>b) qualora la sospensione ecceda i due giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione, il Concessionario può chiedere il differimento del termine di conclusione della Concessione del contratto di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda i 6 mesi comportando altresì l'alterazione significativa dell'Equilibrio economico finanziario, le Parti possono avviare la procedura di riequilibrio del piano economico finanziario o alternativamente le procedure di cui all'art. 190 5 bis.</p>	
---	--

❖ **Art. 190- Risoluzione e recesso**

Modifiche puntuali	Osservazioni
<p>2. La risoluzione della concessione per inadempimento dell'ente concedente o del concessionario è disciplinata dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile. Il contratto prevede per il caso di inadempimento una clausola penale di predeterminazione del danno.</p> <p>In caso di risoluzione per inampimento del concessionario, nulla gli è dovuto a titolo di corrispettivo per le opere realizzate</p>	<p>In caso di risoluzione per inampimento del concessionario, nulla gli è dovuto a titolo di corrispettivo per le opere realizzate, in quanto le stesse avrebbero dovuto essere remunerate tramite la gestione, diversamente la Pubblica Amministrazione avrebbe optato per un contratto appalto</p>
<p>4. Se l'ente concedente recede dal contratto di concessione per motivi di pubblico interesse spettano al concessionario:</p> <p>a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, oppure, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase</p>	<p>L'attualizzazione è lo strumento finanziario che consente di sommare importi che si manifestano in momenti diversi. Pare opportuno specificare "per gli anni residui di gestione" al fine di evitare interpretazioni estensive della norma.</p> <p>Si propone altresì di aggiungere il riferimento temporale.</p>

<p>di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;</p> <p>b) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;</p> <p>c) un indennizzo a titolo di mancato guadagno compreso tra il minimo del 2 per cento ed il massimo del 5 per cento degli utili previsti dal Piano economico-finanziario, nel periodo compreso tra la data del recesso ed il termine della concessione opportunamente aggiornati, per gli anni residui di gestione in base ad una valutazione che tenga conto delle circostanze, della tipologia di investimenti programmati e delle esigenze di protezione dei crediti dei soggetti finanziatori.</p>	
<p>Inserimento nuovo co. 4 bis.</p> <p>4bis In caso sospensione della Concessione superiore ai 6 mesi per cause di forze maggiore le parti possono recedere dalla concessione per causa di forza maggiore.</p> <p>Nel caso di recesso per cause di forza maggiore le parti condividono gli oneri sostenuti:</p> <p>se l'opera è conclusa ed utilizzabile in futuro il concedente ne diviene proprietario e corrisponderà al concessionario l'80% del valore delle opere, dal quale sono dedotti gli ammortamenti e i contributi ricevuti.</p> <p>se l'opera non è conclusa o non utilizzabile in futuro il concedente ne diviene proprietario e corrisponderà al concessionario il 50% del valore delle opere, dal quale sono dedotti gli eventuali ammortamenti e i contributi ricevuti.</p>	<p>Occorre disciplinare anche il caso di risoluzione per cause di forza maggiore, individuando un criterio che consenta una ripartizione dei rischi tra le parti, in quanto gli eventi occorsi <i>sono imprevedibili ed indipendenti dalla volontà delle stesse.</i></p> <p><i>Si tenga conto infatti che la maggior parte delle Pubbliche Amministrazioni non dispone di ingenti risorse finanziarie, pertanto a fronte di eventi destabilizzanti si trova nelle medesime difficoltà dell'operatore privato.</i></p>

❖ **Art. 191- Subentro**

Modifiche puntuali	Osservazioni
	<p><i>Si sconsigliano sempre gli affidamenti di durata inferiore rispetto al tempo di recupero dell'ammortamento, in quanto l'art. 104³¹ del Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 "Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili" consente l'ammortamento dell'intero valore</i></p>

	<p>dell'investimento entro il periodo di durata della Concessione.</p> <p>Questo evita che l'Amministrazione alla fine della Concessione debba sostenere gli oneri del valore residuo delle infrastrutture realizzate dal Concessionario a fronte della devoluzione delle stesse. La previsione di una durata dell'affidamento uguale a quella dell'ammortamento inoltre evita il contenzioso che può originare da una stima dei cespiti, che nel lungo termine spesso risulta inesatta.</p>
--	--

❖ **Art. 192- Revisione del contratto di concessione**

Modifiche puntuali	Osservazioni
<p>1. Al verificarsi di:</p> <p>a) eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili,</p> <p>b) mutamento della normativa o della regolazione di riferimento,</p> <p>c) modifiche richieste dall'Ente Concedente;</p> <p>che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto.</p> <p>Nei casi b) e c) la revisione è riconosciuta nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. Nel caso di cui alla lettera a) le revisioni di cui sopra saranno riconosciute nella misura del 50%. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al concessionario. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa.</p>	<p>Si ritiene utile distinguere le fattispecie che danno origine alla revisione, attribuendone gli oneri in capo al Concedente se le motivazioni dipendono dalla sua volontà, e condividendone gli oneri tra le parti nel caso in cui le cause siano di forza maggiore, tenendo conto che la maggior parte delle Pubbliche Amministrazioni non dispone di ingenti risorse finanziarie.</p> <p>La locuzione "nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto" non è applicabile ai contratti di lunga durata in cui si verificano più eventi destabilizzanti, gran parte dei quali rientranti nell'alea di rischio del concessionario. Pertanto riportare i valori a quelli inizialmente previsti non consentirebbe di distinguere tra gli oneri derivanti dai rischi in capo al Concedente rispetto a quelli in capo al Concessionario, andando in contrasto con le disposizioni di cui al comma 2.</p>
	<p>Si valuti l'opportunità di eliminare tale comma, in quanto se la revisione va a neutralizzare gli effetti dell'evento destabilizzante, non vi è motivo per cui le parti non debbano proseguire la concessione.</p> <p>Semmai vi è il rischio che il concessionario pretestuosamente invochi la rescissione per mancato accordo allo scopo di vedersi</p>

	<i>immediatamente riconosciuto il valore delle opere e degli oneri sostenuti, senza il relativo onere di gestione.</i>
--	--

TITOLO IV – La finanza di progetto

❖ Art. 193- Procedura di affidamento

Modifiche puntuali	Osservazioni
	<p><i>Punti critici della proposta:</i></p> <p><i>Non è più prevista la finanza di progetto ad iniziativa pubblica.</i></p> <p><i>Il proponente non deve dichiarare il possesso dei requisiti, né deve presentare alcuna garanzia.</i></p> <p><i>Rimane l'obbligo di asseverazione del PEF, pur consapevoli del fatto che l'asseverazione non garantisce la "bancabilità", dell'operazione.</i></p> <p><i>Sarebbe utile mantenere un termine massimo per la valutazione della proposta ad esempio di nove mesi. Se vengono presentate più proposte, le stesse devono essere valutate, in via comparativa.</i></p>
<p>3. Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara nei tempi previsti dalla programmazione. Il criterio di aggiudicazione è l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo. Costituisce prezzo, il contributo in conto impianti, i canoni in conto gestione o ogni altro onere in capo all'Ente concedente opportunamente atualizzati.</p>	
<p>5. I concorrenti, compreso il promotore, in possesso dei requisiti previsti dal bando, presentano un'offerta contenente le varianti migliorative al progetto di fattibilità posto a base di gara, secondo gli indicatori previsti nel bando, una bozza di convenzione, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e un piano economico finanziario con le caratteristiche di cui all'art. 182 comma 5</p>	<p><i>Pare utile che i documenti richiamati siano gli stessi della proposta. Alternativamente la bozza di convenzione può essere quella approvata in sede di proposta, ma occorre specificarlo.</i></p>

<p>6. Le offerte sono corredate dalle garanzie di cui all'articolo 106. Il soggetto aggiudicatario presta la garanzia di cui all'articolo 117, anche a copertura delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera. La mancata prestazione di tali garanzie costituisce grave inadempimento contrattuale.</p> <p>Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.</p>	<p><i>Si propone di aggiungere anche le coperture assicurative per danni causati dai subappaltatori.</i></p>
<p>11. L'ente concedente può sollecitare i privati a farsi promotori di iniziative volte a realizzare i progetti inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato, di cui all'articolo 175, comma 1, con le modalità disciplinate nel presente Titolo, mediante pubblicazione di un Avviso di finanza di progetto per la presentazione di Proposte aventi le caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo</p>	<p><i>Nel presente Titolo non sono disciplinate le modalità con cui l'ente concedente può sollecitare i privati a farsi promotori di iniziative di partenariato pubblico privato. Pertanto al fine dell'attuabilità del comma pare utile specificare tali modalità.</i></p>

❖ **Art. 194- Società di scopo**

Modifiche puntuali	Osservazioni
	<p><i>Non è chiaro il motivo per cui venga prevista la società di scopo solo per le concessioni nella forma della finanza di progetto, considerato che ai sensi della presente proposta, la finanza di progetto si distingue dalla concessione ordinaria solo nella fase iniziale in cui l'iniziativa proviene dal privato, per il resto le due procedure sostanzialmente si equivalgono.</i></p> <p><i>La costituzione di una società di scopo può essere utile all'Ente concedente in fase di monitoraggio della gestione. Diversamente le voci relative al patrimonio, ai costi ed ai ricavi, nei bilanci ufficiali, risultano inserite all'interno di altre attività del Concessionario e pertanto non distinguibili né monitorabili.</i></p>

5. Il bando-tipo per l'affidamento di un contratto ai sensi dei commi 1 e 2, reca anche lo schema della convenzione da allegare agli atti di gara	<i>Il comma 2 non si riferisce al bando.</i>
---	--

PARTE III - DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA

❖ Art. 196- Definizione e disciplina

Modifiche puntuali	Osservazioni
	<i>E' bene che il legislatore chiarisca al comma 3, se le "norme sulle concessioni e sugli altri contratti di PPP" ivi richiamati, includono o meno la proposta ad iniziativa privata. La formulazione pare alquanto ambigua e può mettere in difficoltà le amministrazioni.</i>

ALLEGATO V.3 - MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLA CABINA DI REGIA

- Articolo 1- Composizione

Modifiche puntuali	Osservazioni
<p>1. La Cabina di regia di cui all'articolo 221 è composta da:</p> <p>a) un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di Presidente;</p> <p>b) un rappresentante del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;</p> <p>c) un rappresentante del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;</p> <p>d) un rappresentante della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;</p> <p>e) un rappresentante del Ministro delle imprese e del made in Italy;</p> <p>f) un rappresentante del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;</p> <p>g) un rappresentante del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega</p>	<i>Si ritiene necessario indicare, nella composizione rinnovata della Cabina di regia, la presenza di almeno tre rappresentanti della Conferenza unificata, atteso che alla stessa partecipano le regioni e Province autonome, le province e città metropolitane e i comuni. Pertanto devono trovare rappresentanza tutte e tre le categorie di enti territoriali, ciascuna delle quali è portatrice di proprie specifiche istanze in seno alla Conferenza anche per quanto attiene alla materia della contrattualistica pubblica.</i>

<p>all'innovazione;</p> <p>h) un rappresentante del Ministro del turismo;</p> <p>i) un rappresentante del Ministro della cultura;</p> <p>l) un rappresentante dell'Autorità nazionale anticorruzione;</p> <p>m) un rappresentante tre rappresentanti della Conferenza unificata.</p>	
--	--

PARTE VII - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ALCUNI CONTRATTI DEI SETTORI ORDINARI

Titolo VI – Le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile

❖ Articolo 140 - Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile

Modifiche puntuali	Osservazioni
<p>1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, chi fra il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; contemporaneamente redige il verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.</p> <p>2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell'amministrazione competente.</p> <p>3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo il RUP può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.</p>	

4. Il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente compila una perizia giustificativa dei lavori entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa è assicurata con le modalità previste dagli articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non ottenga l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

5 bis. Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, necessitino di autorizzazioni, pareri o nulla osta di competenza di altre Amministrazioni l'amministrazione competente provvede a richiederne il rilascio, anche tramite conferenza di servizi, in tempi compatibili con la gestione dell'emergenza e, comunque, non oltre 30 giorni dalla conclusione dei lavori. Le Amministrazioni rilasciano l'atto di competenza tenendo in considerazione la situazione di emergenza e giustificando dettagliatamente la necessità di eventuali prescrizioni o modifiche all'intervento realizzato.

~~6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, **consentono** nei limiti dello stretto necessario **l'applicazione delle procedure di cui al presente articolo, ove ne ricorrano i presupposti.** La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, e comunque per un termine non superiore a 15 giorni dall'insorgere dell'evento, oppure entro il~~

termine stabilito dalla **dell'**eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dal presente articolo.

7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo, nonché, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 76, comma 2, lettera c), e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria. La stazione appaltante controlla il possesso dei requisiti in un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto e comunque non superiore a 60 giorni dall'affidamento. La stazione appaltante dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento a un operatore privo dei predetti requisiti, la stazione appaltante recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

8. ~~In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a 30 giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 2, dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Nei provvedimenti di cui **all'articolo 25** del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 può essere~~

autorizzato l'affidamento diretto per singole specifiche fattispecie indilazionabili, nei limiti massimi di importo e per un arco temporale limitato stabiliti nei provvedimenti stessi. L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non è comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi o forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea.

9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 6, di importo pari o superiore a 140.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, quando i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, alla camera di commercio territorialmente competente che, entro trenta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo. Avverso la decisione della camera di commercio sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell'acquisizione del parere di congruità si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio.

10. Sul sito istituzionale dell'ente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica indicazione dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, sono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.

11. In occasione degli eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi

dell'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi sono aggiudicati in deroga alle seguenti disposizioni del codice:

- articolo 14, comma 12, lett. a), per consentire l'autonoma determinazione del valore stimato degli appalti per l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
- articolo 15 relativamente alla necessaria individuazione del responsabile unico del procedimento tra i dipendenti della stazione appaltante o dell'ente concedente, per consentire alle stazioni appaltanti, ove strettamente necessario, di individuare il responsabile unico del procedimento tra soggetti idonei anche estranei alle stazioni appaltanti medesime, pure se dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici;
- articolo 29, per consentire l'utilizzo di mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici quando le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
- articolo 37 relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori e degli acquisiti di beni e servizi, per consentire alle stazioni appaltanti di affidare l'appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;
- articoli 49, 90 e 111 relativamente alle tempistiche e alle modalità delle comunicazioni ivi previste, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della sua tempistica alle esigenze del contesto emergenziale;
- articolo 108, commi 1, 2 e 3, per consentire l'utilizzo generalizzato del criterio del minor prezzo;
- articolo 110 relativamente al divieto di esclusione automatica delle offerte anomale e limitatamente alle ipotesi in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, per consentire in tali fattispecie l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse;
- articolo 119, comma 5 relativamente alle verifiche del possesso dei requisiti, per consentire il loro svolgimento secondo le modalità previste dall'articolo 140, comma 7, del codice;
- articolo 120, per consentire la modifica dei contratti in corso di esecuzione anche quando non previsto

<p>nei documenti di gara e per permettere la deroga dei termini previsti dal comma 15 in relazione agli oneri di comunicazione e trasmissione all'ANAC;</p> <p>- articolo 140, commi 4, 7 e 10 del presente articolo, per consentire la deroga dei termini temporali ivi previsti quando richiesto dalle esigenze connesse con l'espletamento delle attività di protezione civile.</p> <p>12. In occasione degli eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, quando ricorrono ragioni di estrema urgenza e a tutela della salute o dell'ambiente, le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 76 del codice.</p>	
---	--

26 gennaio 2023